



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Delegazione Provinciale
NOVARA
piemontevda.lnd.it



NUMERO COMUNICATO 1

DATA COMUNICATO 06/06/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

SOMMARIO

1. COMUNICAZIONI	2
2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA.....	10
ALLEGATI.....	11

1. COMUNICAZIONI

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 2 del 10/07/2025

1.1 Comunicazioni L.N.D.

VISITE MEDICHE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 3 DELLA L.N.D.)

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 3 della L.N.D. riguardante il rispetto della normativa contenuta nell'art. 43 delle N.O.I.F.-

ASSISTENZA MEDICA NELLE ATTIVITÀ DELLA L.N.D. PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DELLA L.N.D.)

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 7 della L.N.D. contenente le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti per la Stagione Sportiva 2025/2026.

DEROGA DALL'ART. 40, COMMA 3 BIS, DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 4/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 12 della L.N.D. inerente le condizioni per la concessione di deroghe all'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F.-

MODIFICHE ARTT. 28, 29, 33, 94 TER E 94 SEPTIES DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 6/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 14 della L.N.D. inerente le modifiche agli artt. 28, 29, 33, 94 ter e 94 septies delle N.O.I.F.-

DECADENZA DELL'AFFILIAZIONE PER INATTIVITÀ DI SOCIETÀ DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 15 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 7/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 15 della L.N.D. la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società della Lega Nazionale Dilettanti.

PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAI COMUNICATI UFFICIALI NN. 16 E 22 DELLA L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali nn. 16 e 22 della L.N.D. contenente i provvedimenti della Procura Federale.

PRECISAZIONE COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA L.N.D. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 18 della L.N.D. inerente un'integrazione al comunicato ufficiale n. 1 della L.N.D.

MODIFICA DELL'ART. 39 COMMA 3 DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 10/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 20 della L.N.D. inerente la modifica dell'art. 39, comma 3, delle N.O.I.F.-

MODIFICA DELL'ART. 51 COMMA 6 DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 11/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 21 della L.N.D. inerente la modifica dell'art. 51, comma 6, delle N.O.I.F.-

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. – MODALITÀ DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 23 della L.N.D. inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

GARE UFFICIALI DA DISPUTARE IN ASSENZA DI PUBBLICO (DALLA CIRCOLARE N. 3 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 3 della L.N.D. relativa alle gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico.

CONVENZIONE STIPULATA TRA LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E L'UNIONE STAMPA SPORTIVA ITALIANA (DALLA CIRCOLARE N. 5 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 5 della L.N.D. concernente la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana.

D.L. SPORT N. 96 DEL 30 GIUGNO 2025, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI SPORTIVI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT/ D.L. ECONOMIA N. 95 DEL 30 GIUGNO 2025, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E IMPRESE, NONCHÉ INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE E IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENTI TERRITORIALI (DALLA CIRCOLARE N. 9 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n.9 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 24 – 2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

1.2 Comunicazioni Comitato Regionale L.N.D

UTILIZZO CAMPI SPORTIVI – ERBA SINTETICA

Si precisa che i campi sportivi indicati nel calendario gare allegato settimanalmente al comunicato ufficiale con denominazione “Erba sintetica Attività di Base” possono ospitare esclusivamente gare per l’attività di base.

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 5 del 25/07/2025

1.3 Comunicazioni F.I.G.C.

CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE UEFA C (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 12 del Settore Tecnico della F.I.G.C. contenente il bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore UEFA C riservato ai residenti in Piemonte che si svolgerà a Collegno (TO) dal 15/09/2025 al 13/12/2025.

CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE UEFA C (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 23 del Settore Tecnico della F.I.G.C. contenente il bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore UEFA C riservato ai residenti delle province di Alessandria e Asti che si svolgerà ad Alessandria dal 22/09/2025 al 20/12/2025.

CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE UEFA LICENZA D (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 39 del Settore Tecnico della F.I.G.C. contenente il bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore UEFA Licenza D riservato ai residenti in Piemonte che si svolgerà a Fossano (CN) dal 15/09/2025 al 13/12/2025.

CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE UEFA LICENZA D (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 43 del Settore Tecnico della F.I.G.C. contenente il bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore UEFA Licenza D riservato ai residenti nelle province di Novara, Biella, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli che si svolgerà a Novara dal 15/09/2025 al 13/12/2025.

1.4 Comunicazioni L.N.D.

PROTOCOLLO D’INTESA FIGC-LND-AIAC - STAGIONE SPORTIVA 2025-2026 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DELLA L.N.D.)

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 25 della L.N.D. riguardante il protocollo d’intesa convenuto tra FIGC-LND-AIAC.

ISCRIZIONI E TESSERAMENTI DCPS 2025/2026 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 16/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 30 della L.N.D. inerente le norme relative agli adempimenti per l'iscrizione alle attività sportive organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e le relative disposizioni in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2025/2026.

MODIFICA ART. 137, INTRODUZIONE COMMA 2 BIS C.G.S. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 32 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 18/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 32 della L.N.D. inerente l'introduzione del comma 2 bis, all'art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva.

"VALORE BASE" PER LA DETERMINAZIONE DEL "PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA" 2025/2026 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 23/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 40 della L.N.D. inerente il "valore base" per la determinazione del "premio di formazione tecnica" per la stagione sportiva 2025/2026.

PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAI COMUNICATI UFFICIALI NN. 41 E 46 DELLA L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali nn. 41 e 46 della L.N.D. inerenti i provvedimenti della Procura Federale.

NOMINA DEI COMPONENTI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO A TERRITORIALE E DEI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI PER IL QUADRIENNIO 2025/2028 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DELLA L.N.D.)

Si rascrive – qui di seguito – il testo integrale del comunicato ufficiale n. 29/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 54 della L.N.D.:

"Il Consiglio Federale

- viste le proposte del Presidente Federale;

- visti gli artt. 27 e 35 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di nominare i componenti del Tribunale Federale Territoriale e della Corte Sportiva di Appello Territoriale e i Giudici Sportivi Territoriali, per il quadriennio 2025/2028, come da elenco allegato sub A).

.. omissis...

COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Giudice Sportivo: ARMANDO FRANZIA



Sostituto Giudice Sportivo: SABINA MOTZO



ROBERTO BOVIO
FEDERICO STISSI
NICOLA PRINCI
MARCO MARIA SCHIAVONE
MARCO BERTUZZI

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Presidente: UGO ANNONA
Vice Presidente: DANIELE RANDAZZO
Componenti: LOREDANA GERMANO'
MICAELA PANDOLFO
FEDERICO MORBIDELLI
MICHELE PENZA
GIOVANNI ZOPPETTI
ELEONORA GIUGNO
LUCIANO TARDITI
MARTINA MINICOZZI
FRANCESCA ROBERTA FISICHELLA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Giudice Sportivo: PIERPAOLO FRACCHIA
Sostituto Giudice Sportivo:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AOSTA

Giudice Sportivo: ANDREA BALDUCCI
Sostituto Giudice Sportivo:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ASTI

Giudice Sportivo: MICHELE PATRISSO
Sostituto Giudice Sportivo:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA

Giudice Sportivo: GIORGIO TRIBAN
Sostituto Giudice Sportivo: ELENA CHIASTELLARO
LUIGI VIALE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO

Giudice Sportivo: ERNESTO DIOTTI
Sostituto Giudice Sportivo: ANTONIO LAGANA'

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI IVREA

Giudice Sportivo: MARIO BENNI
Sostituto Giudice Sportivo: MASSIMO RABALLO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA

Giudice Sportivo: PIERANGELO CORBELLINO
Sostituto Giudice Sportivo: MARTINA BASAGNI



ROBERTO ROGNONI
CARLO ANGELO MINOLI
CHRISTIAN PERETTI

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI PINEROLO

Giudice Sportivo: MAURIZIO COSTABELLO
Sostituto Giudice Sportivo: CLAUDIO GALETTO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO

Giudice Sportivo: ROBERTA LAPA
Sostituto Giudice Sportivo: GERARDO ORLANDELLA
GIANLUCA D'ANGELO
MAURIZIO CAPUANI
MATTEO CAPOGRECO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO CUSIO OSSOLA

Giudice Sportivo: GIULIANO CLEMENTI
Sostituto Giudice Sportivo: ELISA IELLAMO
MATTEO VARESÌ
GIOVANNA PERRINI
MARCO VOLORIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI

Giudice Sportivo: MARIO COMETTI
Sostituto Giudice Sportivo:

.. omissis...

1.5 Comunicazioni Comitato Regionale S.G.S.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI SVILUPPO TERRITORIALE

Si riporta – in allegato – la nota pervenuta dal Settore Giovanile e Scolastico inerente la manifestazione di interesse per la partecipazione di club all'Attività di Sviluppo Territoriale per la stagione sportiva 2025/2026.

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI BASE E MODALITÀ DI GIOCO CATEGORIE DI BASE - STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 3 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO NAZIONALE)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 3 del Settore Giovanile e Scolastico inerente la programmazione dell'Attività di Base e le modalità di gioco per le categorie di base nella stagione sportiva 2025/2026.

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI BASE FUTSAL E MODALITÀ DI GIOCO CATEGORIE DI BASE DEL FUTSAL - STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 4 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO NAZIONALE)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 4 del Settore Giovanile e Scolastico inerente la programmazione dell'Attività di Base Futsal e le modalità di gioco per le categorie di base del Futsal nella stagione sportiva 2025/2026.

CIRCOLARE ESPLICATIVA TESSERAMENTO S.G.S. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO NAZIONALE)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 5 del Settore Giovanile e Scolastico contenente il nuovo testo della circolare esplicativa tesseramento SGS, che annulla e sostituisce quanto pubblicato con C.U. n. 2 dell'11/07/2025 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale

CLUB GIOVANILI DI 3° LIVELLO STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 E RELATIVO UTILIZZO DEL LOGO (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO NAZIONALE)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 6 del Settore Giovanile e Scolastico contenente l'elenco delle società riconosciute come "Club Giovanili di 3° Livello" per la stagione sportiva 2024-2025. Inoltre, vengono chiarificate le modalità relative all'utilizzo del marchio "CLUB GIOVANILE DI 3° LIVELLO".

TORNEO MAGICO - CATEGORIA PULCINI 2025/2026 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO NAZIONALE)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 7 del Settore Giovanile e Scolastico inerente l'attività femminile giovanile a carattere promozionale – categoria Pulcini.

TORNEO DELLE DEBUTTANTI – CATEGORIA ESORDIENTI 2025/2026 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO NAZIONALE)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 8 del Settore Giovanile e Scolastico inerente l'attività femminile giovanile a carattere promozionale – categoria Esordienti.

SUMMER CAMP 2025

Si rende nota la Società che ha comunicato l'organizzazione del Summer Camp 2025 come da indicazioni del comunicato ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico:

BANCHETTE COLLERETTO G.P

dal 1/8 al 10/8/2025

Via Circonvallazione, 67 - Banchette

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 7 del 01/08/2025

1.6 Comunicazioni F.I.G.C.

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE LICENZA D CHE AVRÀ LUOGO A TORINO (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 60 DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C.)

Si riporta – in allegato - il comunicato ufficiale n. 60 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente il Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Licenza D che avrà luogo a Torino dal 22 Settembre al 20 Dicembre 2025.

1.7 Comunicazioni L.N.D.

ONERI FINANZIARI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 41/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 68 della L.N.D. inerente gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2025/2026.

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA, ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 77 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 47/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 77 della L.N.D. inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

PROGETTO SPERIMENTALE SECONDE SQUADRE “UNDER 21” L.N.D. CON DIRITTO DI PROMOZIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 84 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 84 della L.N.D. inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

FONDO DOTE PER LA FAMIGLIA – ART. 1 COMMI 270, 271 E 272 LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207 – APERTURA CANDIDATURE ASD/SSD/ETS/ONLUS (DALLA CIRCOLARE N. 10 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n.10 della Lega Nazionale Dilettanti inerente quanto indicato in epigrafe.

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA

2.1 Comunicazioni

CHIUSURA UFFICI DELEGAZIONE DI NOVARA

Si rende noto che gli uffici della Delegazione di Novara **rimarranno chiusi al pubblico nel periodo 11 - 16 Agosto 2025 compresi**. Per qualsiasi tipo di problematica si ricorda di inviare una mail a comnovara@lnd.it e verrete ricontattati nel più breve tempo possibile.

RITIRO CARTELLINI

Si porta a conoscenza delle Società dipendenti che presso la Delegazione sono depositate le tessere di riconoscimento inerenti a:

Dirigenti ufficiali
Calciatori Dilettanti
Calciatori del S.G.S.

BULE' BELLINZAGO
CAMERI

1924 SUNO FCD

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA PER SOCIETÀ DI SECONDA E TERZA CATEGORIA 2025/2026

a) Adempimenti organizzativi (Disposizioni del Comitato Regionale)

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale

ha deliberato che

- anche per la corrente stagione sportiva 2025/26 le Società aderenti all'organico del Campionato di Seconda e Terza categoria vengano accorpate in una unica competizione denominata Coppa Piemonte Valle d'Aosta di Seconda e Terza categoria;
- che alla Società vincitrice la Coppa Piemonte Valle d'Aosta di Seconda e Terza categoria 2025/26 verrà riconosciuta la gratuità della quota relativa ai "diritti di iscrizione" al Campionato Regionale di competenza della stagione sportiva 2026/2027;
- che il costo di partecipazione è stato fissato in Euro 200,00.

b) Termini e modalità di iscrizioni alla Coppa Piemonte Valle d'Aosta 2025/2026 (Disposizioni del Comitato Regionale)

Le Società che intendono partecipare alla Coppa Piemonte Valle d'Aosta di Seconda e Terza categoria sono invitate a perfezionare l'iscrizione nei termini e nelle modalità previste per il Campionato primario.

c) Data inizio Coppa Piemonte Valle d'Aosta di Seconda e Terza categoria (disposizioni del Comitato Regionale)

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale

ha deliberato che



la prima fase della manifestazione sarà organizzata in ambito territoriale per l'individuazione della vincente provinciale ed avrà inizio **Domenica 7 Settembre 2025**.

La seconda fase sarà a livello regionale e vedrà impegnate tutte le compagini vincenti i titoli provinciali.

ALLEGATI

 Allegati C.U. Regionali

PUBBLICATO IN NOVARA E AFFISSO
ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE IL GIORNO

SABATO 2 AGOSTO 2025

Il Segretario
Mario ECCELSI

Il Delegato
Michele Verdicchio



COMUNICATO UFFICIALE N. 3
Stagione Sportiva 2025/2026

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva.

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in Medicina dello Sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



COMUNICATO UFFICIALE N. 7 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si riportano, di seguito, le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti, a valere per la stagione sportiva 2025/2026, contenute nel Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2025:

- a) Campionati di Serie D maschile e di Serie C Femminile, Campionati di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto l'ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una sanzione pari a Euro 500,00. Tale sanzione è pari a Euro 100,00 per le Società del Campionato di Serie C Femminile.

- b) Campionati di Serie A2 e di Serie B Maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare di cui al punto b) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tale obbligo, in capo alle Società ospitanti, è esteso anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.



- c) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

- d) Fase Regionale Coppa Italia con Società di Eccellenza Maschile

Le Società ospitanti le gare di cui al punto d) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata

- e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.



Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



COMUNICATO UFFICIALE N. 12
Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 4/A della F.I.G.C., inerente le condizioni per la concessione, da parte della F.I.G.C., della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/A

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2025/2026

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2025/2026, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche maschili

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento, tutela e protezione dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di 6 calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche maschili.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore e per non più di una calciatrice. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 14 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 6/A della F.I.G.C inerente le modifiche agli artt. 28, 29, 33, 94 ter e 94 septies delle N.O.I.F.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A

Il Presidente Federale

- visto il decreto-legge n. 96 del 30 giugno 2025, in materia di *“Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport;*
- preso atto di quanto disposto dall’art 11, lettera b), del richiamato decreto-legge n. 96/2025 che modifica il comma 2 dell’art 26 del decreto legislativo n. 36/2021 il quale conseguentemente nella vigente versione prevede quanto segue *“2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore agli otto anni dalla data di inizio del rapporto”;*
- ravvisata la conseguente necessità di modificare gli artt. 28, 29, 33, 94 ter e 94 septies delle N.O.I.F.;
- attesa l’urgenza di provvedere;
- visto l’art. 24, comma 3, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 28, 29, 33, 94 ter e 94 septies delle N.O.I.F. secondo il testo di cui all’allegato A) del presente Comunicato Ufficiale.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 28 I “professionisti”</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28 I “professionisti”</p>
<p>1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile.</p> <p>2. Il rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.</p> <p>3. Il primo contratto da “professionista” può essere stipulato dai calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età.</p>	<p>1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile.</p> <p>2. Il rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle otto stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.</p> <p>3. Il primo contratto da “professionista” può essere stipulato dai/dalle calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 29 I “non professionisti”</p>	<p style="text-align: center;">Art. 29 I “non professionisti”</p>
<p>1. Sono qualificati “non professionisti” i/le calciatori/calciatrici che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., svolgono attività di Calcio a 5, svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati non professionistici di Calcio femminile.</p> <p>1. bis ABROGATO.</p> <p>2. I “non professionisti” possono instaurare rapporti di lavoro sportivo sotto forma di</p>	<p>1. Sono qualificati “non professionisti” i/le calciatori/calciatrici che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., svolgono attività di Calcio a 5, svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati non professionistici di Calcio femminile.</p> <p>1. bis ABROGATO.</p> <p>2. I “non professionisti” possono instaurare rapporti di lavoro sportivo sotto forma di</p>

contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, sottoscrivere contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, nonché svolgere prestazioni sportive come volontari, secondo le prescrizioni di legge. Il contratto di lavoro sportivo deve essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021. Il contratto di apprendistato può essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato possono avere una durata, complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice, non superiore alle cinque stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni e non superiore alle tre stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

4. Il tesseramento dei “non professionisti” può durare al massimo due stagioni sportive, se sottoscritto entro la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 20° anno di età, ovvero una stagione sportiva, se sottoscritto successivamente, salvo che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale di durata maggiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, sottoscrivere contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, nonché svolgere prestazioni sportive come volontari, secondo le prescrizioni di legge. Il contratto di lavoro sportivo deve essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021. Il contratto di apprendistato può essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato possono avere una durata, complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo/a stesso/a calciatore/calciatrice, non superiore alle cinque stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni, **ovvero alle otto stagioni sportive per i soli contratti di lavoro subordinato**, e non superiore alle tre stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

4. Il tesseramento dei “non professionisti” può durare al massimo due stagioni sportive, se sottoscritto entro la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 20° anno di età, ovvero una stagione sportiva, se sottoscritto successivamente, salvo che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale di durata maggiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

<p align="center">Art. 33 I “giovani di serie”</p>	<p align="center">Art. 33 I “giovani di serie”</p>
<p>1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.</p> <p>2. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero per una o due stagioni sportive nelle ipotesi di cui all’ultimo capoverso del successivo comma 2 ter, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), ovvero un contratto professionistico ai sensi del successivo comma 3, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la</p>	<p>1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.</p> <p>2. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero per una o due stagioni sportive nelle ipotesi di cui all’ultimo capoverso del successivo comma 2 ter, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), ovvero un contratto professionistico ai sensi del successivo comma 3, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la</p>

stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

2 *ter*. Il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" può, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui compie anagraficamente il 18° anno di età, concedere alla società presso la quale è tesserato/a il diritto di opzione per la stipulazione del primo contratto di apprendistato professionalizzante, di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 19° anno di età, a condizione che:

a) la pattuizione che prevede la concessione di tale diritto di opzione risulti espressamente indicata nel modulo federale di tesseramento e riporti, a pena di nullità, il consenso del/della calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio del diritto di opzione da parte della società;

b) nel modulo federale di tesseramento sia precisato il corrispettivo convenuto tra il/la calciatore/calciatrice e la società per la concessione a quest'ultima del diritto di opzione, il cui importo non potrà comunque essere inferiore al 5% del trattamento economico minimo di categoria previsto per la prima annualità contrattuale in caso di esercizio dell'opzione;

c) il diritto di opzione abbia durata massima di due anni, ovvero di un anno qualora lo stesso sia concesso dopo il compimento del 15° anno di età, e sia esercitabile nell'ultimo mese di durata del tesseramento con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Qualora il/la calciatore/calciatrice

stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

2 *ter*. Il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" può, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui compie anagraficamente il 18° anno di età, concedere alla società presso la quale è tesserato/a il diritto di opzione per la stipulazione del primo contratto di apprendistato professionalizzante, di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 19° anno di età, a condizione che:

a) la pattuizione che prevede la concessione di tale diritto di opzione risulti espressamente indicata nel modulo federale di tesseramento e riporti, a pena di nullità, il consenso del/della calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio del diritto di opzione da parte della società;

b) nel modulo federale di tesseramento sia precisato il corrispettivo convenuto tra il/la calciatore/calciatrice e la società per la concessione a quest'ultima del diritto di opzione, il cui importo non potrà comunque essere inferiore al 5% del trattamento economico minimo di categoria previsto per la prima annualità contrattuale in caso di esercizio dell'opzione;

c) il diritto di opzione abbia durata massima di due anni, ovvero di un anno qualora lo stesso sia concesso dopo il compimento del 15° anno di età, e sia esercitabile nell'ultimo mese di durata del tesseramento con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Qualora il/la calciatore/calciatrice sia

sia trasferito/a a titolo temporaneo in ambito professionistico, il diritto di opzione di cui sopra può essere concesso alla società cessionaria e dalla stessa esercitato a condizione che il diritto di cui all'art. 101, commi 5, 6 e 6 bis, sia stato già esercitato.

A partire dal compimento del 15° anno di età, in assenza di concessione del diritto di opzione, il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" può essere vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per una ovvero due stagioni sportive, al cui termine è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di lavoro sportivo, nelle diverse forme consentite. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati/e a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato/a, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;
- d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui

trasferito/a a titolo temporaneo in ambito professionistico, il diritto di opzione di cui sopra può essere concesso alla società cessionaria e dalla stessa esercitato a condizione che il diritto di cui all'art. 101, commi 5, 6 e 6 bis, sia stato già esercitato.

A partire dal compimento del 15° anno di età, in assenza di concessione del diritto di opzione, il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" può essere vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per una ovvero due stagioni sportive, al cui termine è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di lavoro sportivo, nelle diverse forme consentite. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati/e a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato/a, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;
- d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle **otto** stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene

avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni e per i/le calciatori/calciatrici minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del/della calciatore/calciatrice.

6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. [ABROGATO]

Norme transitorie

Per tutti i/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2025, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Il comma 2 bis trova applicazione esclusivamente nella stagione sportiva 2024/2025 per i/le calciatori/calciatrici “giovani di serie” che sottoscrivono un nuovo tesseramento nella medesima stagione sportiva.

la stipulazione del contratto, rispettivamente per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni e per i/le calciatori/calciatrici minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del/della calciatore/calciatrice.

6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. [ABROGATO]

Norme transitorie

Per tutti i/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2025, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Il comma 2 bis trova applicazione esclusivamente nella stagione sportiva 2024/2025 per i/le calciatori/calciatrici “giovani di serie” che sottoscrivono un nuovo tesseramento nella medesima stagione sportiva. Qualora detto nuovo

Qualora detto nuovo tesseramento sia biennale, il diritto di cui al comma 2 bis va esercitato esclusivamente nel mese di giugno 2025, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Di conseguenza, dopo il 30 giugno 2025 il comma 2 bis non sarà più applicabile. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024.

Il comma 2 ter trova applicazione dal 1° luglio 2025.

Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i/le calciatori/calciatrici contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima del 1° luglio 2024 mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista, di durata massima triennale, previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino al 30 giugno 2024. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

Norme transitorie per il calcio femminile

In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.

Art. 94 ter

Contratti di lavoro sportivo, apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i calciatori/le calciatrici dei campionati della LND e contratti di lavoro sportivo per

tesseramento sia biennale, il diritto di cui al comma 2 bis va esercitato esclusivamente nel mese di giugno 2025, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Di conseguenza, dopo il 30 giugno 2025 il comma 2 bis non sarà più applicabile. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024.

Il comma 2 ter trova applicazione dal 1° luglio 2025.

Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i/le calciatori/calciatrici contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima del 1° luglio 2024 mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista, di durata massima triennale, previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino al 30 giugno 2024. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

[ABROGATO]

Art. 94 ter

Contratti di lavoro sportivo, apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i calciatori/le calciatrici dei campionati della LND e contratti di lavoro sportivo per gli

<p align="center">gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società della LND</p>	<p align="center">allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società della LND</p>
<p>1. I calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>2. I calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.</p> <p>Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al calciatore/calciatrice.</p> <p>Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.</p> <p>È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal</p>	<p>1. I/le calciatori/calciatrici, gli/le allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>2. I/le calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei/delle calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.</p> <p>Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al/alla calciatore/calciatrice.</p> <p>Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal/dalla calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.</p> <p>È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del/della calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto.</p> <p>Al termine del tesseramento temporaneo,</p>

medesimo contratto.

Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

3. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.

I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti contratti devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

4. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

5. Il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per

riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli/le allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni **del/della** allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

3. Gli/le allenatori/allenatrici e i preparatori atletici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive, **ovvero otto stagioni sportive nel solo caso in cui instaurino un rapporto di lavoro subordinato.**

I contratti di lavoro sportivo degli/delle allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti contratti devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione scritta **al/alla** allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato **dal/dalla** allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

4. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

5. Il pagamento ai/**alle** calciatori/calciatrici, agli/**alle** allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per

<p>l'iscrizione al campionato di competenza. Ai fini dell'ammissione delle Società di Serie D maschile e di Serie C femminile ai Campionati Nazionali dilettantistici di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.</p> <p>Norma transitoria</p> <p>La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del presente comma 5, dell'art. 94 ter, NOIF, entrerà in vigore con decorrenza dalla stagione sportiva 2026/2027.</p>	<p>l'iscrizione al campionato di competenza. Ai fini dell'ammissione delle Società di Serie D maschile e di Serie C femminile ai Campionati Nazionali dilettantistici di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.</p> <p>Norma transitoria</p> <p>La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del presente comma 5, dell'art. 94 ter, NOIF, entrerà in vigore con decorrenza dalla stagione sportiva 2026/2027.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 94 septies</p> <p style="text-align: center;">Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di Calcio a 5</p>	<p style="text-align: center;">Art. 94 septies</p> <p style="text-align: center;">Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di Calcio a 5</p>
<p>1. I giocatori/giocatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>2. I giocatori/giocatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di</p>	<p>1. I/le giocatori/giocatrici, gli/le allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>2. I/le giocatori/giocatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di</p>

ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei giocatori/giocatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta al/alla giocatore/giocatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal giocatore/giocatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

3. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del giocatore/giocatrice, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

4. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati per società della Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.

I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti accordi devono essere

ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei/delle giocatori/giocatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta al/alla giocatore/giocatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal/dalla giocatore/giocatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

3. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del/della giocatore/giocatrice, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni del/della allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

4. Gli/le allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati per società della Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive, **ovvero otto stagioni sportive nel solo caso in cui instaurino un rapporto di lavoro subordinato.**

I contratti di lavoro sportivo degli/delle allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti accordi devono essere

depositati a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

5. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

6. Il pagamento ai giocatori/giocatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Calcio a 5 di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Ai fini dell'ammissione delle Società di Calcio a Cinque ai Campionati Nazionali dilettantistici maschili e femminili di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.

Norma transitoria

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del presente comma 6, dell'art. 94 septies, NOIF, entrerà in vigore con decorrenza dalla

depositati a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta **al/alla** allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

5. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

6. Il pagamento ai/**alle** giocatori/giocatrici, agli/**alle** allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Calcio a 5 di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Ai fini dell'ammissione delle Società di Calcio a Cinque ai Campionati Nazionali dilettantistici maschili e femminili di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.

Norma transitoria

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del presente comma 6, dell'art. 94 septies, NOIF, entrerà in vigore con decorrenza dalla stagione

stagione sportiva 2026/2027.

sportiva 2026/2027.



COMUNICATO UFFICIALE N. 15 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette il C.U. n. 7/A della F.I.G.C., inerente la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi allegati al suddetto C.U. n. 7/A.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A

DECADENZA DALLA AFFILIAZIONE

Il Presidente Federale

- rilevato che le Società, riportate negli elenchi allegati, sono inattive;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 298/A del 20/05/2025, con il quale è stata data comunicazione ai sodalizi interessati dell'avvio del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.;
- considerato che, ad oggi, le Società, di cui agli elenchi allegati alla presente delibera, non hanno fatto pervenire proprie memorie, deduzioni e/o documenti;
- visto l'art. 16 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi allegati.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.P.A. BOLZANO

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
UNIUN SPORT AMATORIALA LA VAL	760012	C.P.A. BOLZANO	7-7/01	25/07/2024
ARBERIA BOLZANO	945433	C.P.A. BOLZANO	7-7/01	25/07/2024
VOELLAN TISENS	953738	C.P.A. BOLZANO	7-7/01	25/07/2024
MULTIGEST	953761	C.P.A. BOLZANO	7-7/01	25/07/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.P.A. TRENTO

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
TRIDENTUM CALCIO A 5	933978	C.P.A. TRENTO	6/29	18/07/2024
TOROS LOCOS	940859	C.P.A. TRENTO	6/29	18/07/2024
MARLENGO FOOTBALL FIVE	943054	C.P.A. TRENTO	7/29	25/07/2024
COLLINA EST	954794	C.P.A. TRENTO	9/29	01/08/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. ABRUZZO

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
TORRICELLA SICURA	15140	C.R. ABRUZZO	9/03	01/08/2024
CANZANO	62628	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
TORNARECCIO	71517	C.R. ABRUZZO	18/CR	05/09/2024
VASTESE CALCIO 1902	600250	C.R. ABRUZZO	6/03	18/07/2024
AID SAN GIUSEPPE C5	600739	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
VIS MONTESILVANO CALCIO	915865	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
OLIMPIA MONTESILVANO	917442	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
PROGETTO GIOVANI 2006	918459	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
SAN NICOLO	918634	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
VIRTUS LANCIANO 1924 SRL	920491	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
TERAMO CALCIO S.R.L.	920812	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
VALLE ATERNO FOSSA	930082	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
BIANCOROSSI TERAMO 1913	930735	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
VAL TORDINO	932594	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
LE SEQUOIE	932642	C.R. ABRUZZO	28/03	17/10/2024
BASCIANO PONTEVOMANO	932704	C.R. ABRUZZO	14/03	23/08/2024
ALCYONE CALCIO	932903	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
CASEMOLINO CALCIO	934318	C.R. ABRUZZO	15/03	29/08/2024
URSUS 1925 F.C.	935522	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
QUATTRO COLLI	935896	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
SPORT TEAM ORTONA	936185	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
AMATORI PESCARA CALCIO	938051	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
POLISPORTIVA VASTO	941344	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
LO SCHIOPPO	943679	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
SPORTING CASTRUM	943684	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
ACCADEMIA BIANCAZZURRA	944048	C.R. ABRUZZO	15/03	29/08/2024
CASALANGUIDA	945810	C.R. ABRUZZO	9/03	01/08/2024
ATLETICO CELANO C5	947167	C.R. ABRUZZO	23-pagina 48/03	26/09/2024

SPORT VILLAGE	947353	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
COLLECORVINO	947364	C.R. ABRUZZO	10/03	08/08/2024
FURCI	947601	C.R. ABRUZZO	11/03	13/08/2024
CUPELLO ACADEMY	949569	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
SANPELINESE	949649	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
DYNAMICA FUTSAL	949683	C.R. ABRUZZO	10/03	08/08/2024
I CAMPETTI	949898	C.R. ABRUZZO	15/03	29/08/2024
AZ PLENA BONIS	950515	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
SPORTLAND SOCCER SCHOLL	951645	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
REAL PESCARA C5	951947	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
TEAM CENTRO ITALIA	952264	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
SOCCER ACADEMY LANCIANO	952269	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
TALIA ACADEMY	952595	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
CRISTO RE	953309	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
ACADEMY PUCETTA	953323	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
GIOVENTU TERAMO 1913	953420	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
MARRUVIUM SP	953754	C.R. ABRUZZO	63	14/03/2024
FUTURA HATRIA	954012	C.R. ABRUZZO	15/03	29/08/2024
FARAS SILVI C5	954971	C.R. ABRUZZO	5/03	25/07/2024
ASD ADRIANO FLACCO	955109	C.R. ABRUZZO	89/03	27/06/2024
NEROSTELLATI FUTSAL	955186	C.R. ABRUZZO	5/03	11/07/2024
STELLA AZZURRA	955442	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
A.S.D. GIFFI AVEZZANO CALCIO	962135	C.R. ABRUZZO	18/03	05/09/2024
A.S.D. COLLEBRINCIONI	962370	C.R. ABRUZZO	25/CR	03/10/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. BASILICATA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
SATRIANO	70109	C.R. BASILICATA	23/11	10/09/2024
MONTEMURRO	690436	C.R. BASILICATA	34/11	02/10/2024
MATHEOLA MATERA	912955	C.R. BASILICATA	126/11	14/05/2025
ASD SOCCER LAGONEGRO	913695	C.R. BASILICATA	11/11	31/07/2024
A.S.D. FLACCO VENOSA	915103	C.R. BASILICATA	34/11	02/10/2024
FUTSAL POTENZA	921352	C.R. BASILICATA	12/11	05/08/2024
REAL SENISE	933110	C.R. BASILICATA	C.U. n. 50	07/12/2023
GREEN PARK BERNALDA	941730	C.R. BASILICATA	126/11	14/05/2025
IRSINA CALCIO	943772	C.R. BASILICATA	126/11	14/05/2025
POLISPORTIVA 2M SPORT	943952	C.R. BASILICATA	126/11	14/05/2025
JACKPOT SRL	944087	C.R. BASILICATA	45/11	30/10/2024
FUTSAL SALANDRA	944088	C.R. BASILICATA	126/11	14/05/2025
FUTSAL SCALERA	945868	C.R. BASILICATA	8/11	19/07/2024
CITY SPORT AGROMONTE	950043	C.R. BASILICATA	34/11	02/10/2024
FORENZA	950309	C.R. BASILICATA	34/11	02/10/2024
SS LAURENZANA CALCIO	954295	C.R. BASILICATA	27/11	18/07/2024
TRECCHINA 2021	954311	C.R. BASILICATA	5/11	12/07/2024
PIGNOLA	955600	C.R. BASILICATA	126/11	14/05/2025
A.S.D. DEPOATLAS	962408	C.R. BASILICATA	126/11	14/05/2025
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUNIOR SOCCER	962593	C.R. BASILICATA	50/11	13/11/2024
ASD SPORTIVA MATERANA	962665	C.R. BASILICATA	126/11	14/05/2025
A.S.D. MAESTRO TITTA BERNARDO COLOBRARO	962676	C.R. BASILICATA	45/11	30/10/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. CALABRIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
A.S.D. FOOTBALL C. LAMEZIA TERME	64063	C.R. CALABRIA	133/04	06/03/2025
VAZZANESE	64869	C.R. CALABRIA	187/04	28/06/2024
POLISPORTIVA LORETO	203246	C.R. CALABRIA	17-pag.54/04	19/09/2024
EXCALIBUR COMPR FRONTI	610297	C.R. CALABRIA	30/04	12/09/2024
ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI	917351	C.R. CALABRIA	179	30/06/2023
VILLESE 1946	918306	C.R. CALABRIA	133/04	06/03/2025
GIOVANI FALCHI 2007	920281	C.R. CALABRIA	187/04	28/06/2024
A.S. MANGONE CALCIO 2011	922718	C.R. CALABRIA	38-38/04	26/09/2024
ZAGARISE	931592	C.R. CALABRIA	89-89/04	18/12/2024
REAL PARGHELIA	933093	C.R. CALABRIA	38-38/04	26/09/2024
A.S.D. REAL MILETO	933113	C.R. CALABRIA	50/04	17/10/2024
AGID DIPIGNANO	936073	C.R. CALABRIA	50-50/04	17/10/2024
ENOTRIA CITTÀ DICATANZARO	942995	C.R. CALABRIA	187/04	28/06/2024
RED DEVILS BOTRICELLO	944185	C.R. CALABRIA	96	06/06/2024
PARAVATI	945237	C.R. CALABRIA	22/04	03/09/2024
VIRTUS SBS	946026	C.R. CALABRIA	89-89/04	18/12/2024
FULGOR ZUNGRI	946198	C.R. CALABRIA	50/04	17/10/2024
DON BOSCO NOCERA	946203	C.R. CALABRIA	187/04	28/06/2024
SPORTING CATANZARO LIDO	947109	C.R. CALABRIA	38-38/04	26/09/2024
CATANZARO FUTSAL	947688	C.R. CALABRIA	187/04	28/06/2024
365ROCCELLA JONICA FUTSAL	947836	C.R. CALABRIA	38-38/04	26/09/2024
VARAPODIO CALCIO	947886	C.R. CALABRIA	187/04	28/06/2024
A.S.D. CASABONA PER LO SPORT	950231	C.R. CALABRIA	50/04	17/10/2024
MARTELLETTO SETTINGIANO	951450	C.R. CALABRIA	38-38/04	26/09/2024
DENDUR	951668	C.R. CALABRIA	187/04	28/06/2024
VALLE DELL ESARO COSENZA	951787	C.R. CALABRIA	187/04	28/06/2024
LIFE SIMERI CRICHI 2017	952187	C.R. CALABRIA	65-65/04	07/11/2024
BENESTARE	952243	C.R. CALABRIA	65/04	07/11/2024

PEPE TEAM ASD	952429	C.R. CALABRIA	179	30/06/2023
POLISPORTIVA GERACE 2019	952505	C.R. CALABRIA	187/04	28/06/2024
VIRTUS CALOVETO	952508	C.R. CALABRIA	65/04	07/11/2024
GRUPPO ATLETICO SPORTIVO	953293	C.R. CALABRIA	38-38/04	26/09/2024
FERVIS FOOTBALL ACADEMY	953484	C.R. CALABRIA	187-04/04	28/06/2024
CRISSENSE	953519	C.R. CALABRIA	65/04	07/11/2024
ADR CERCHIARA CALCIO	955460	C.R. CALABRIA	65/04	07/11/2024
BALBIA	955527	C.R. CALABRIA	65/04	07/11/2024
LIMBADI CALCIO	955630	C.R. CALABRIA	65/04	07/11/2024
A.S.D. CREDEVI	962160	C.R. CALABRIA	65/04	07/11/2024
CALABRIA YOUNG A.S.D.	962307	C.R. CALABRIA	89-89/04	18/12/2024
A.S.D. SAN FILIPPO NERI ROCCA IMPERIALE	962598	C.R. CALABRIA	187/04	28/06/2024
A.S.D. NUOVA SC TERRANOVA 1970	962724	C.R. CALABRIA	65/04	07/11/2024
ASD HORA JONE	962752	C.R. CALABRIA	38-38/04	26/09/2024
A.S.D. CALCIO ROSE	962785	C.R. CALABRIA	65/04	07/11/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA VALLE DEL CROCCHIO	963044	C.R. CALABRIA	65/04	07/11/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. CAMPANIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FORZA E CORAGGIO APS	72201	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
AIROLA	81761	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
PRO CALCIO PORTICI	203265	C.R. CAMPANIA	17-PAG.280/05	05/09/2024
VIRTUS GOTI 97	620455	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
C.U.S. AVELLINO C 5	620813	C.R. CAMPANIA	9-PAG. 202/05	07/08/2024
GIFFONI SEI CASALI	621054	C.R. CAMPANIA	6-PAG.161/05	26/07/2024
SANTA MARIA ASSUNTA	911784	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
SASSANO CALCIO	915483	C.R. CAMPANIA	C.U. N°86 PAG.999	01/02/2024
MACCHIA	931637	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
AUDAX DUGENTA	931945	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
A.S.D. CASORIA CALCIO 2023	933270	C.R. CAMPANIA	C.U.N.17CSATPAG. 23	18/12/2023
SPORTING CASTEL S. GIORGIO	933289	C.R. CAMPANIA	19-PAG. 301/05	12/09/2024
ASD PARCO AQUILONE	933446	C.R. CAMPANIA	118-C.R.C./05	24/04/2025
REAL ACERRANA 1926	933647	C.R. CAMPANIA		
EUROPA S.R.L.	934639	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
CITTÀ DI AVELLINO	935791	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
STELLA VESUVIANA	935878	C.R. CAMPANIA	110-PAG.1687/05	10/04/2025
SS ERCOLANESE 1924	936845	C.R. CAMPANIA	9-PAG. 202/05	07/08/2024
OLIMPIC CAPPELLA C5	938116	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
PAOLISI 2000	938719	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
ACCADEMIA LA RABONA	941447	C.R. CAMPANIA	3-PAG.116/05	11/07/2024
A.S.D. FIAMME CREMISI ALTO CASERTANO C5	941689	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
PROGETTO GIOVANI CARDITO	943481	C.R. CAMPANIA	19-PAG. 301/05	12/09/2024
VIRTUS BENEVENTO F.C.	944000	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
FUTSAL MATESE	945396	C.R. CAMPANIA	23-PAG. 339/05	18/09/2024

REAL SANTA CECILIA	945900	C.R. CAMPANIA	44-PAG. 573/05	31/10/2024
GRAGNANO CALCIO 1939	946021	C.R. CAMPANIA	9-PAG. 202/05	07/08/2024
PONTELANDOLFO	946086	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
PROGETTO SARNO FUTSAL	946094	C.R. CAMPANIA	51-PAG. 712/05	21/11/2024
CELLARUM 2012	946131	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
VICO EQUENSE 1958	946978	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
VIETRIRAITO 1970	947768	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
OLEVANESE	947825	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
A.S.D. OLYMPICA CILENTO	947905	C.R. CAMPANIA	23-PAG. 339/05	18/09/2024
SANCIPRIANESE	947935	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
CEPPALONI INTERCOLLINE	949981	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
REAL POZZUOLI ACADEMY	950138	C.R. CAMPANIA	88-PAG. 1374/05	06/03/2025
REAL SAN NICOLA MANFREDI	950247	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
A.S.D. GUARDIAROCCA F.C.	950289	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
CITY ANGRI	950296	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
ATHLETIC ACCADIA	950363	C.R. CAMPANIA	45-DPAvellino/05/01	08/05/2025
A.C. MARCHESA	950399	C.R. CAMPANIA	9-PAG. 202/05	07/08/2024
POMIGLIANO C. FEMMIN. SRL	951411	C.R. CAMPANIA	84-C.U. 84 /05	20/02/2025
F.C. CELLOLE BAIA DOMIZIA	952188	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
FUTSAL PIETRO VILLANI	952204	C.R. CAMPANIA	40-PAG.505/05	18/10/2024
FLORO FLORES ACADEMY	952591	C.R. CAMPANIA	36-PAG.435/05	10/10/2024
REAL AVERSA 1925	952836	C.R. CAMPANIA	C.U. N°93 PAG.1091	15/02/2024
L'ANCORA ATRANI MINORI	952928	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
SPORTING CASTEL MORRONE	953028	C.R. CAMPANIA	17-PAG.280/05	05/09/2024
FOOTBALL CLUB ATLETICO	953060	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
TECHNIQUE FOOTBALLACADEMY	953524	C.R. CAMPANIA	17-PAG.280/05	05/09/2024
A.P.D. NEW PLAY FOX	953783	C.R. CAMPANIA	3-PAG.116/05	11/07/2024
POMIGLIANO	953847	C.R. CAMPANIA	9-PAG. 202/05	07/08/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MERIDIANA SPORT	954098	C.R. CAMPANIA	6-PAG.161/05	26/07/2024
GIOVANI LAURO	954215	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
ASSOCIAZIONE PROCASOLLA	954272	C.R. CAMPANIA	10-pagina 213/05	08/08/2024

VIRTUS SAN MANGO	954332	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
REAL BANZANO	954340	C.R. CAMPANIA	52-PAG. 741/05	22/11/2024
REAL STIO	954348	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
CIANO ACADEMY	954379	C.R. CAMPANIA	118-C.R.C./05	24/04/2025
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICO MARANO	955081	C.R. CAMPANIA	17-PAG.280/05	05/09/2024
FRANCOLISE CALCIO 2022	955161	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
ALWAYS QUINDICI	955328	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
POLISPORTIVA ISCHIA	955355	C.R. CAMPANIA	36-PAG.435/05	10/10/2024
LE CAVALLINE	955502	C.R. CAMPANIA	23-PAG. 339/05	18/09/2024
POLISPORTIVA LAMBRO	955503	C.R. CAMPANIA	44-PAG. 573/05	31/10/2024
AQUARA 2022	955609	C.R. CAMPANIA	110-PAG.1687/05	10/04/2025
FLUMERI CALCIO	955619	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
BOYS SAN SALVATORE	955623	C.R. CAMPANIA	3-PAG.116/05	11/07/2024
AR.TE.MA. ASD	962026	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
A.S.D. ATLETICO LICOLA UNITED	962134	C.R. CAMPANIA	53-PAG. 756/05	28/11/2024
A.S.D. PILADE BRONZETTI	962205	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
A.S.D. VITTORIA FUTSAL	962325	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
A.S.D. ISCHIA FENICE	962419	C.R. CAMPANIA	36-PAG.435/05	10/10/2024
ASD ARZANINO	962460	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
ASD. CALCIO 5- SAN FELICE A CANCELLO	962479	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
PRATOLA SERRA BEARS A.S.D.	962525	C.R. CAMPANIA	6-PAG.161/05	26/07/2024
ASD NEW BATTIPAGLIA SOCCER	962527	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
A.S.D. VIRTUS SAN VALENTINO	962572	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
A.S.D. FUTSAL OTTAVIANO	962578	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
ASD POLISPORTIVA PASSO SAN PRISCO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA APS ETS	962652	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
A.S.D 3R MORRA	962655	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
A.S.D. REAL FELACO	962673	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
POLISPORTIVA FORTITUDO SPORT ACADEMY A.S.D.	962685	C.R. CAMPANIA	88-PAG. 1374/05	06/03/2025

ASD SANTANGELO A SCALA	962741	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 796/05	29/11/2024
ASD REAL TORCHIARA UNITED	962749	C.R. CAMPANIA	36-PAG. 435/05	10/10/2024
SOCCER VILLAGE QUALIANO SSD ARL	962844	C.R. CAMPANIA	41-PAG.515/05	24/10/2024
MATESE FUTSAL	963001	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 796/05	29/11/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NAPOLI ACADEMY	963675	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 796/05	29/11/2024
ASD POMPEI FUTSAL	963730	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 796/05	29/11/2024
ALWAYS DV ASD	963793	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 796/05	29/11/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. EMILIA ROMAGNA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/ DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
CERVIA 1920	12430	C.R. EMILIA ROMAGNA	2-CU N.2/06	11/07/2024
S.S.D. NEXTGEN TERRE DI CASTELLI S.R.L.	56620	C.R. EMILIA ROMAGNA	2-CU N. 02/06	11/07/2024
CAGLIARI A.S.D.	67416	C.R. EMILIA ROMAGNA	111-cu 111/06	05/02/2025
RAINBOW GRANAROLO	75716	C.R. EMILIA ROMAGNA	8-cu 8 crer/06	24/07/2024
A.S.D. S. BENEDETTO V.S.	79476	C.R. EMILIA ROMAGNA	3-CU 3 CRER/06	13/07/2024
ROSSOBLU IMOLESE 1990	630196	C.R. EMILIA ROMAGNA	17/06	23/08/2024
CUS MO.RE A.S.D.	630221	C.R. EMILIA ROMAGNA	18/06	28/08/2024
CATTOLICA CALCIO 1923 S.G.	630464	C.R. EMILIA ROMAGNA	6-cu 6 crer/06	22/07/2024
DELFINI RIMINI	630531	C.R. EMILIA ROMAGNA	3-CU 03 CRER/06	13/07/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ACPALAZZUOLO	750505	C.R. EMILIA ROMAGNA	7-cu 07 crer/06	23/07/2024
IMOLESE FM	911028	C.R. EMILIA ROMAGNA	111/06	05/02/2025
CALCIO DECIMA 1938	912090	C.R. EMILIA ROMAGNA	111/06	05/02/2025
O. BUSCHERINI CALCIO	912403	C.R. EMILIA ROMAGNA	14/06	07/08/2024
CA.RIO.CA	919040	C.R. EMILIA ROMAGNA	111/06	05/02/2025
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA	922776	C.R. EMILIA ROMAGNA	22/06	04/09/2024
SPORTING VALBIDENTE	930590	C.R. EMILIA ROMAGNA	162/06	23/04/2025
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUNIOR CALCIO	932389	C.R. EMILIA ROMAGNA	115/06	10/02/2025
REAL MODENA MONTALE	932458	C.R. EMILIA ROMAGNA	4-cu 4 CRER/06	17/07/2024
POLISPORTIVA SALA	942982	C.R. EMILIA ROMAGNA	2-CU N.2/06	11/07/2024
BIANCOROSSE PIACENZA	945512	C.R. EMILIA ROMAGNA	cu 67 CRER	31/01/2024
REAL MELDOLA	947236	C.R. EMILIA ROMAGNA	1-cu n.1/06	05/07/2024
ACCADEMIA MODENA 1912	948490	C.R. EMILIA ROMAGNA	111/06	05/02/2025
G.S. PIOPPA	949388	C.R. EMILIA ROMAGNA	8-cu 8 crer/06	24/07/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LUDOVICO FERRARA	954957	C.R. EMILIA ROMAGNA	113/06	07/02/2025
ATLETICO 88 PIAVOLA	955023	C.R. EMILIA ROMAGNA	18/06	28/08/2024

OTELLO PUTINATI ASD APS	955133	C.R. EMILIA ROMAGNA	111/06	05/02/2025
ASD LEPIDA SAN LAZZARO	962076	C.R. EMILIA ROMAGNA	107-CRER 107/06	24/01/2025
ASD HCDF 21 HAPPINESS CA DE FABBRI 21	962113	C.R. EMILIA ROMAGNA	107-CRER 107/06	24/01/2025
ASD ATLETICO CASTELLAZZO	962188	C.R. EMILIA ROMAGNA	80/06	04/12/2024
UNIONE POLISPORTIVA CALDERARA A.S.D.	962223	C.R. EMILIA ROMAGNA	111/06	05/02/2025
PARADISO A.S.D.	962795	C.R. EMILIA ROMAGNA	115/06	10/02/2025
ASD POLISPORTIVA FIOREZZUOLA	963428	C.R. EMILIA ROMAGNA	171/06	14/05/2025

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
MONTUZZA	911393	C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	38-C.U. 38 /C.R. FVG	18/10/2024
MUGLIA F.	913964	C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	7-cu 07/C.R. FVG	06/08/2024
PORTUS NAONIS	941495	C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	38-C.U. N. 38/C.R. FVG	18/10/2024
ATLETICO PASIAN DI PRATO	943370	C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	38-C.U. N. 38/C.R. FVG	18/10/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TARCENTO FUTSAL	951715	C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	21/C.R. FVG	05/09/2024
PRIMOREC 1966	952889	C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	125-CU 125/C.R. FVG	27/06/2024
ARABA FENICE	953093	C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	21/C.R. FVG	05/09/2024
ASD CALCIO A5 TURRIACO	953892	C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	21/C.R. FVG	05/09/2024
FUTSAL PASIANO	955146	C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	125-CU 125/CR FVG	27/06/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. LAZIO

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
PROCALCIO ITALIA	68173	C.R. LAZIO	107-CR LAZIO/107	24/10/2024
MUNDIAL FOOTBALL CLUB	74153	C.R. LAZIO	6-C.R. LAZIO/6	11/07/2024
VIS AURELIA S.R.L.	76294	C.R. LAZIO	10-cu lnd/08	23/07/2024
SELVA CANDIDA	76750	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
CEPRANO CALCIO	77808	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
BORUSSIA	80927	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
VIS NOVA ROMA SSD ARL	81834	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
TEVERE ROMA	206253	C.R. LAZIO	10-C.R. LAZIO/10	23/07/2024
ARPINO	206661	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
LA SABINA	650113	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
RIETI S.R.L.	650263	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
FOLGARELLA 2000	650442	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
SAN VALENTINO	651061	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
MONTALTO	651212	C.R. LAZIO	11-C.R. LAZIO/11	23/07/2024
REAL TOR SAPIENZA	913550	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
CERVARO	914902	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
S. MARTINO A S. LEONE	916188	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ATLETICO PAVONA	916499	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
CASAMARI VEROLI	917763	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
CITTÀ DI PALOMBARA	918920	C.R. LAZIO	437-437/CR LAZIO	21/06/2024
TEAM CIVITAVECCHIA CALCIO	919053	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
FORUM SPORT CENTER SRL	919336	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
REAL MONTELANICO	919447	C.R. LAZIO	22-C.R. LAZIO/22	08/08/2024
CAPRADOSSO	919508	C.R. LAZIO	107-CR LAZIO/107	24/10/2024
VIRTUS FONDI CALCIO A 5	919552	C.R. LAZIO	20-C.R. LAZIO/20	01/08/2024
CONTIGLIANO	919600	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ATLETICO CISTERNA	920983	C.R. LAZIO	23-cu 23 lnd/08	09/08/2024
PRO LATINA CALCIO	921715	C.R. LAZIO	437	21/06/2024

POLISPORTIVA TEVERINA	930985	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ATLETICO EUR SSD S.R.L.	931034	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
CRIS	931326	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
SPORTING COLLEFERRO	933046	C.R. LAZIO	107-CR LAZIO/107	24/10/2024
VILLA YORK S.C. S.R.L.	933330	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
SPORT CITY ROMA	934137	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
COLLI ALBANI CALCIO A 5	934396	C.R. LAZIO	117-C.R. LAZIO/117	30/10/2024
CISCO COLLATINO FUTSAL	934859	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
CHAMPIONS	935035	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ACCADEMIA ITALIANA CALCIO	936240	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ALTO LAZIO A.S.D.	936263	C.R. LAZIO	17-C.R. LAZIO/17	30/07/2024
NOMENTUM	936278	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
POLISPORTIVA STATUARIO	936303	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
VIGOR NEPI	936304	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
CANADESI SPORTING CLUB	936340	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
SOEPA S.S.D. A R.L.	936437	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
MANZI GIOVANNI ITRI F.C.	936491	C.R. LAZIO	32-cu Ind/08	29/08/2024
VILLA AURELIA SC S.R.L.	936509	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ROMAN SPORT CITY	936693	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
AUDACE 1919	937827	C.R. LAZIO	107-CR LAZIO/107	24/10/2024
ACADEMY TERRACINA	938389	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
REAL SANT ANDREA	938481	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
REAL ATL. TBM UNICUSANO	938538	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
AC CASTRO DEI VOLSCI	938561	C.R. LAZIO	14-C.R. LAZIO/25/07/2024	25/07/2024
ROMA XIV DECIMOQUARTO	938682	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
VIS OLIMPIA	938937	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ALATRITTECCHIENAMOLEFUTSAL	940811	C.R. LAZIO	117-C.R. LAZIO/117	30/10/2024
T.C. FOGLIANO 2000 S.R.L.	941004	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
S.S. LE MOLE CALCIO A R.L.	941046	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
PRIMAVERA	941268	C.R. LAZIO	437	21/06/2024

WOMAN ATL. LODIGIANI	941435	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
LEONI 1908 S.R.L.	941679	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
SPES CASALI	941826	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
FOOTBALL CLUB ALDA ROMA	941961	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
PRINCIPATO DI COLLI	943508	C.R. LAZIO	23-LND/08	09/08/2024
ACCADEMIA 1899	943520	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
DINAMO CAMPOVERDE	943539	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
CITTÀ DI LEONESSA	943548	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
VIRTUS ARDEA	943860	C.R. LAZIO	23-LND/08	09/08/2024
REAL ATLETICO ROMA	943864	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
UNICUSANO ROMA ACADEMY	944105	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
CENTRO FORMAZIONE LAZIO	944176	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ERETUM MONTEROTONDO C.	945120	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
CITTÀ DI SEGNI CALCIO A 5	945443	C.R. LAZIO	87-C.R. LAZIO/87	10/10/2024
VIRTUS LEONIS	945677	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
FIUGGI A.S.D.	945680	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
CALCIO GIOVANI LATINA	946043	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
VIRTUS NETTUNO	947015	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
NUOVA TOR SAPIENZA	947133	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
GREEN CLUB S.R.L.	947139	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ACCADEMY TOR TRE TESTE	947533	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
FOOTBALL ACADEMY LAZIO	947534	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
PAMAFIT SSD ARL	947654	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
FOOTBALL CLUB VILLANOVA	947724	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
SAN MICHELE SPORTING CLUB	947735	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
POSEIDON SPORTING C. 2013	947748	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
LIDO IL PIRATA SPERLONGA	947790	C.R. LAZIO	62-cu lnd/08	20/09/2024
ATLETICO GAVIGNANO C5	947793	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
REAL CARBOGNANO TESTACCIO	947796	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
LA COCCINELLA	947822	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
FC CELLOLE CALCIO	947828	C.R. LAZIO	437	21/06/2024

VIRTUS PARIOLI	947880	C.R. LAZIO	20-C.R. LAZIO/20	01/08/2024
VALLE MURICANA F.C.	947944	C.R. LAZIO	10-cu lnd/08	23/07/2024
AZZURRI 2010 SSDL A R.L.	949330	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
F.C. RACING ARDEA SRL	949360	C.R. LAZIO	23-lnd/08	09/08/2024
PRESTIGESPORT VALCANNETO	949375	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ROMA NORD ACADEMY	949484	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
REAL ACCADEMIA CALCIO	949548	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ASD REAL MONTELEONE SABINO	949600	C.R. LAZIO	107-CR LAZIO/107	24/10/2024
CIKLE	949601	C.R. LAZIO	20-C.R. LAZIO/20	01/08/2024
REAL SUTRI	949760	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ACADEMY ATLETICOLODIGIANI	949761	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
REAL SPORTING ACADEMY	949846	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
SPORT IN TOUR A.S.D.	949910	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
NUOVA FLORIDA	949924	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
PYRGI SANTA SEVERA	949951	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
TURANENSE 2018	949959	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
HULA HOOP TORRICE	950030	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
BALON DE ORO	950124	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
SOCCER KIDS	950139	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
CSI ROMA EST	950199	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
COMPENSORIO	950356	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ACADEMY ATLETICOLADISPOLI	950847	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
CC ROMA A.S.D.	951577	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
VIRTUS LEONI 1908	951614	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ACADEMY SM FERENTINO	951676	C.R. LAZIO	77-C.R. LAZIO/77	03/10/2024
SAN GIORGIO	951711	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
POLISPORTIVA VALCOMINO	951748	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ALESSANDRODANESE SABAUDIA	951771	C.R. LAZIO	10-cu lnd/08	23/07/2024
SALARIA SPORT CLUB 2016	951782	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ACADEMY REAL LATINA	951814	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
VIRTUS SUIO TERME	951908	C.R. LAZIO	437	21/06/2024

FG BLAUGRANA	951966	C.R. LAZIO	37-C.R. LAZIO/37	04/09/2024
ATL VITTORIA ROMA	951984	C.R. LAZIO	437-437/CR LAZIO	21/06/2024
MENTANA CALCIO 2019	951995	C.R. LAZIO	75-CR LAZIO/75	02/10/2024
FAUL VITERBO SRLS	951996	C.R. LAZIO	437-437/c.r.lazio	21/07/2023
ACC. CALCIO MONTECASSINO	952021	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
TREVI	952041	C.R. LAZIO	23-cu lnd/08	09/08/2024
ACADEMY LODIGIANI	952158	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
POLISPORTIVA SANTELIANA	952238	C.R. LAZIO	107-CR LAZIO/107	24/10/2024
ACADEMY ROMA FUTSAL	952280	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
FOURTEEN	952287	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
SAGITTARIUS CLUB	952326	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
CRSPORT SRLSD NOPROFIT	952334	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
GYMNASIUM LATINA	952413	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
JUNIOR SOCCER ACADEMY	952417	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
FOOTBALL CLUB AURUNCI	952483	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
GREEN PARK BOSCHETTO	952565	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
IL VILLAGGIO LATINA SCALO	952594	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
TODIS LIDO DI OSTIA	952828	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
FUTSAL CECCANO	953013	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
FUTBOLCLUB PALOCCO 1967	953051	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
SUPREME SOCCER ACADEMY	953068	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
FELLAS UNITED	953074	C.R. LAZIO	23-cu 23LND/08	09/08/2024
PRIMAVERA ROMA	953097	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
SACROFANO CALCIO	953135	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
SANT AMBROGIO CALCIO	953192	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
MAXIM	953246	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
VIS LATINA CALCIO A 5	953262	C.R. LAZIO	106-C.R. LAZIO/106	23/10/2024
TESSENNANO	953283	C.R. LAZIO	107-CR LAZIO/107	24/10/2024
ATLETICO CASALI	953303	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ACADEMY SPORT CITY	953370	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
S.C.A.G. STRANGOLAGALLI	953425	C.R. LAZIO	107-CR LAZIO/107	24/10/2024

SPORTING CLUB TOTTI A R.L.	953477	C.R. LAZIO		
POLISPORTIVA ROMA MARCONI	953555	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
LEVANTE ROMA	953819	C.R. LAZIO	17-C.R. LAZIO/17	30/07/2024
ACADEMY CARSO SERMONETA	953893	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
FORMIA ACCADEMIA CALCIO	953899	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
AGRISPORT VILLAGE SUTRI	953961	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ACCADEMY VITERBESE	953998	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
POLISPORTIVA LI.VE	954058	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
POLISPORTIVA FORTITUDO	954089	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ACCAD.CALCIO TORRE ANGELA	954096	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
SAN ROCCO	954145	C.R. LAZIO	107-CR LAZIO/107	24/10/2024
EAGLES FROSINONE	954258	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
SAN LEONE	954325	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
LEGIO SORA	955324	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
SPORTING CLUB CEPRANO	955347	C.R. LAZIO	117-C.R. LAZIO/117	30/10/2024
NERONIANA	955365	C.R. LAZIO	37-C.R. LAZIO/37	04/09/2024
CORESINA	955393	C.R. LAZIO	107-CR LAZIO/107	24/10/2024
CECILIA SPORT	955435	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
MONTEROSITUSCIA FCACADEMY	955469	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ACADEMY OLIMPIA	955686	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FUTSAL MINTURNO	962137	C.R. LAZIO	105-CU C5/08	20/11/2024
ASD ATLETICO LAURENTINO C5	962150	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REAL 7VILLE	962295	C.R. LAZIO	6-C.R. LAZIO/6	11/07/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TREVIGNANO CALCIO AMATORI	962306	C.R. LAZIO	107-CR LAZIO/107	24/10/2024
A.S.D. ATLETICO FUTSAL SORA	962376	C.R. LAZIO	20-C.R. LAZIO/20	01/08/2024
A.S.D. VIS NOMENTUM	962458	C.R. LAZIO	75-C.R. LAZIO/75	02/10/2024
ASD SAN GIORGIO A LIRI 1996	962495	C.R. LAZIO	107-CR LAZIO/107	24/10/2024
VIRTUS ACQUA ACETOSA C 5 A.S.D.	962559	C.R. LAZIO	29-cu lnd/08	27/08/2024
A.S.D CASALVIERI	962586	C.R. LAZIO	107-CR LAZIO/107	24/10/2024

ASD VIRTUS SETTEBAGNI CALCIO	962588	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ATLETICO APPIO A.S.D.	962596	C.R. LAZIO	29-cu lnd/08	27/08/2024
ASD BARRIO INTERNACIONAL	963563	C.R. LAZIO	66-CU LND RM/08	06/02/2025

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. LIGURIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
BORGIO VEREZZI	7160	C.R. LIGURIA	52/09	16/01/2025
CORNIGLIANESE 1919	935690	C.R. LIGURIA	8/09	19/08/2024
RAPALLO R.1914 RIVAROLESE	940730	C.R. LIGURIA	6/09	01/08/2024
G.S.O. CORNIGLIANESE	943218	C.R. LIGURIA	61/09	13/02/2025
ASD SAN QUIRICO BURLANDO 1959	949202	C.R. LIGURIA	6/09	01/08/2024
SANTO STEFANO	952345	C.R. LIGURIA	23/09	11/10/2024
A.S.D. POLISPORTIVA SANREMO 2000	953208	C.R. LIGURIA	23/09	11/10/2024
FC SANREMO LADIES	954065	C.R. LIGURIA	4/09	18/07/2024
F.C. SORI 71 SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L.	962276	C.R. LIGURIA	64/09	20/02/2025
A.S.D. CORNER GENOVA	962332	C.R. LIGURIA	4/09	18/07/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BORGIO AMEGLIA	962353	C.R. LIGURIA	15/09	12/09/2024
POLISPORTIVA I ZUVENI DE SERIANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA	962602	C.R. LIGURIA	23/09	11/10/2024
ASD CARPENNA	963377	C.R. LIGURIA	56/09	30/01/2025

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. LOMBARDIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
CALVAIRATE	8780	C.R. LOMBARDIA	3-8/3/10	18/07/2024
CASTEL ROZZONE A.S.D.	10980	C.R. LOMBARDIA	9-5/9/10	22/08/2024
MONTEBELLO	31900	C.R. LOMBARDIA	4-5/4/10	25/07/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PRO CITTIGLIO F.C.	39990	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
A.S.D ATLETICO CORTEFRANCA	59019	C.R. LOMBARDIA	7-9/6/10	08/08/2024
S. LEONE	68336	C.R. LOMBARDIA	3-8/3/10	18/07/2024
SONDALO	76275	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
MILANO CALCIO A 5	81089	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
POL. ORAT. P.G. FRASSATI A.S.D.	81785	C.R. LOMBARDIA	5-8/5/10	01/08/2024
CAPPUCCINI	200701	C.R. LOMBARDIA	1-25/1/10	04/07/2024
STANDARD	200842	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LAMBRUGO CALCIO	675266	C.R. LOMBARDIA	7-9/6/10	08/08/2024
REAL ROVATO FRANCIACORTA	675323	C.R. LOMBARDIA	7-9/6/10	08/08/2024
F.C. M04 ASS. SP. DILETT.	914053	C.R. LOMBARDIA	21-7/21/10	16/01/2025
P.S.G. A.S.D.	917098	C.R. LOMBARDIA	1-25/1/10	04/07/2024
V. ORATORIO PETOSINO	920562	C.R. LOMBARDIA	3-8/3/10	18/07/2024
LARIUS 2006	920859	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
ASD CONCORDIA PAVESE	922624	C.R. LOMBARDIA	7-9/6/10	08/08/2024
FBC SEREGNO A.S.D.	922791	C.R. LOMBARDIA	1-25/1/10	04/07/2024
ORATORIO CLUSONE A.S.D.	932453	C.R. LOMBARDIA	4-5/4/10	25/07/2024
POLISPORTIVA PROVAGLIESE	932633	C.R. LOMBARDIA	2-8/3/10	18/07/2024
S.S.D. CITTÀ DI VIGEVANO S.R.L.	933900	C.R. LOMBARDIA	1-25/1/10	04/07/2024
ALL SOCCER	933964	C.R. LOMBARDIA	9-5/9/10	22/08/2024
SELLERO NOVELLE	935535	C.R. LOMBARDIA	1-25/1/10	04/07/2024
UNION GALLARATE C5	938160	C.R. LOMBARDIA	4-5/4/10	25/07/2024
ACCADEMIA PERGOLETTESE	938605	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
LAINESE	940869	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024

ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICA 2 LAGHI	940899	C.R. LOMBARDIA	3-8/3/10	18/07/2024
FOOTBALL CLUB PORTALBERA	940905	C.R. LOMBARDIA	7-9/6/10	08/08/2024
GRUPPO SPORTIVO MUGGIANO	945183	C.R. LOMBARDIA	2-3/2/10	11/07/2024
USD FILAGO CALCIO	945184	C.R. LOMBARDIA	2-3/2/10	11/07/2024
OASI BOSCHETTO	945728	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
STAGNOLMESE FA	947020	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
LODIGIANA A.S.D.	947038	C.R. LOMBARDIA	7-9/6/10	08/08/2024
ATLETICO BORGOSATOLLO	947335	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
AZZURRA 2000	947371	C.R. LOMBARDIA	5-7/5/10	01/08/2024
REAL DESENZANESE	949325	C.R. LOMBARDIA	7-9/6/10	08/08/2024
ASD HUNION TORRAZZA 2023	949346	C.R. LOMBARDIA	7-9/6/10	08/08/2024
BRESCIA ACADEMY	949421	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
PALAUNO	949457	C.R. LOMBARDIA	1-25/1/10	04/07/2024
CERTOSA MILANO	949481	C.R. LOMBARDIA	2-3/0/10	11/07/2024
GSO BALLABIO	949945	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
ACC EASY TEAM	950037	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
ACCADEMIA FABRIZIO LORI	950041	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
GUIDIZZOLO	951381	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
U.S.D. ARZAGO	951564	C.R. LOMBARDIA	1-25/1/10	04/07/2024
ACCADEMIA CISANESE	951617	C.R. LOMBARDIA	2-3/2/10	11/07/2024
ACADEMY PRO SESTO ARL	951717	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
SAN MICHELE	951732	C.R. LOMBARDIA	2-3/2/10	11/07/2024
ATLETICO MILANO DRAGONS	951827	C.R. LOMBARDIA	3-8/3/10	18/07/2024
ACCADEMIA CALCIO BERGAMO	952751	C.R. LOMBARDIA	8-60/8/10	10/08/2023
POLISPORTEVENTI	952755	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
TIGER	952870	C.R. LOMBARDIA	1-25/1/10	04/07/2024
SANTACRISTINESE	952966	C.R. LOMBARDIA	31-3/31/10	14/02/2025
LUXTRA MR	953108	C.R. LOMBARDIA	7-9/6/10	08/08/2024
ORATORIO SAN GIUSEPPE	953421	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
MANTOVA ACADEMY S.S.D. A R.L.	953540	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024

LOMBARDIA	953752	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
ASD POLISPORTIVA VOLTA BRESCIANA 1976	953791	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
TRE PONTI	953877	C.R. LOMBARDIA	5-8/5/10	01/08/2024
1908 CORSICO RD	953882	C.R. LOMBARDIA	4-5/4/10	25/07/2024
CUS LA STATALE	954838	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
ASD GUNNERS MILANO	954842	C.R. LOMBARDIA	2-2/3/10	11/07/2024
CENTRO GERBONE	954857	C.R. LOMBARDIA	5-8/5/10	01/08/2024
VICTORIA S.F.	954903	C.R. LOMBARDIA	7-9/6/10	08/08/2024
POLISPORTIVA ANDRATESEAPS	954922	C.R. LOMBARDIA	5-8/5/10	01/08/2024
LIETO COLLE	954950	C.R. LOMBARDIA	7-9/6/10	08/08/2024
SAN VIGILIO CALCIO	955089	C.R. LOMBARDIA	1-25/1/10	04/07/2024
ACADEMY PRO PATRIA CALCIO	955155	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
ONO SAN PIETRO	955180	C.R. LOMBARDIA	3-8/3/10	18/07/2024
FUTSAL BRESSANA SPORT	955226	C.R. LOMBARDIA	4-5/4/10	25/07/2024
POLISPORTIVA ORATORIO SUELLO ASD	955284	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
ASD RESURREZIONE SPORT	962100	C.R. LOMBARDIA	7-9/6/10	08/08/2024
A.S.D. ADRO	962178	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
ASD IL MOSAICO	962551	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NUOVA FONTANA	963008	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SERENO CALCIO	963026	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
A.S.D. UPN	963750	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. MARCHE

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
NUOVA OTTRANO 98	700224	C.R. MARCHE	6/12	10/07/2024
ATLETICO ASCOLI 2000	700407	C.R. MARCHE	7/12	18/07/2024
BOCASTRUM UNITED	700597	C.R. MARCHE	174/12	12/02/2025
JESINA CALCIO SRL	913982	C.R. MARCHE	10/12	30/07/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AUDAX PAGLIARE	915546	C.R. MARCHE	23/12	28/08/2024
NUOVA FALERIA CALCIO	917675	C.R. MARCHE	14/12	09/08/2024
REAL CASTELFIDARDO	918924	C.R. MARCHE	174/12	12/02/2025
INVICTA FUTSAL MACERATA	934063	C.R. MARCHE	7/12	18/07/2024
RECREATIVO P.S.E.	934324	C.R. MARCHE	7/12	18/07/2024
OLIMPIA P.S. GIORGIO	935984	C.R. MARCHE	70/12	18/10/2024
FUTSAL MONTEMARCIANO C5	951529	C.R. MARCHE	174/12	12/02/2025
BOCA CIVITANOVA A.	951551	C.R. MARCHE	174/12	12/02/2025
I.E.S. DINI	953658	C.R. MARCHE	6/12	10/07/2024
VIRTUS FORTITUDO 1950 SSD	954027	C.R. MARCHE	49/12	25/09/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. MOLISE

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
FIAMMA LARINO	81687	C.R. MOLISE	38-cu 38/26	09/10/2024
LE RONDINELLE	206734	C.R. MOLISE	131-cu 131/26	14/03/2025
MACCHIA VALFORTORE	918117	C.R. MOLISE	14-cu 14 /26	30/08/2024
GIOVENTU MACCHIAGODENESE	931031	C.R. MOLISE	38-cu 38/26	09/10/2024
BOYS MORCONE CAMPOLATTARO	931532	C.R. MOLISE	38-cu 38/26	09/10/2024
MIRANDA F.C.	941265	C.R. MOLISE	38-cu 38/26	09/10/2024
ACCADEMIA TRE PINI	942617	C.R. MOLISE	38-cu 38/26	09/10/2024
TURRIS	947551	C.R. MOLISE	38-cu 38/26	09/10/2024
SPORTING CAMPOBASSO	951929	C.R. MOLISE	38-cu 38/26	09/10/2024
POLISPORTIVA BOJANO A.D.	952034	C.R. MOLISE	78-CU 78/CR MOLISE	11/12/2024
PICCOLE AQUILE MONTENERO	954001	C.R. MOLISE	5-CU N. 5 /26	25/07/2024
F.C.D. BOYS CAMPOBASSO	962440	C.R. MOLISE	cu 81	31/01/2024
A.S.D. SARACENA FUTSAL	962449	C.R. MOLISE	139-cu/CR Molise	04/04/2025
A.S.D. TIFERSANNIO	962491	C.R. MOLISE	139-cu /CR MOLISE	04/04/2025

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
STRESA VERGANTE	62842	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	3/CR PVA	13/07/2024
CASSANO CALCIO	71286	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	4/CR PVA	20/07/2024
RAMATESE OMEGNA	203969	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	CU 103 CRPVA	06/06/2024
BRA	207000	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA		
VALTOURNENCHE CALCIO A 5	710054	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	27/CR PVA	26/09/2024
LEONE DEHON	710086	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	CU 103 CRPVA	06/06/2024
ASD AMATORI CALCIO GRANOZZESE	710657	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	8/CR PVA	02/08/2024
IVECO GROUP CALCIO	915846	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	2/CR PVA	11/07/2024
ATLETICO TORINO SSD AR.L.	917179	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	3/CR PVA	13/07/2024
MONTECRESTESE	921281	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	5/CR PVA	26/07/2024
LUPETTI BIANCHI STROPPIANA	922785	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	34/CR PVA	15/10/2024
ACCADEMIA C. GRUGLIASCO	932305	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	2/CR PVA	11/07/2024
POLISPORTIVA BARDONECCHIA	932532	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	27/CR PVA	26/09/2024
A.S.D. F.C.D. AZEGLIO	932534	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	34/CR PVA	15/10/2024
CASTELLETTO MONFERRATO	932652	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	11/CR PVA	26/08/2024
EUROPA BEVINGROS ELEVEN	935579	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	3/CR PVA	13/07/2024
CERES CALCIO A 5	938793	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	25/CR PVA	19/09/2024
ATLETICO PONT F.C.	941468	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	34/CR PVA	15/10/2024

PRO NOVARA	945192	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	70/CR PVA	23/01/2025
ACADEMY NOVARA	945569	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	CU 103 CRPVA	06/06/2024
OLIMPIA SOLERO QUATTORDIO	945770	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	4/CR PVA	20/07/2024
REFRANCORE	949502	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	34/CR PVA	15/10/2024
ATLETICO MIRAFIORI	949814	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	31/CR PVA	10/10/2024
FORTUNA MELIOR	952978	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	27/CR PVA	26/09/2024
BARACOA	953125	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	21/CR PVA	12/09/2024
CERVASCA	953255	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	34/CR PVA	15/10/2024
NEW COUNTRY	953703	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	34/CR PVA	15/10/2024
VDA AOSTA CALCIO 1911	953756	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	21/CR PVA	12/09/2024
FUTURA VENTI 21	953859	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	34/CR PVA	15/10/2024
ASD TOPLAYER	955194	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	11/CR PVA	26/08/2024
VERCELLI WOMAN	955218	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	34/CR PVA	15/10/2024
CEVER.MASSAZZA	955262	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	21/CR PVA	12/09/2024
ASD. ACADEMY CANAVESE	962118	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	25/CR PVA	19/09/2024
GSD DORMELLETO	962203	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	34/CR PVA	15/10/2024
A.S.D. REAL BORGARO	962212	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	6/CR PVA	27/07/2024
G.S. MONTEBUGLIO A.S.D.	962315	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	21/CR PVA	12/09/2024
A.S.D. LA BOLLENTE FUTSAL FRIENDS	962465	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	27/CR PVA	26/09/2024

ASSOCIAZIONE ORATORIO SANTANNA - APS	962466	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	2/CR PVA	11/07/2024
ASD REAL VENARIA	962490	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	34/CR PVA	15/10/2024
A. S. D. FUTSAL BUSSOLENO	962511	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	2/CR PVA	11/07/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. PUGLIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
BARLETTA CALCIO A CINQUE	82406	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
MAROSO CANDELA	720492	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
STELLA AZZURRA CERIGNOLA	910310	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
CALCIO ALBEROBELLO	911736	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
ZOLLINO A.S.D.	912293	C.R. PUGLIA	34/14	02/09/2024
TALSANO	913255	C.R. PUGLIA	18/14	01/08/2024
S.P. AZZURRA TREPZZI	913353	C.R. PUGLIA	5/14	05/07/2024
FUTSAL BRINDISI	914440	C.R. PUGLIA	11/14	18/07/2024
MARGHERITA DI SAVOIA	918356	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
COCOON FASANO	919206	C.R. PUGLIA	63/14	26/09/2024
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA BELLAVISTA	920015	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
CENTRO SPORTIVO LIG 2.0 S.S.D. A R.L.	922803	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
NEW TEAM NOCI	931015	C.R. PUGLIA	5/14	05/07/2024
EVERGREEN A.S.D.	931237	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
CIVITAS CONVERSANO 1924	935051	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
GRECIA CALCIO CURSI	936514	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
CAPURSELLO	937062	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOCCER SCHOOL POLIGNANO	938417	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
ERCHIE	938882	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
AMICI GIALLOROSSI	941105	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
ACCADEMIA CALCIO MESAGNE	941175	C.R. PUGLIA	50/14	13/09/2024
VIRTUS LECCE	941913	C.R. PUGLIA	40/14	06/09/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VILLA CASTELLI	943581	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
GRUMESE 1919	943618	C.R. PUGLIA	30/14	29/08/2024
NUOVA SPORTURI	943726	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
VICO	944239	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024

PRO CALCIO ALTAMURA	944274	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
FUTURA	947100	C.R. PUGLIA		
A.S.D. FOOTBALL SANNICANDRO	947549	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
JUVENILIA FOGGIA	947927	C.R. PUGLIA	192/14	07/02/2025
NOX MOLFETTA	947969	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
PUBLIC	949998	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
GIOVENTU SAN VITO	950561	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
CLUB PONTELAMA 1983	950596	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
VIRTUS ACADEMY	951672	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
GIOVENTU CARMIANO	952131	C.R. PUGLIA	30/14	29/08/2024
BLACK WHITE LEVERANO	952133	C.R. PUGLIA	16/14	30/07/2024
MASSAFRA CALCIO	952293	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
POLIS TERLIZZI	952366	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
MARTINA ACADEMY	953045	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
LA TORITTESE	953142	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
MEC SPORT	953276	C.R. PUGLIA	43/14	09/09/2024
PRO SAN CATALDO LECCE	953289	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
CELLINO CALCIO	953337	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
REAL COLLEPASSO	953406	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
WARRIORS CALCIO BARI	953439	C.R. PUGLIA	63/14	26/09/2024
NEXT STARS	953821	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
CALCIO LIMA E DA SILVA	953978	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
SOGLIANO CAVOUR 2021	954076	C.R. PUGLIA	25/14	21/09/2024
SOCCER SCHOOL STARS	954401	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
OLYMPIA MONTE SANT ANGELO	954434	C.R. PUGLIA	5/14	05/07/2024
PARROCCHIA IMMACOLATA	955060	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
SPORT ZONE ZAPPONETA	955508	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
FOOTBALL GALATINA A.S.D.	955557	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GROTTE	962391	C.R. PUGLIA	67/14	02/10/2024
A.S.D. LESINA CALCIO	962507	C.R. PUGLIA	87/14	22/10/2024

U.S.D. SALENTINA CALCIO	962510	C.R. PUGLIA	63/14	26/09/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIRTUS CARMIANO	962532	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA STELLA MARINS	962534	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
A.S.D. VIRTUS STORNARELLA	962614	C.R. PUGLIA	171/14	21/01/2025
WE SPORT ASD	962817	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
A.S.D. AZZURRA TREPUIZZI	963471	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. SARDEGNA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
AZZANI	5080	C.R. SARDEGNA	172	13/06/2024
LANUSEI CALCIO	75394	C.R. SARDEGNA	157-3.2.5./15	13/05/2025
A.S.D. POLISPORTIVA OLIMPIA ARBUS	730506	C.R. SARDEGNA	157-3.2.5./15	13/05/2025
ORIONE 96	730511	C.R. SARDEGNA	159-3.2.4./15	16/05/2025
LACONI	730561	C.R. SARDEGNA	172	13/06/2024
ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW CODRONGIANOS	917887	C.R. SARDEGNA	157-3.2.5./15	13/05/2025
UTA 1990	921712	C.R. SARDEGNA	6-6/6	23/07/2024
DON VITO SGUOTTI	931471	C.R. SARDEGNA	157-3.2.5./15	13/05/2025
SOLARUSSA 2012	936115	C.R. SARDEGNA	28-28/15	03/10/2024
ATLETICO CALCIO 2014	941841	C.R. SARDEGNA	172	13/06/2024
ACS DRILLOS TEAM	942141	C.R. SARDEGNA	172	13/06/2024
ATLETICO LOTZORAI	945099	C.R. SARDEGNA	28-15/15	03/10/2024
VALLERMOSA 2015	948359	C.R. SARDEGNA	28-28/15	03/10/2024
MARA 1974	949350	C.R. SARDEGNA	2/2	12/07/2024
ASDP S. MARIA REGINA TOTTUBELLA	949829	C.R. SARDEGNA	157-3.2.5./15	13/05/2025
CALASETTA	950095	C.R. SARDEGNA	18-18/15	12/09/2024
SANTA BARBARA NURECI	952019	C.R. SARDEGNA	28-28/15	03/10/2024
FUTSAL QUARTU	952480	C.R. SARDEGNA	45-3.2.6./15	31/10/2024
THIESINA 2020	953301	C.R. SARDEGNA	32-32/15	10/10/2024
SINDIA	954312	C.R. SARDEGNA	123-3.2.5./15	13/03/2025
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SULCIS FUTSAL	955293	C.R. SARDEGNA	40-3.2.3./15	22/10/2024
ATLETICO MUROS	955424	C.R. SARDEGNA	172	13/06/2024
SANTA MARIA DI PISA	955452	C.R. SARDEGNA	157-3.2.5./15	13/05/2025
GREEN PARK ARL	955590	C.R. SARDEGNA	65-3.2.6./15	28/11/2024
GUASILA CALCIO 2022	955608	C.R. SARDEGNA	157-3.2.5./15	13/05/2025
ATLETICO NARCAO 22	955617	C.R. SARDEGNA	13/15	29/08/2024

F4M SELARGIUS	955635	C.R. SARDEGNA	28-28/15	03/10/2024
FOOTBALL F.B.	955811	C.R. SARDEGNA	157-3.2.5./15	13/05/2025
CALCIO SORSO 23 A.S.D.	962328	C.R. SARDEGNA	157-3.2.5./15	13/05/2025
A.S.D. POLISPORTIVA PARROCCHIALE INTERRIOS	962650	C.R. SARDEGNA	18-18/15	12/09/2024
ASD FRASSATI IGLESIAS	962735	C.R. SARDEGNA	157-3.2.5./15	13/05/2025
A.S.D. ATLETICA PABILLONIS	962778	C.R. SARDEGNA	2/2	12/07/2024
A.S.D. SEUNIS 2004	962824	C.R. SARDEGNA	172	13/06/2024
ASD DOMUS DE MARIA 95	963915	C.R. SARDEGNA	157-3.2.5./15	13/05/2025

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. SICILIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
AQUILA	59640	C.R. SICILIA	53-LND/segreteria	28/08/2024
POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ROCCAACQUEDOLCESE	71347	C.R. SICILIA	137- LND/SEGRETERIA	15/10/2024
KAMARAT	72441	C.R. SICILIA	45/16	21/08/2024
DON ORIONE	203319	C.R. SICILIA	539-sgs 147/U16	14/05/2025
A.S.D. AVERNA	205925	C.R. SICILIA	539-sgs 147/u16	14/05/2025
PALERMO	500471	C.R. SICILIA	100- LND/SEGRETERIA	25/09/2024
FORESE	740113	C.R. SICILIA	31-Sgs 07/16	05/08/2024
RODI MILICI	740389	C.R. SICILIA	54-Ind/segreteria	29/08/2024
LA MADONNINA	740394	C.R. SICILIA	100-Ind/segreteria	25/09/2024
BRONTE	740557	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
SANTA MARIA DELLA DAJNA	911217	C.R. SICILIA	499	19/06/2024
FREE TIME CLUB	911847	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
ACCADEMIA CALCIO RAGUSA	913126	C.R. SICILIA	7-Sgs 02/16	03/07/2024
CITTÀ BAGHERIA MADRICE	917006	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
ATLETICO CASSIBILE	918475	C.R. SICILIA	10-Ind/cr sicilia	05/07/2024
MONREALE CALCIO	918942	C.R. SICILIA	100-Ind/segreteria	25/09/2024
SANTA VENERINA	920030	C.R. SICILIA	539-sgs 147/u16	14/05/2025
CITTÀ DI MASCALUCIA	920078	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
CL CALCIO	920991	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
ATLETICO HYBLEA	932869	C.R. SICILIA	223-sgs 61/16	26/11/2024
LUDOS ALCAMO	932892	C.R. SICILIA	7-Sgs 02/16	03/07/2024
ASD CITTÀ DI ROSOLINI 2020	933146	C.R. SICILIA	48-Ind/segreteria	26/08/2024
REAL CASALE	934290	C.R. SICILIA	266 LND	09/01/2024
CITTÀ DI LINGUAGLOSSA	934944	C.R. SICILIA		
CITTÀ DI SALEMI	936353	C.R. SICILIA	85-Ind/segreteria	18/09/2024
MONTALBANO	936460	C.R. SICILIA	51- LND/SEGRETERIA	27/08/2024

FUTSAL GELA	936467	C.R. SICILIA	121-lnd/segreteria	07/10/2024
SAN GIORGIO VICARI	936909	C.R. SICILIA	111-lnd/segreteria	01/10/2024
ATLETICO VITTORIA	936949	C.R. SICILIA	7-Sgs 02/16	03/07/2024
CATANIA S.PIO X A R.L.	938006	C.R. SICILIA	79-lnd/segreteria	13/09/2024
SANTA LUCIA	938751	C.R. SICILIA	7-Sgs 02/16	03/07/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIRTUS MILAZZO	938787	C.R. SICILIA	183-lnd/segreteria	04/11/2024
SAN BENEDETTO IL MORO	941267	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
STELLA ROSSA SANTA TECLA	941773	C.R. SICILIA	127-lnd/segreteria	09/10/2024
RIVER	941966	C.R. SICILIA	81-lnd/segreteria	17/09/2024
MUFARA POLIZZI A.S.D.	942123	C.R. SICILIA	7-Sgs 02/16	03/07/2024
A.S.D. MERIVEN CALCIO A 5	943105	C.R. SICILIA	121-lnd/segreteria	07/10/2024
VIZZINI CALCIO 2015	944236	C.R. SICILIA	30-LND/segreteria	05/08/2024
CUSN CALTANISSETTA	944418	C.R. SICILIA	7-Sgs 02/16	03/07/2024
POLISPORTIVA DILETTANTISTICA VIRTUS AVOLA	945213	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
CITTÀ DI MAZARA	945623	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
RIPOSTO CALCIO 2016	945873	C.R. SICILIA	137-lnd/segreteria	15/10/2024
FEMMINILE MARSALA	946296	C.R. SICILIA	28-lnd/segreteria	31/07/2024
ATLETICO PAGLIARA	947645	C.R. SICILIA	137- LND/SEGRETERIA	15/10/2024
PG PRO CALCIO CATANIA	947728	C.R. SICILIA	31-Sgs 07/16	05/08/2024
ASD ERACLEA MINOA CALCIO	948182	C.R. SICILIA	115-lnd/segreteria	03/10/2024
OLIVARELLA	949546	C.R. SICILIA	144-lnd/segreteria	17/10/2024
VE.CO. CALCIO A 5 PALERMO	949956	C.R. SICILIA	45/16	21/08/2024
POLISPORTIVA LA RIESINA	949960	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
BELVEDERE PIEDIMONTE	950177	C.R. SICILIA	100- LND/SEGRETERIA	25/09/2024
CITTÀ DI PRIOLO	950245	C.R. SICILIA	121-lnd/segreteria	07/10/2024
CITTÀ DI FRANCAVILLA	950249	C.R. SICILIA	183-lnd/segreteria	04/11/2024
ROMETTA	950268	C.R. SICILIA	110-sgs 30/16	01/10/2024
SAN PIO X 1973	950282	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025

JUNIOR RAMACCA	950286	C.R. SICILIA	137-Ind/segreteria	15/10/2024
ATLETICO VILLALBA	950328	C.R. SICILIA	98-Ind/segreteria	24/09/2024
ASD ATOMO NETWORKS	951367	C.R. SICILIA	96-Ind/segreteria	23/09/2024
FOOTBALL CLUB MARSALA	951588	C.R. SICILIA	28-Ind/segreteria	31/07/2024
SOCCER CLUB ARAGONA	952077	C.R. SICILIA	7-Sgs 02/16	03/07/2024
TREMESTIERESE CALCIO	952449	C.R. SICILIA	45/16	21/08/2024
SP ULISSE VILLAFRANCA T.	952462	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
CORAX GRANITI	952470	C.R. SICILIA	7-Sgs 02/16	03/07/2024
REAL TERMINI FUTSAL	952862	C.R. SICILIA	115-Ind/segreteria	03/10/2024
VIRTUS ISPICA 2020	952945	C.R. SICILIA	137-Ind/segreteria	15/10/2024
CITTÀ DI TAORMINA	952954	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
UCM BIANCAVILLA	953075	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
ACADEMY FICARRA	953182	C.R. SICILIA	7-Sgs 02/16	03/07/2024
NEW GRANITI CALCIO	953395	C.R. SICILIA	144-Ind/segreteria	17/10/2024
SCUOLA PORTIERI E. SALONIA	953428	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
CITTÀ DI PALAGONIA CALCIO	953465	C.R. SICILIA	79-Ind/segreteria	13/09/2024
REAL FICUZZA CALCIO A 5	953482	C.R. SICILIA	499	19/06/2024
REAL LICATA	954103	C.R. SICILIA	100-LND/SEGRETERIA	25/09/2024
PRIOLO ACADEMY	954106	C.R. SICILIA	26-LND/segreteria	30/07/2024
VIGOR C.P.	954182	C.R. SICILIA	111-Ind/segreteria	01/10/2024
JATO	954318	C.R. SICILIA	338	23/02/2024
FOOTBALL TRIBE	954419	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
FOOTBALL CLUB GALILEI	954442	C.R. SICILIA	7-Sgs 02/16	03/07/2024
S.S. LEONZIO 1909	954768	C.R. SICILIA	45/16	21/08/2024
A.S.D. ACADEMY CASTELDACCIA	955272	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
VALGUARNERA	955401	C.R. SICILIA	7-Sgs 02/16	03/07/2024
CITTÀ DI MONTELEPRE	955404	C.R. SICILIA	121-Ind/segreteria	07/10/2024
KAMIKOS	955414	C.R. SICILIA	81-Ind/segreteria	17/09/2024
HIERA	955422	C.R. SICILIA	7-Sgs 02/16	03/07/2024
GARDEN SPORT	955440	C.R. SICILIA	121-Ind/segreteria	07/10/2024

ATLETICO ISOLA FUTSAL	955464	C.R. SICILIA	499	19/06/2024
SEGESTA	955468	C.R. SICILIA	81-Ind/segreteria	17/09/2024
FUTSAL PAOLINI	955518	C.R. SICILIA	81-Ind/segreteria	17/09/2024
DATTILO	955533	C.R. SICILIA	53- LND/SEGRETERIA	28/08/2024
REAL ASSORO	955562	C.R. SICILIA	183-Ind/segreteria	04/11/2024
FULL GIM	955633	C.R. SICILIA	51- LND/SEGRETERIA	27/08/2024
CGP GIOVANNI PAOLO II	955661	C.R. SICILIA	7-Sgs 02/16	03/07/2024
WOMEN S FOOTBALL CLUB	955682	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SAN PAOLO	962384	C.R. SICILIA	54-Ind/segreteria	29/08/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EMMEGI CALCIO TORREGROTTA	962390	C.R. SICILIA	54-Ind/segreteria	29/08/2024
ASD JUVETERRANOVAGELA	962392	C.R. SICILIA	127-Ind/segreteria	09/10/2024
RINASCITA PARTANNA CALCIO A.S.D.	962413	C.R. SICILIA	137-Ind/segreteria	15/10/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SALINA YOUNG	962485	C.R. SICILIA	183-Ind/segreteria	04/11/2024
A.S. CITTÀ DI PETTINEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA	962502	C.R. SICILIA	137- LND/SEGRETERIA	15/10/2024
ASD MONTEPELLEGRINO	962549	C.R. SICILIA	146-Ind/segreteria	18/10/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SAVOCA SOCCER	962567	C.R. SICILIA	126-sgs 33/16	09/10/2024
POLISPORTIVA NUOVA PRO NISSA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	962637	C.R. SICILIA	127-Ind/segreteria	09/10/2024
ASD CLUB P5 CRUILLAS	962638	C.R. SICILIA	137-Ind/segreteria	15/10/2024
A.S.D. P.G.S. DON BOSCO	962641	C.R. SICILIA	119- LND/SEGRETERIA	04/10/2024
A.S.D. AGRIGENTINA CALCIO	962649	C.R. SICILIA	100- LND/SEGRETERIA	25/09/2024
SAN GIOVANNI APOSTOLO - ADULARIA ASD	962682	C.R. SICILIA	137-Ind/segreteria	15/10/2024
A.S.D. STEP OF DANCE	962687	C.R. SICILIA	137-Ind/segreteria	15/10/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LAVANDERIA CATERINA LO. GI. C5	962689	C.R. SICILIA	137-Ind/segreteria	15/10/2024

TARTARUGHINO "ASD"	962697	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA STRASATTI	962748	C.R. SICILIA	137-lnd/segreteria	15/10/2024
ATLETICO BUTERA A.S.D.	963356	C.R. SICILIA	127-lnd/segreteria	09/10/2024
ASD ACADEMY CANICATTI	963424	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
A.S.D. VIRTUS CASTELLAMMARE 2024	963609	C.R. SICILIA	409-lnd/segreteria	10/03/2025
ASD PARALIMPICA " MIMI RODOLICO" MAZARA	963664	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
A.S.D. PROGETTO CALCIO 2019	963807	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING ATENE KIDS	963866	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. TOSCANA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
CALDANA	8570	C.R. TOSCANA	75/crt	17/04/2025
A. FORNOLI A.S.D.	750420	C.R. TOSCANA	1/CRT	04/07/2024
VERAG VILLAGGIO CALCIO A5	750687	C.R. TOSCANA	1/CRT	04/07/2024
GIOVANIGRANATA MONSUMMANO	914321	C.R. TOSCANA	22/crt	20/09/2024
EMPOLI GIOVANI	915736	C.R. TOSCANA	42/crt	12/12/2024
A.S.D. HELLAS CHIESINA	922672	C.R. TOSCANA	1/CRT	04/07/2024
GIALLOOROSI SANMINIATO BC	940873	C.R. TOSCANA	53/crt	06/02/2025
LA CELLA	940892	C.R. TOSCANA	53/CRT	06/02/2025
LUCCHESI FEMMINILE	941281	C.R. TOSCANA	20/CRT	17/09/2024
CALDINE A.S.D.	943537	C.R. TOSCANA	48/crt	16/01/2025
PETRARCA CALCIO	945452	C.R. TOSCANA	48/crt	16/01/2025
GRIGNANO ASD	947193	C.R. TOSCANA	3/CRT	19/07/2024
VALLIZERI	949721	C.R. TOSCANA	48/crt	16/01/2025
A.S.D ACADEMY C.G. AGLIANESE	951505	C.R. TOSCANA	48/crt	16/01/2025
ASD UNIONE SPORT FIRENZE CITY	952745	C.R. TOSCANA	1/CRT	04/07/2024
OLIMPIACOLLE SRL	953231	C.R. TOSCANA	1/CRT	04/07/2024
GRANDUCATO A.S.D.	954869	C.R. TOSCANA	3/CRT	19/07/2024
ORBETELLO FUTSAL 2022	955160	C.R. TOSCANA	4/CRT	24/07/2024
NO SENSE PRATO C5	955201	C.R. TOSCANA	20/CRT	17/09/2024
SPORTING CAMAIORE	955210	C.R. TOSCANA	28/17	10/10/2024
SECURJOB FOOTBALL CLUB	955212	C.R. TOSCANA	20/CRT	17/09/2024
RIONESE CALCIO 1982	955215	C.R. TOSCANA	4/CRT	24/07/2024
A.S.D. NUOVA ARCILLE	962038	C.R. TOSCANA	75/CRT	17/04/2025
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MARINA DI MASSA 2023	962287	C.R. TOSCANA	20/CRT	17/09/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. UMBRIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
VIOLE	917619	C.R. UMBRIA	9/19	31/07/2024
A. BARBERINI FLAMINIA	934554	C.R. UMBRIA	42-BIS/C.R.Umbria	23/09/2024
ACCADEMIA CALCIO TERNI	937746	C.R. UMBRIA	146/19	19/02/2025
GIOVANILE DERUTASANNICOLO	943317	C.R. UMBRIA	146/19	19/02/2025
POZZO	945516	C.R. UMBRIA	22/19	27/08/2024
UMBERTIDE COSMOS	951837	C.R. UMBRIA	31/C.R.Umbria	06/09/2024
SES PERUGIA ACADEMY ASD	951974	C.R. UMBRIA	146/19	19/02/2025
VIRTUS GUALDO	955066	C.R. UMBRIA	42-BIS/C.R.Umbria	23/09/2024
DERUTA CALCIO	955173	C.R. UMBRIA	10/19	01/08/2024
ASD MONTEBELLO	962319	C.R. UMBRIA	62-BIS/19	23/10/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. VENETO

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
CHIEVO VERONA S.R.L.	9830	C.R. VENETO	85-C.U. n. 85/CR Veneto	19/03/2025
MONTE PRODECO S.S.D. A R.L.	10210	C.R. VENETO	22-C.U. 22/C.R. Veneto	30/08/2024
ZEVIO 1925 SCSSD A R.L.	57550	C.R. VENETO	120-C.U. 120/20	26/06/2024
EDERA VERONETTA	59316	C.R. VENETO	22-C.U. 22/C.R.Veneto	30/08/2024
CARPANEDO TEOLO CALCIO	74055	C.R. VENETO	12-C.U.n. 12/C.R. Veneto	31/07/2024
LA SACCISICA	780717	C.R. VENETO	19-C.U. n. 19/C.R.Veneto	21/08/2024
ISOLA 5	914546	C.R. VENETO	12-Com.12/20	31/07/2024
FUTSAL ALL BLACKS	920811	C.R. VENETO	121-Com.121/20	28/06/2024
PAPOZZE 2009	930858	C.R. VENETO	22-C.U. 22/C.R. Veneto	30/08/2024
A.S.D. NEW CASTLE FUTSAL	937930	C.R. VENETO	n.118 CRV-LND	19/06/2024
REAL THIENE	938090	C.R. VENETO	22-Com.22 CRV/20	30/08/2024
CANARO	941428	C.R. VENETO	28-C.U. n. 28/CR Veneto	13/09/2024
CALCIO BURANO 2015	943470	C.R. VENETO	72-C.U. n. 73/CR Veneto	07/02/2025
VENEZIA 1907	943473	C.R. VENETO	103-C.U. 103/C.R. Veneto	14/05/2025
SPORTING NOVENTA	947458	C.R. VENETO	10-C.U. n. 10/C.R. Veneto	24/07/2024
MEDWORK ARZERGRANDE C5	947490	C.R. VENETO	10-Com.10/20	24/07/2024
ROVERDICRE	947540	C.R. VENETO	19-C.U.n. 19/C.R. Veneto	21/08/2024
LOBOS NOVENTA	951596	C.R. VENETO	9-9/20	22/07/2024
CUS PADOVA	951904	C.R. VENETO	10-Com.10/20	24/07/2024
ZAI GOLOSINE CALCIO 2016	952929	C.R. VENETO	120-C.U. 120/20	26/06/2024
ASOLOCALCIO2020	953061	C.R. VENETO	70-CU 70/CR VENETO	29/01/2025

BERICI FOOTBALL CLUB	953708	C.R. VENETO	22-C.U. n. 22/C.R.Veneto	30/08/2024
SPORTING POSSAGNO	953862	C.R. VENETO	9-CU 9 CRV/20	22/07/2024
UNICA S.S.D. A R.L.	954778	C.R. VENETO	72-C.U. n. 72/C.R. Veneto	05/02/2025
ACADEMY MESTRE C5	954867	C.R. VENETO	120-Com. 120/20	26/06/2024
REAL CAMPODORESE	955125	C.R. VENETO	22-C.U. 22/C.R. Veneto	30/08/2024
MARCA FUTSAL	955139	C.R. VENETO	120-Com.120/20	26/06/2024
ASOLANA ACADEMY	955564	C.R. VENETO	70-C.U.70/CR VENETO	29/01/2025
F.C. CLIVENSE LADY A.S.D.	962116	C.R. VENETO	10-Com.10/20	24/07/2024
ASD LA PIOMBINESE CALCIO A 5	962334	C.R. VENETO	22-Com.22 CRV/20	30/08/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CALCIO S. LUCIA	963881	C.R. VENETO	72-CU.72 CRV/CR.VENETO	05/02/2025

Comitato/Divisione/Dipartimento: Divisione Nazionale Calcio 5

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
FUTSAL PISTOIA	750525	Divisione Nazionale Calcio 5	7/23	22/07/2024
FUTSAL PERUGIA	770197	Divisione Nazionale Calcio 5	7/23	22/07/2024
CITTÀ DI MESTRE	919059	Divisione Nazionale Calcio 5	7/23	22/07/2024
FUTSAL PRANDONE	932729	Divisione Nazionale Calcio 5	7/23	22/07/2024
VIRTUS CIAMPINO	936248	Divisione Nazionale Calcio 5	7/23	22/07/2024
CITTÀ DI TARANTO	938489	Divisione Nazionale Calcio 5	7/23	22/07/2024
DALIA MANAGEMENT	952211	Divisione Nazionale Calcio 5	7/23	22/07/2024
A.S.D. SPORTING CIAMPINO FUTSAL	953726	Divisione Nazionale Calcio 5	7/23	22/07/2024
PUCETTA CALCIO	953749	Divisione Nazionale Calcio 5	7/23	22/07/2024
WOMEN ROMA CALCIO A 5	953967	Divisione Nazionale Calcio 5	7/23	22/07/2024
BFC 1909 FUTSAL SSDARL	954788	Divisione Nazionale Calcio 5	7/23	22/07/2024



COMUNICATO UFFICIALE N. 16 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 1/AA al n. 8/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 770 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Genuino DOTA, Raffaele MARSEGLIA, Giuseppe CANGIO, Roccandrea DIPINTO, Mauro CIPOLLINO, Precious OSAKUE, Luca DE NINNO, Michele PANARELLI, Gerardo William VALENTINO, Luigi STUFANO, Ebrima DARBOE, Antonio Donato DICORATO, Rezart TAFLAJ, Marco STRIPPOLI, Gerardo MANFREDI, Francesco PALMIERI, Matteo BISCARI e della società A.S.D. BOVINO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Genuino DOTA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare valedoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Giuseppe Cangio, Rocco Andrea Dipinto, Mauro Cipollino, Precious Osakue, Luca De Ninno, Michele Panarelli, Francesco Palmieri, Gerardo William Valentino, Luigi Stufano, Ebrima Darboe, Antonio Donato Dicorato, Rezart Taflaj, Marco Strippoli e Gerardo Manfredi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi nonostante il fatto che, benché svincolati per inattività della società di appartenenza A.S.D. Virtus Stornarella, non potessero essere tesserati per la A.S.D. Bovino Calcio in quanto hanno precedentemente preso parte alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valedole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zaponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Raffaele MARSEGLIA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell'incontro A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025 valedole per il girone A del campionato di Seconda Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadre schierata dalla società A.S.D. Bovino Calcio nella quale sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Giuseppe Cangio, Rocco Andrea Dipinto, Mauro Cipollino, Precious Osakue, Luca De Ninno, Michele Panarelli, Francesco Palmieri, Luigi Stufano, Ebrima Darboe, Antonio Donato Dicorato, Rezart Taflaj, Marco Strippoli e Gerardo Manfredi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi nonostante il fatto che, benché svincolati per inattività della società di appartenenza A.S.D. Virtus Stornarella, non potessero essere tesserati per la A.S.D. Bovino Calcio in quanto hanno precedentemente preso parte alla gara A.S.D. Virtus Stornarella

– Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria;

Giuseppe CANGIO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Roccandrea DIPINTO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Mauro CIPOLLINO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Precious OSAKUE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Luca DE NINNO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Michele PANARELLI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Gerardo William VALENTINO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società

A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Luigi STUFANO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Ebrima DARBOE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Antonio Donato DICORATO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso

parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zaponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Rezart TAFLAJ, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zaponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Marco STRIPPOLI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Gerardo MANFREDI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D.

Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Francesco PALMIERI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Matteo BISCARI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bovino Calcio, consentito e non impedito la partecipazione, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, alle gare di seguito indicate - tutte valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria - dei calciatori sigg.ri Giuseppe Cangio, Rocco Andrea Dipinto, Mauro Cipollino, Precious Osakue, Luca De Ninno, Michele Panarelli, Francesco Palmieri, Gerardo William Valentino, Luigi Stufano, Ebrima Darboe, Antonio Donato Dicorato, Rezart Taflaj, Marco Strippoli e Gerardo Manfredi sebbene gli stessi, benché svincolati per inattività dalla società A.S.D. Virtus Stornarella, non potessero essere tesserati per la società dallo stesso rappresentata per avere precedentemente preso parte alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria, e nello specifico: i calciatori sigg.ri Giuseppe Cangio, Rocco Andrea Dipinto, Mauro Cipollino, Precious Osakue, Francesco Palmieri, Luigi Stufano, Ebrima Darboe, Antonio Donato Dicorato e Rezart Taflaj alle gare A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025, Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025; il calciatore sig. Gerardo William Valentino alle gare A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025; il calciatore sig. Marco Strippoli alle gare Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia

Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025; il calciatore sig. Luca De Ninno alle gare A.S.D. Bovino Calcio- A.S.D. Real Zaponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025; il calciatore sig. Gerardo Manfredi alle gare A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025; il calciatore sig. Michele Panarelli alle gare A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zaponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

A.S.D. BOVINO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Matteo Biscari, Genuino Dota, Raffaele Marseglia, Giuseppe Cangio, Rocco Andrea Dipinto, Mauro Cipollino, Precious Osakue, Luca De Ninno, Michele Panarelli, Francesco Palmieri, Gerardo William Valentino, Luigi Stufano, Ebrima Darboe, Antonio Donato Dicorato, Rezart Taflaj, Marco Strippoli e Gerardo Manfredi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Genuino DOTA,
 - Sig. Raffaele MARSEGLIA,
 - Sig. Giuseppe CANGIO,
 - Sig. Roccandrea DIPINTO,
 - Sig. Mauro CIPOLLINO,
 - Sig. Precious OSAKUE,
 - Sig. Luca DE NINNO,
 - Sig. Michele PANARELLI,
 - Sig. Gerardo William VALENTINO,
 - Sig. Luigi STUFANO,
 - Sig. Ebrima DARBOE,
 - Sig. Antonio Donato DICORATO,
 - Sig. Rezart TAFLAJ
 - Sig. Marco STRIPPOLI
 - Sig. Gerardo MANFREDI
 - Sig. Francesco PALMIERI
 - Sig. Matteo BISCARI
 - Società A.S.D. BOVINO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Matteo BISCARI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Genuino DOTA,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele MARSEGLIA,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Giuseppe CANGIO,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Roccandrea DIPINTO,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Mauro CIPOLLINO,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Precious OSAKUE,
 - 5 (cinque) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Luca DE NINNO,
 - 5 (cinque) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Michele PANARELLI,
 - 5 (cinque) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Gerardo William VALENTINO,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Luigi STUFANO,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Ebrima DARBOE,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Antonio Donato DICORATO,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Rezart TAFLAJ,
 - 5 (cinque) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Marco STRIPPOLI,
 - 5 (cinque) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Gerardo MANFREDI,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Francesco PALMIERI,
 - 5 (cinque) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Matteo BISCARI,
 - € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda e 9 (nove) punti di penalizzazione da scontare nel campionato di Seconda Categoria della s.s. 2025/2026 per la società A.S.D. BOVINO CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 804 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Bruno BACCHI, Angelo PAGLIACCI e della società A.S.D. VIRTUS C. ACQUAPENDENTE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Bruno BACCHI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus C. Acquapendente, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. E), del regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025 a decorrere dal 19.12.2024, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dell'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. E), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 19.12.2024 al 29.4.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria al sig. Angelo Pagliacci, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Angelo PAGLIACCI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Virtus C. Acquapendente, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. E), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 19.12.2024 al 29.4.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società della società A.S.D. Virtus C. Acquapendente militante nel campionato di Seconda Categoria pur essendo sprovvisto della qualifica di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. VIRTUS C. ACQUAPENDENTE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati il sig. Bruno Bacchi ed il sig. Angelo Pagliacci all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Bruno BACCHI,
 - Sig. Angelo PAGLIACCI,
 - Società A.S.D. VIRTUS C. ACQUAPENDENTE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Bruno BACCHI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Bruno BACCHI,
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Angelo PAGLIACCI,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VIRTUS C. ACQUAPENDENTE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 836 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele FOLGORI, Claudio DE ANGELIS e della società A.S.D. VIRTUS REA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Daniele FOLGORI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Virtus Rea, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ec), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 14 dicembre 2024 al termine del campionato della stagione sportiva 2024 – 2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone D del campionato di Seconda Categoria ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 14 dicembre 2024 al termine del campionato della stagione sportiva 2024 – 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone D del campionato di Seconda Categoria al sig. Claudio De Angelis nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Claudio DE ANGELIS, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Virtus Rea, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 14 dicembre 2024 al termine del campionato della stagione sportiva 2024-2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società ASD Virtus Rea militante nel girone D del campionato di Seconda Categoria pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. VIRTUS REA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Daniele Folgori e Claudio De Angelis all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Daniele FOLGORI,
 - Sig. Claudio DE ANGELIS,
 - Società A.S.D. VIRTUS REA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Daniele FOLGORI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Daniele FOLGORI,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Claudio DE ANGELIS,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. VIRTUS REA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 703 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Davide VALENSISE, Rocco Simone FONTE, Giuseppe CATALANO e della società A.S.D. LAUREANA 2021, avente ad oggetto la seguente condotta:

Davide VALENSISE, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Laureana 2021:

- violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Laureana 2021, alla gara F.C.D. Rombiolese - A.S.D. Laureana 2021 del 15.12.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria (sospesa al trentottesimo minuto del secondo tempo e conclusa in data 29.12.2024), senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Rocco Simone FONTE, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Laureana 2021, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Laureana 2021 in occasione dell'incontro F.C.D. Rombiolese - A.S.D. Laureana 2021 del 15.12.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria (sospeso al trentottesimo minuto del secondo tempo e concluso in data 29.12.2024), nella quale è indicato il nominativo del sig. Davide Valensise attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;

Giuseppe CATALANO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Laureana 2021, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Laureana 2021, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Davide Valensise nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Laureana 2021 alla gara F.C.D. Rombiolese - A.S.D. Laureana 2021 del 15.12.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria (sospesa al trentottesimo minuto del secondo tempo e conclusa in data 29.12.2024); nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

A.S.D. LAUREANA 2021, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto sicteà per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Giuseppe Catalano e Rocco Simone Fonte

ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Davide Valensise ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Davide VALENSISE,
 - Sig. Rocco Simone FONTE,
 - Sig. Giuseppe CATALANO,
 - Società A.S.D. LAUREANA 2021, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe CATALANO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Davide VALENSISE,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Rocco Simone FONTE,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe CATALANO,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel campionato di Prima categoria della SS 2025- 2026 per la società A.S.D. LAUREANA 2021;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 825 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea SALZANO, Gianluca MARZULLO, Antonio Paolo CECECOTTO e della società POL. D. CITTA' DI CIAMPINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea SALZANO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società Pol. D. Città di Ciampino, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 comma 2 e 38 comma 1 delle N.O.I.F., e dagli art. 35 comma 1 e 39 comma 1 lett. Gc) del Regolamento del Settore Tecnico nonché dall'art. 1 lett. c) del C.U. n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso svolto durante la stagione sportiva 2024-2025 la funzione di allenatore della categoria pulcini, pur essendo tesserato per la società Pol. D. Città di Ciampino solo come dirigente accompagnatore ed essendo in possesso di qualifica "Licenza D" e quindi sprovvisto dell'abilitazione necessaria richiesta, nonché per non avere richiesto ed ottenuto l'obbligo di sospensione dall'Albo del settore tecnico per espletare attività di Dirigente Accompagnatore durante la stagione sportiva 2024-2025;

Gianluca MARZULLO, soggetto non tesserato ma in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Pol. D. Città di Ciampino, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva perché, pur in assenza di tesseramento durante la stagione sportiva 2024-2025, ha di fatto collaborato per l'attività organizzativa della Scuola Calcio con la società Pol. D. Città di Ciampino;

Antonio Paolo CECECOTTO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. D. Città di Ciampino, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 38 comma 1 delle N.O.I.F., dagli art. 35 comma 1 e 39 comma 1 lett. Gc) del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 lett. c) del C.U. n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso consentito e non impedito al sig. Andrea Salzano di svolgere durante la stagione sportiva 2024-2025 la funzione di allenatore della categoria pulcini, pur essendo il sig. Salzano tesserato per la società Pol. D. Città di Ciampino solo come dirigente accompagnatore ed essendo in possesso di qualifica "Licenza D" e quindi sprovvisto dell'abilitazione necessaria richiesta, nonché per avere consentito e non impedito che il Sig. Salzano fosse tesserato in qualità di Dirigente Accompagnatore durante la stagione sportiva 2024-2025 senza avere richiesto ed ottenuto l'obbligo di sospensione dall'Albo del settore tecnico, nonché ancora per avere consentito e non impedito al sig. Gianluca Marzullo di collaborare per l'attività organizzativa della Scuola Calcio, con la società Pol. D. Città di Ciampino pur in assenza di tesseramento;

POL. D. CITTA' DI CIAMPINO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sig.ri Antonio

Paolo Cececotto ed Andrea Salzano ed al cui interno e nel cui interesse ha posto in essere i comportamenti sopra descritti il sig. Gianluca Marzullo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Andrea SALZANO,
 - Sig. Gianluca MARZULLO,
 - Sig. Antonio Paolo CECECOTTO,
 - Società POL. D. CITTA' DI CIAMPINO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio Paolo Cececotto;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Andrea SALZANO,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gianluca MARZULLO,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Antonio Paolo CECECOTTO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società POL. D. CITTA' DI CIAMPINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 763 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Michele MANCUSO, e della società ASD FC CABIATE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Michele MANCUSO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD FC Cabiato, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 28.1.2025, proferito nei confronti del fratello gemello dell'arbitro della gara Libertas San Bartolomeo – F.C. Cabiato dell'8.12.2024 valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, espressioni minacciose e offensive;

ASD FC CABIATE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Michele Mancuso;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Michele MANCUSO,
 - Società ASD FC CABIATE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto Clemente Luigi Beverlej;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Michele MANCUSO,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD FC CABIATE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 676 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco PATANE', Mattia Samuele RICCOBONO e Massimiliano MOLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Francesco PATANE', all'epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla sezione AIA di Acireale, in violazione dell'art. 42 punto 1, 2 e 3 lett. a), b) e c) del Regolamento A.I.A. per avere, in occasione della gara tra la rappresentativa della Sez. Aia di Acireale e la rappresentativa della Sez. Aia di Caltanissetta, disputata a Caltanissetta in data 28.12.2024, relativa al Torneo Futsal Centro Sicilia organizzato dalla Sez. Aia di Caltanissetta, in qualità di calciatore della rappresentativa della propria Sez. Aia di appartenenza, proferito gravi frasi offensive ed irrispettose nei confronti del Presidente della Sez. AIA di Caltanissetta, arbitro benemerito sig. Amico Domenico;

Mattia Samuele RICCOBONO, all'epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla sezione AIA di Acireale, in violazione dell'art. 42 punto 1, 2 e 3 lett. a), b) e c) del Regolamento A.I.A. per avere, in occasione della gara tra la rappresentativa della Sez. Aia di Acireale e la rappresentativa della Sez. Aia di Caltanissetta, disputata a Caltanissetta in data 28.12.2024, relativa al Torneo Futsal Centro Sicilia organizzato dalla Sez. Aia di Caltanissetta, in qualità di calciatore della rappresentativa della propria Sez. Aia di appartenenza, a gioco fermo, afferrato una panchina scagliandola con violenza contro il muro nonché per aver scavalcato una recinzione in ferro e subito dopo minacciato il collega arbitro sig. D'Avola Giovanni, appartenente alla Sez. Aia di Caltanissetta;

Massimiliano MOLA, all'epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla sezione AIA di Acireale, in violazione dell'art. 42 punto 1, 2 e 3 lett. a), b) e c) del Regolamento A.I.A., per avere, in occasione della gara tra la rappresentativa della Sez. Aia di Acireale e la rappresentativa della Sez. Aia di Agrigento, disputata a Caltanissetta in data 28.12.2024, relativa al Torneo Futsal Centro Sicilia organizzato dalla Sez. Aia di Caltanissetta, in qualità di calciatore della rappresentativa della propria Sez. Aia di appartenenza, spinto e messo le mani sul volto del calciatore e capitano della rappresentativa della sez. Aia di Agrigento, nonché collega arbitro sig. Piazza Matteo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Francesco PATANE',
 - Sig. Mattia Samuele RICCOBONO,
 - Sig. Massimiliano MOLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di sospensione per il Sig. Francesco PATANE',
 - 4 (quattro) mesi di sospensione per il Sig. Mattia Samuele RICCOBONO,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di sospensione per il Sig. Massimiliano MOLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 690 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Simone FORTUNA, Renato VILASI, Federico SQUASSABIA, Loris MUSCARELLA e della società U.S.D. GASSINOSANRAFFAELE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Simone FORTUNA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Gassinosanraffaele, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 16.12.2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone B del campionato Esordienti 2012 Under 13 2° anno al sig. Loris Muscarella nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 22.2.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone F del campionato Esordienti 2013 Under 12 1° anno, ai sigg.ri Renato Vilasi e Federico Squassabia nonostante questi ultimi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

c) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 38 delle N.O.I.F. per avere lo stesso omesso di provvedere al tesseramento del sig. Alessandro Padalino, al quale sono stati affidati nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 14.12.2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone I del campionato Esordienti 2012 Under 13 - 2°, nonché del sig. Federico Squassabia, al quale sono stati affidati nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 22.2.2025, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone F del campionato Esordienti 2013 Under 12 - 1° anno;

Renato VILASI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S.D. Gassinosanraffaele, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 22.2.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società U.S.D. Gassinosanraffaele militante nel girone F del campionato Esordienti 2013 Under 12 - 1° anno, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Federico SQUASSABIA, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società U.S.D. Gassinosanraffaele, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025 e comunque almeno sino al 22.2.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società U.S.D. Gassinosanraffaele militante nel girone F del campionato Esordienti 2013 Under 12 - 1° anno, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Loris MUSCARELLA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S.D. Gassinosanraffaele, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 16.12.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società U.S.D. Gassinosanraffaele militante nel girone B del campionato Esordienti 2012 Under 13 - 2° anno, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

U.S.D. GASSINOSANRAFFAELE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Simone Fortuna, Loris Muscarella e Roberto Vilasi all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Federico Squassabia ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Simone FORTUNA,
 - Sig. Renato VILASI,
 - Sig. Federico SQUASSABIA,
 - Sig. Loris MUSCARELLA,
 - Società U.S.D. GASSINOSANRAFFAELE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Simone Fortuna;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Simone FORTUNA,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Renato VILASI,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Federico SQUASSABIA,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Loris MUSCARELLA,

- € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società U.S.D. GASSINOSANRAFFAELE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 18 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si comunica che, ad integrazione di quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n. 1, pubblicato dalla L.N.D. in data 1° Luglio 2025, a valere per la Stagione Sportiva 2025/2026, relativamente alla materia dell'attività giovanile delle Società di Eccellenza e Promozione di cui, rispettivamente, ai punti A/2, lett. h) e A/3, lett. g), l'addebito delle ammende per la mancata partecipazione - oppure la rinuncia prima dell'inizio dell'attività - ai Campionati giovanili "Juniores - Under 19" o, in alternativa, a quello giovanile "Under 18" Dilettanti si applica anche per il Campionato giovanile "Under 21".

Rimangono invariate tutte le altre disposizioni di cui ai richiamati punti A/2, lett. h) e A/3, lett. g) del citato Comunicato Ufficiale n. 1 L.N.D. pubblicato in data 1° Luglio 2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 20
Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 10/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 39, comma 3, delle N.O.I.F.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A

Il Presidente Federale

- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica dell'art. 39, comma 3, delle N.O.I.F.;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 19 giugno 2025;
- di intesa con i Vice Presidenti;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 39, comma 3, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><u>Art. 39</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 39</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici</u></p>
<p>1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.</p> <p>1 bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il/la calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il/la giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.</p> <p>Nella stessa stagione sportiva, il/la giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.</p> <p>2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>1 bis. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p>

Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal/dalla calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, esclusivamente dall'esercente la responsabilità genitoriale. Nel caso di minore con età superiore ai 13 anni, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali progressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è

consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è

consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è

soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

La decorrenza del tesseramento di un/una calciatore/calciatrice proveniente da Federazione estera, a seguito di risoluzione ovvero al termine naturale del prestito, e contestualmente trasferito/a in ambito professionistico nazionale è stabilita dalla data del visto di esecutività rilasciato dalla Lega

competente.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, è consentito:

i) in ambito dilettantistico, dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento;

ii) per i Giovani di Serie, dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stata rilasciata l'autorizzazione dalla Lega o Divisione professionistica competente (se non diversamente previsto dalla stessa);

iii) per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa.

4. In caso di trasferimento del/delle calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del/della

soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

La decorrenza del tesseramento di un/una calciatore/calciatrice proveniente da Federazione estera, a seguito di risoluzione ovvero al termine naturale del prestito, e contestualmente trasferito/a in ambito professionistico nazionale è stabilita dalla data del visto di esecutività rilasciato dalla Lega

competente.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, è consentito:

i) in ambito dilettantistico, dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento;

ii) per i Giovani di Serie, dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stata rilasciata l'autorizzazione dalla Lega o Divisione professionistica competente (se non diversamente previsto dalla stessa);

iii) per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa.

iv) per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa.

4. INVARIATO

calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.

5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.

5. INVARIATO



COMUNICATO UFFICIALE N. 25 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si comunica che, d'intesa tra la F.I.G.C., la L.N.D. e l'A.I.A.C., si è convenuto quanto di seguito specificato per la Stagione Sportiva 2025/2026:

“L'Allenatore/Allenatrice esonerato/a **prima del 30 Dicembre 2025** da una Società associata alla L.N.D. o da Società di “puro settore” avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società della F.I.G.C. nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un campionato o girone diverso da quella in cui partecipava la Società che ha esonerato il Tecnico. Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e dalla conduzione di squadre partecipanti alle attività giovanili di base.

In ogni caso, l'Allenatore/Allenatrice, nel corso della medesima stagione sportiva, non potrà tesserarsi e svolgere attività per più di due società della F.I.G.C.”

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



COMUNICATO UFFICIALE N. 30
Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 16/A della F.I.G.C., inerente le norme relative agli adempimenti per l'iscrizione alle attività sportive organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e le relative disposizioni in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2025/2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di stabilire gli adempimenti per l'iscrizione alle attività sportive organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e le relative disposizioni in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2025/2026;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative agli adempimenti per l'iscrizione alle attività sportive organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e le relative disposizioni in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2025/2026, di cui all'allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

ALL A)

ADEMPIMENTI PER L'ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA' SPORTIVE ORGANIZZATE DALLA DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE E RELATIVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

1. ISCRIZIONE ALLE COMPETIZIONI DCPS STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC (di seguito: “*Divisione*” o “*DCPS*”) stabilisce le seguenti disposizioni in materia di iscrizione alle competizioni della stagione 2025/2026.

Le attività inerenti al processo di iscrizione alle competizioni e il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici e dei *Dirigenti anche con funzioni tecniche* (di cui all’art. 25 ter, comma 4, delle NOIF) della Divisione saranno effettuate per via telematica attraverso il Portale Servizi FIGC.

1.1 PROCEDURA ONLINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE COMPETIZIONI DCPS LIVELLO 1 – 2 – 3 – FUN&PLAY SPERIMENTALE (FPS) PER SOCIETÀ GIÀ AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

Le richieste di iscrizione alle competizioni di livello 1 – 2 – 3 della Divisione delle società già affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio dovranno essere effettuate per via telematica sul Portale Servizi FIGC **tra l’11 luglio e il 18 settembre (ore 18:00, termine perentorio)**; le società dovranno:

- a. effettuare la **variazione dell’organigramma**, inserendo i dati e i documenti per le figure del Presidente, del Segretario e dei Dirigenti con funzioni tecniche, che costituiscono l’organigramma della società DCPS al momento della richiesta di iscrizione alle competizioni per la stagione sportiva di riferimento. L’approvazione del censimento depositato definisce il tesseramento dei componenti dell’organigramma alla data di deposito del censimento;

- b. effettuare l'**iscrizione alle competizioni** di proprio interesse, caricando la documentazione richiesta nell'apposita sezione "domanda di iscrizione" del Portale Servizi.
- c. Le richieste di iscrizione alle competizioni non agonistiche di livello "Fun&Play Sperimentale" della Divisione delle società già affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio potranno essere effettuate per via telematica sul Portale Servizi FIGC durante l'intera Stagione Sportiva 2025/2026.

1.2 PROCEDURA ONLINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE COMPETIZIONI DCPS DI LIVELLO 1 – 2 – 3 – FUN&PLAY SPERIMENTALE (FPS) PER SOCIETA' NON AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

Le richieste di iscrizione alle competizioni della Divisione delle Società non affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio dovranno essere effettuate per via telematica sul Portale Servizi FIGC **tra l'11 luglio e il 18 settembre (ore 18:00, termine perentorio)**; le società dovranno:

- a. effettuare la procedura di **richiesta affiliazione DCPS**, inserendo i dati e i documenti richiesti dal Portale Anagrafe Federale FIGC;
- b. effettuare la **variazione dell'organigramma**, inserendo i dati e i documenti per le figure del Presidente, del Segretario e dei Dirigenti con funzioni tecniche, che costituiscono l'organigramma della società DCPS al momento della richiesta di iscrizione alle competizioni per la stagione sportiva di riferimento. L'approvazione del censimento depositato definisce il tesseramento dei componenti dell'organigramma alla data di deposito del censimento;
- c. effettuare l'**iscrizione alle competizioni** di proprio interesse, caricando la documentazione richiesta nell'apposita sezione "domanda di iscrizione" del Portale Servizi.
- d. Le richieste di iscrizione alle competizioni non agonistiche di livello "Fun&Play Sperimentale" (FPS) della Divisione delle società già affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio potranno essere effettuate per via telematica sul Portale Servizi FIGC durante l'intera Stagione Sportiva 2025/2026.

2. ESITO DOMANDE DI ISCRIZIONE E RICORSI

Entro il **21 ottobre 2025** la Divisione, esaminata la documentazione pervenuta per l'iscrizione alle competizioni della stagione sportiva 2025/2026, comunicherà in forma scritta alle società l'esito dell'istruttoria.

In caso di esito positivo dell'istruttoria da parte della Divisione, la domanda di iscrizione si intende accolta.

Le Società che non risulteranno ammesse alle competizioni potranno presentare ricorso avverso la decisione negativa della Divisione alla Segreteria Generale della FIGC.

Il ricorso alla Segreteria Generale e la relativa documentazione dovranno essere depositati presso la Divisione entro il **24 ottobre 2025 (ore 18:00, termine perentorio)**.

La Segreteria Generale, entro il **29 ottobre 2025**, esaminata la documentazione depositata, comunicherà alle Società e alla Divisione l'esito dell'istruttoria, esprimendo parere motivato al Consiglio Federale sui ricorsi proposti.

La decisione sull'iscrizione alle competizioni sarà ratificata entro il successivo Consiglio Federale in calendario.

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi l'iscrizione alle competizioni di competenza per la Stagione Sportiva di riferimento, è consentito ricorso ai sensi dell'attuale normativa vigente.

3. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI TESSERAMENTO

3.1 MODALITA' DI TESSERAMENTO

Le calciatrici e i calciatori tesserati per le Società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione sono qualificate/i nelle seguenti categorie:

1. Calciatrici e calciatori partecipanti alle attività di Calcio Sperimentale
 - a) "Giovani";
 - b) "Giovani Dilettanti";
 - c) "Non professionisti".

Sono qualificati “Giovani” le calciatrici e i calciatori tesserati per la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che all'inizio della stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno.

Sono qualificati “Giovani Dilettanti” le calciatrici e i calciatori tesserati per la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno e che non abbiano compiuto il 18° anno.

Sono qualificati “non professionisti” le calciatrici e i calciatori tesserati per la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale che abbiano compiuto il 18° anno.

La/Il calciatrice/calciatore “giovane” e la/il calciatrice/calciatore “non professionista” sono vincolati alla società della Divisione per la quale sono tesserati per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale sono liberi di diritto, salvo che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale di durata maggiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Il tesseramento della/del calciatrice/calciatore “giovane dilettante” nel 16° anno, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale di durata maggiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

2. Calciatrici e calciatori partecipanti alle attività di Calcio Paralimpico e Sperimentale

Le categorie di appartenenza delle calciatrici/calciatori partecipanti alle attività di Calcio Paralimpico sono disciplinate dai regolamenti delle Federazioni Internazionali Paralimpiche di competenza (WAFF, IFCPC).

Le attività di tesseramento saranno effettuate, per via telematica, attraverso il Portale Servizi FIGC, secondo le seguenti modalità:

a. Procedura di primo tesseramento di calciatrice/calciatore nella DCPS

La società dovrà compilare la pratica “*Primo Tesseramento*” in ogni sua parte e allegare la seguente documentazione:

- modulo di tesseramento (generato dal sistema a seguito della compilazione del form online);

- documento d'identità (carta d'identità o passaporto);
- codice fiscale;
- certificato attestante la patologia;
- permesso di soggiorno (nel caso di tesserato extracomunitario).
- data di scadenza del certificato medico agonistico.

b. Procedura di aggiornamento di posizione calciatrice/calciatore svincolato (tesseramento di calciatrice/calciatore già tesserata/o per la DCPS)

La società dovrà compilare la pratica “*Aggiornamento di Posizione*” in ogni sua parte e allegare la seguente documentazione:

- modulo di aggiornamento di posizione (generato dal sistema a seguito della compilazione del form online);
- certificato attestante la patologia;
- permesso di soggiorno (nel caso di tesserato extracomunitario).
- data di scadenza del certificato medico agonistico.

c. Procedura di tesseramento di Dirigente nella DCPS

La società dovrà compilare la pratica “*Variazione Organigramma*” in ogni sua parte e allegare la seguente documentazione:

- censimento aggiornato con l'inserimento dei nuovi Dirigenti;
- autocertificazione NOIF ex art. 22 bis per le nuove figure inserite.
- documento d'identità (carta d'identità o passaporto).
- Codice fiscale

3.2 TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO E VARIAZIONE DI LIVELLO

La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento presso la Divisione, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

a. Trasferimento di calciatrici/calciatori tra società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale

Il trasferimento di una/un calciatrice/calciatore tesserata/o per una società partecipante alle competizioni organizzati dalla Divisione ad altra società partecipante alle medesime competizioni può avvenire, a titolo temporaneo o definitivo, depositando apposito modulo di trasferimento per via telematica, esclusivamente nei seguenti periodi di tesseramento:

- *Dal 1° agosto 2025 al 24 settembre 2025 (ore 18.00);*
- *dal 17 novembre 2025 al 3 dicembre 2025 (ore 18.00);*
- *dal 2 febbraio 2026 al 23 febbraio 2026 (ore 18.00).*

Non sarà possibile, al di fuori di tali date, trasferire a nessun titolo calciatrici/calciatori tra società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

b. Tesseramento di calciatrici/calciatori (primo tesseramento) per società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale

Il primo tesseramento di una/un calciatrice/calciatore mai tesserata/o in precedenza per una società della Divisione è consentito in qualsiasi periodo dell'anno. L'utilizzo dei suddetti calciatori sarà possibile a partire dal giorno successivo alla data di tesseramento, purché la domanda di tesseramento sia stata depositata entro il giorno precedente all'ultima giornata della fase regionale/interregionale della competizione. Si precisa che non si considerano "fase regionale/interregionale della competizione" eventuali playoff/finali regionali/finali interregionali.

c. Tesseramento di calciatrici/calciatori (tesseramento a seguito di svincolo) per società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

Il tesseramento di una/un calciatrice/calciatore svincolata/o da una società della Divisione è consentito in qualsiasi periodo dell'anno, ma, ove si realizzi al di fuori dei periodi di tesseramento di cui alla precedente lettera a), l'utilizzo di tale calciatrice/calciatore nelle

competizioni della Divisione potrà avvenire solo a partire dal primo periodo di tesseramento successivo.

d. Trasferimento e variazione di livello di gioco di una/un calciatrice/calciatore appartenente alla medesima società

La variazione di livello di gioco all'interno di una stessa società può essere effettuata esclusivamente se il passaggio avviene da un livello più basso ad un livello più alto ed esclusivamente nei periodi previsti al precedente punto a) sui trasferimenti.

Eccezionalmente, qualora ciò risulti necessario all'esito del Test Match, su insindacabile giudizio della Divisione, la variazione di livello di gioco potrà essere effettuata entro il giorno precedente all'inizio delle competizioni regionali.

È altresì ammesso il trasferimento ad altra squadra appartenente alla medesima società, iscritta alla medesima competizione e del medesimo livello di gioco, esclusivamente nei periodi previsti al precedente punto a) sui trasferimenti.

e. Tesseramento di calciatrici/calciatori partecipanti alle gare di “Fun&Play Sperimentale”

Il tesseramento di una/un calciatrice tesserata/o per una società partecipante alle competizioni di Livello 3 organizzati dalla Divisione è valido anche per le attività non competitive di “Fun&Play Sperimentale”.

3.3. TERMINI ANNUALI RICHIESTI DA NORME REGOLAMENTARI

Vengono fissati i seguenti termini per le previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 101, comma 5 delle NOIF (conversione del trasferimento da temporaneo a definitivo).

Il diritto, previo accordo fra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- *dal 17 novembre 2025 al 3 dicembre 2025 (ore 18.00);*

- *dal 2 febbraio 2026 al 20 febbraio 2026 (ore 18.00).*

b) Art. 107 delle NOIF (svincolo per rinuncia e liste di svincolo)

Le liste di svincolo per calciatrici/calciatori di società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale devono essere depositate per via telematica presso la Divisione nei seguenti periodi:

- *dal 11 luglio 2025 al 31 agosto 2025 (ore 18.00);*

Liste di svincolo suppletive:

- *dal 1 febbraio 2026 al 11 febbraio 2026 (ore 18.00).*

La decorrenza dello svincolo è fissata a far data dall'ultimo giorno dei periodi di deposito sopra indicati.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti”, in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso la Divisione, dovrà avvenire – a pena di nullità - entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre lunedì 15 giugno 2026.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data da mercoledì 1° luglio 2026.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente comunicato, il tesseramento per le società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC è disciplinato dalle Norme Organizzative Interne della FIGC e

dalle ulteriori disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali della Federazione.



COMUNICATO UFFICIALE N. 32
Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 18/A della F.I.G.C., inerente l'introduzione del comma 2 bis, all'art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 273/A del 30 aprile 2025, riportante la delibera di modifica dell'art. 137, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;
- preso atto degli approfondimenti intervenuti con la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore giovanile e scolastico in ordine alle modalità attuative della norma stessa;
- ritenuto opportuno conseguentemente introdurre il comma 2 bis, all'art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di introdurre il comma 2 bis, all'art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 137 Sanzioni	Art. 137 Sanzioni
<p style="text-align: center;">... <i>OMISSIS</i> ...</p> <p>2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice sportivo.</p> <p>Ai calciatori impiegati in gare e competizioni giovanili ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, la sanzione della squalifica superiore a otto giornate, ovvero a tempo superiore a quattro mesi, si applica prevedendo, fino alla metà della sanzione stessa, modalità rieducative, secondo quanto stabilito dalla Federazione sentita la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'attività giovanile e scolastica.</p> <p style="text-align: center;">... <i>OMISSIS</i> ...</p>	<p style="text-align: center;">... <i>OMISSIS</i> ...</p> <p>2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice sportivo.</p> <p>2bis. Ai calciatori minorenni impiegati in gare e competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, la sanzione della squalifica superiore a otto giornate, ovvero a tempo superiore a quattro mesi, si applica prevedendo, su istanza di parte, per la metà della sanzione stessa, modalità rieducative, secondo quanto stabilito dalla Federazione sentita la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'attività giovanile e scolastica.</p> <p>La previsione di cui al precedente periodo si applica anche ai campionati nazionali organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica.</p> <p style="text-align: center;">... <i>OMISSIS</i> ...</p>



COMUNICATO UFFICIALE N. 40 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 23/A della F.I.G.C., inerente il “valore base” per la determinazione del “premio di formazione tecnica” per la stagione sportiva 2025/2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/A

Il Presidente Federale

- visto l'art. 99, comma 1, delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l'altro, la pubblicazione annuale da parte della FIGC del "valore base" per la determinazione del "premio di formazione tecnica", calcolato sulla base di un parametro aggiornato al termine di ogni stagione sportiva, in base all'indice ISTAT per il costo della vita;
- constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2024/2025 è stato di € 121,00;
- rilevato che l'indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025 ha avuto un incremento dell'1,5%;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

il "valore base" per la determinazione del "premio di formazione tecnica" di cui in premessa è stabilito, per la stagione sportiva 2025/2026, nella misura di € 123,00.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 41 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 39/AA al n. 45/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 39/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. FUTURA ROSOLINI C5 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 401/AA del 7 aprile 2025;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. FUTURA ROSOLINI C5 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 401/AA del 7 aprile 2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 40/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. PITBULLS con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 409/AA del 10 aprile 2025;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. PITBULLS con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 409/AA del 10 aprile 2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società ASD DE VITA SOCCER BENEVENTO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 412/AA dell'11 aprile 2025;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD DE VITA SOCCER BENEVENTO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 412/AA dell'11 aprile 2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 42/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società S.S.D. GALCIANESE con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 420/AA del 17 aprile 2025;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società S.S.D. GALCIANESE con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 420/AA del 17 aprile 2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 43/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società ASD ACADEMY ROSSANO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 422/AA del 23 aprile 2025;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD ACADEMY ROSSANO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 422/AA del 23 aprile 2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società USD PIANEZZA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 423/AA del 23 aprile 2025;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società USD PIANEZZA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 423/AA del 23 aprile 2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società SSDRL ATRIPALDA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 434/AA del 30 aprile 2025;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società SSDRL ATRIPALDA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 434/AA del 30 aprile 2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 46 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 46/AA al n. 48/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 639 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo MANFRON, Alberto BERTANI e delle società SSDARL CITTÀ DI BASSANO 1903 SC e PIOVESE SSDARL avente ad oggetto la seguente condotta:

Massimo MANFRON, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Città di Bassano 1903 S.C., in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 5 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo denominato "Torneo di Natale", svoltosi il 22.12.2024 presso il centro sportivo di Arzegrande (PD), organizzato dalla società Piovese SSDARL al quale ha partecipato la squadra della categoria "Pulcini" della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

Alberto BERTANI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Piovese SSDARL, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 5 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver organizzato il torneo denominato "Torneo di Natale", svoltosi il 22.12.2024 presso il centro sportivo di Arzegrande (PD), in assenza della preventiva autorizzazione degli Organi federali, nonché per avere consentito che la squadra della categoria pulcini della società dallo stesso rappresentata prendesse parte a tale torneo;

SSDARL CITTÀ DI BASSANO 1903 SC , per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal sig. Alberto Bertani, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

PIOVESE SSDARL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal sig. Alberto Bertani, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Massimo MANFRON,
 - Sig. Alberto BERTANI,

- Società SSDARL CITTÀ DI BASSANO 1903 SC , rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimo MANFRON,
 - Società PIOVESE SSDARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alberto BERTANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Massimo MANFRON,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alberto BERTANI,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società SSDARL CITTÀ DI BASSANO 1903 SC ,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società PIOVESE SSDARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 47/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 934 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Nicola FOGLI, Giuseppe CORONA e della società A.S.D. U.S. SETTIMO 1967, avente ad oggetto la seguente condotta:

Nicola FOGLI, all'epoca dei fatti allenatore dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile tesserato per la società A.S.D. U.S. Settimo 1967: a) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 comma 2 delle N.O.I.F nonché dall'art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato n. 2 – 2023/2024 del Settore Tecnico, per avere lo stesso, in occasione della gara Sestu - U.S. Settimo 1967 del 14 aprile 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società A.S.D. U.S. Settimo 1967 militante nel campionato di Prima Categoria, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore necessaria; b) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 comma 2 delle N.O.I.F nonché dall'art. 37 comma 1 e 39, comma 1 lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato n. 1 – 2024/2025 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024-2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della categoria "Piccoli Amici" della società A.S.D. U.S. Settimo 1967, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39, comma 1 lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico;

Giuseppe CORONA, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. U.S. Settimo 1967, a) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dal Comunicato n. 2 – 2023/2024 del Settore Tecnico, per avere lo stesso, in occasione della gara Sestu - U.S. Settimo 1967 del 14 aprile 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel campionato di Prima Categoria, al sig. Nicola Fogli, pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica necessaria; b) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 comma 1 delle N.O.I.F nonché dall'art. 39, comma 1 lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato n. 1 – 2024/2025 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024-2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della categoria "Piccoli Amici" della società dallo stesso rappresentata, al sig. Nicola Fogli, pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39, comma 1 lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. U.S. SETTIMO 1967, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Giuseppe Corona e Nicola Fogli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,

formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Nicola FOGLI,
- Sig. Giuseppe CORONA,
- Società A.S.D. U.S. SETTIMO 1967, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Corona;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Nicola FOGLI,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe CORONA,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. U.S. SETTIMO 1967;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 48/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 888 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Anika GAGLIARDI e Christian COGNO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Anika GAGLIARDI, all'epoca dei fatti tesserata in qualità di segretaria per la ACD Giavenocoazze e attualmente tesserata come dirigente accompagnatore per la G.S. PINEROLESE SPORT P.R.P. a far tempo dal 10 gennaio 2025: a) in violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, in concorso con il sig. Christian COGNO, all'epoca dei fatti vicepresidente e allenatore per la ACD Giavenocoazze, formato un falso documento di esonero da allenatore datato 30 dicembre 2024 recante la firma apocrifa del Sig. Carmelo Sapone, Presidente della società ACD Giavenocoazze, al fine di consentire al predetto Cogno di potersi tesserare successivamente con la società G.S. PINEROLESE SPORT P.R.P. cosa, poi, effettivamente accaduta a far tempo dal 10 gennaio 2025; b) in violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa formato un falso verbale di assemblea societaria, mai effettuata, datato 30.12.2024, recante le firme apocrife del Sig. Carmelo Sapone, Presidente della società ACD Giavenocoazze e del sig. Pierluigi Germano, al fine di consentire alla predetta Gagliardi di potersi tesserare successivamente con la società G.S. PINEROLESE SPORT P.R.P. cosa, poi, effettivamente accaduta a far tempo dal 10 gennaio 2025; c) in violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa formato un falso foglio di censimento datato 10 gennaio 2025 della società ACD Giavenocoazze recante le firme apocrife del presidente Carmelo Sapone e dei sig.ri Domenico D'Amico e Pierluigi Germano, nonché modifiche e aggiornamenti posti in essere dalla stessa Gagliardi nonostante risultasse dimissionaria dal 30 dicembre 2024 e ciò sempre al fine di consentire alla predetta Gagliardi di potersi tesserare successivamente con la società G.S. PINEROLESE SPORT P.R.P. cosa, poi, effettivamente accaduta a far tempo dal 10 gennaio 2025;

Christian COGNO, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di vicepresidente e allenatore UEFA B – matricola 134748 - per la ACD Giavenocoazze e attualmente tesserato come allenatore per la G.S. PINEROLESE SPORT P.R.P. a far tempo dal 10 gennaio 2025:

- violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in concorso con la sig.ra Anika GAGLIARDI, all'epoca dei fatti segretaria della ACD Giavenocoazze, formato un falso documento di esonero da allenatore datato 30 dicembre 2024 recante la firma apocrifa del Sig. Carmelo Sapone, Presidente della società ACD Giavenocoazze, al fine di potersi tesserare successivamente con la società G.S. PINEROLESE SPORT P.R.P. cosa, poi, effettivamente accaduta a far tempo dal 10 gennaio 2025;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Anika GAGLIARDI,
 - Sig. Christian COGNO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Anika GAGLIARDI,
 - 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Christian COGNO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 68
Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 41/A della F.I.G.C., inerente gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2025/2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/A

Il Presidente Federale

- ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2025/2026;
- ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

di fissare per la stagione sportiva 2025/2026 i seguenti oneri finanziari:

1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 NOIF)

- | | |
|---|---------|
| - Per tutte le Società delle Leghe | € 65,00 |
| - Per le Società che svolgono attività esclusivamente nel Settore per l'attività Giovanile e Scolastica | € 20,00 |

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 NOIF)

- Le singole Leghe fissano la tassa annuale di associazione, nella misura ritenuta più opportuna, il cui provento va a favore delle Leghe stesse.

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

- | | |
|---------------------------|---------|
| - Per le Società federali | € 30,00 |
|---------------------------|---------|

4. Contributi per l'accesso alla Giustizia Sportiva (art. 48 CGS)

A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo

- | | |
|---|----------|
| - per le Società appartenenti alla LNP Serie A | € 260,00 |
| - per le Società appartenenti alla LNP Serie B | € 260,00 |
| - per le Società appartenenti alla Lega PRO | € 180,00 |
| - per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica | € 130,00 |
| - per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile | € 100,00 |
| - per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali | € 100,00 |
| - per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali | € 78,00 |
| - per le Società appartenenti alle Competizioni Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale | € 78,00 |
| - per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali | € 80,00 |
| - per le Società appartenenti al SGS | € 52,00 |

B) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale	
- per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.000,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 600,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 400,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 300,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 250,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 180,00
- per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 180,00
- per le Società non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 180,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 180,00
C) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello territoriale	
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le Società appartenenti al SGS	€ 62,00
D) Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati	
- di Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 250,00
- di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 250,00
- di Società appartenenti alla Lega PRO	€ 180,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 130,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 100,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 100,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 90,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 65,00
- di Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 65,00
- di Società partecipanti ai Campionati SGS	€ 31,00
E) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale con procedura d'urgenza (CSA)	
- per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.300,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 900,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 600,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 450,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 350,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 350,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 330,00
- per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 330,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 330,00
F) Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d'urgenza (CSA)	
- di Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 330,00
- di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 330,00
- di Società appartenenti alla Lega PRO	€ 230,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 180,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 130,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 130,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 110,00
- di Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 130,00
- di Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 90,00
G) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare	

- per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 600,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 400,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 300,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 230,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 170,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 130,00
- per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 78,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 150,00
 G1) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare inerente gli organici dei Campionati Nazionali organizzati dalla LND	 € 500,00
 H) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (art. 86 CGS FIGC e artt. 30/31 CGS CONI)	 € 1.000,00
 I) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche	
- per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 600,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 400,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 300,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 230,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 170,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 130,00
- per le Società appartenenti al SGS	€ 78,00
 J) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti	
- per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 600,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 400,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 300,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 230,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 170,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 130,00
- per le Società appartenenti al SGS	€ 78,00
 K) Ricorsi al Tribunale Federale a livello territoriale (art. 94 CGS)	 € 50,00
 K1) Ricorsi al Tribunale Federale Territoriale inerenti gli organici dei Campionati organizzati a livello territoriale	 € 150,00
 L) Ricorsi proposti direttamente e in proprio dai tesserati (TFN)	
- di Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 250,00
- di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 250,00
- di Società appartenenti alla Lega PRO	€ 180,00
- di Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 130,00
- di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 100,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 100,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 90,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 65,00
- di Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 65,00

- di Società partecipanti ai Campionati SGS	€ 31,00
M) Ricorsi proposti direttamente e in proprio dai soggetti non tesserati (TFN)	€ 250,00
N) Misure cautelari (artt. 96 e 97 CGS) (TFN-SD / TFN-SVE / TFN-ST)	
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.000,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 800,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 500,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 350,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 250,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale proposti dall'AIA e/o dalle relative sezioni	€ 500,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 150,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 150,00
- Ricorsi/reclami innanzi al Tribunale Federale Nazionale per le Società appartenenti al SGS	€ 100,00
O) Misure cautelari (artt. 96 e 97 CGS) (TFN-SD / TFN-SVE / TFN-ST)	
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 500,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 500,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Lega PRO	€ 250,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 200,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 150,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 150,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 100,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti al SGS	€ 50,00
- Ricorsi/reclami proposti direttamente e in proprio dagli associati appartenenti all'AIA	€ 250,00
P) Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello	
- per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.000,00
- per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 600,00
- per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 400,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 300,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 250,00

- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 180,00
- per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 180,00
- per le Società LND e SGS non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 180,00
- per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 180,00
- per le Componenti federali (LNP A, LNP B, LEGA PRO, LND, AIC, AIAC) e per l'AIA	€ 1.500,00
 Q) Reclami proposti alla CFA sull'art. 86 CGS	€ 1.500,00
- con misure cautelari (artt. 107 e 108 CGS)	€ 2.000,00
 R) Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati (CFA)	
- di Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 250,00
- di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 250,00
- di Società appartenenti alla Lega PRO	€ 180,00
- di Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 130,00
- di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 100,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 100,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 90,00
- di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 65,00
- di Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 65,00
- di Società partecipanti ai campionati SGS	€ 31,00
 S) Reclami proposti direttamente e in proprio dai soggetti non tesserati (CFA)	€ 250,00
 T) Misure cautelari (artt. 107 e 108 CGS) (CFA)	
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.500,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 1.000,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società appartenenti alla Lega PRO	€ 600,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 450,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 350,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 350,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 250,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 250,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società LND e SGS non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello per le Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 250,00
- Reclami innanzi alla Corte Federale d'Appello proposti dall'AIA e/o dalle relative sezioni	€ 1.000,00
 U) Misure cautelari (artt. 107 e 108 CGS) (CFA)	
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LNP Serie A	€ 500,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LNP Serie B	€ 500,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati	

di Società appartenenti alla Lega PRO	€ 250,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Divisione Serie A Femminile Professionistica	€ 200,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile	€ 150,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 150,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 130,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 100,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 100,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dai tesserati di Società partecipanti ai Campionati SGS	€ 50,00
- Reclami proposti direttamente e in proprio dagli associati appartenenti AIA	€ 500,00
V) Ricorsi/Reclami proposti direttamente e in proprio dagli associati all'Associazione Italiana Arbitri	
- appartenenti ai ruoli CAN A-B	€ 250,00
- appartenenti ai ruoli CAN - C/CON PROFESSIONISTI	€ 180,00
- appartenenti ai ruoli CAN – D/CAN 5 ELITE/CAN 5/CON DILETTANTI/CON5	€ 100,00
- appartenenti ai ruoli CAN BS/CON BS	€ 90,00
- appartenenti ai ruoli Regionali	€ 65,00
- appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali	€ 31,00
W) Ricorsi/Reclami proposti direttamente e in proprio dai dirigenti federali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva (TFN e CFA)	€ 250,00
X) Ricorsi innanzi la Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile	€ 100,00

5. Tasse di tesseramento

- Calciatori Professionisti di Serie A	€ 200,00
- Calciatori Professionisti di Serie B	€ 150,00
- Calciatori Professionisti di Lega PRO	€ 100,00
- Calciatori/calciatrici Professionisti/e stranieri/e (1° Tesseramento)	€ 350,00
- Calciatori Giovani di Serie A, B, Lega PRO	€ 15,00
- Calciatrici Professioniste di Serie A	€ 100,00
- Calciatrici Giovani di Serie	€ 15,00
- Calciatrici dilettanti della Divisione Serie B Femminile	€ 10,00
- Calciatori Dilettanti; "Giovani Dilettanti"	€ 7,00
- Calciatori Attività Ricreativa e Amatoriali (tessera color bianco) (comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)	€ 6,00
- Calciatori "Giovani" – Pulcini ed Esordienti	€ 6,00
- Calciatori "Giovani" – Giovanissimi e Allievi	€ 6,00
- Iscrizione "Piccoli Amici" e "Primi Calci"	€ 6,00
- Tasse tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori Società del Settore Giovanile e Scolastico	€ 5,00
- Allenatori di Serie A e B	€ 300,00
- Massaggiatori di Serie A e B	€ 150,00
- Allenatori di Lega PRO	€ 150,00
- Massaggiatori di Lega PRO	€ 75,00
- Allenatori di Serie A femminile	€ 100,00
- Massaggiatori di Serie A femminile	€ 50,00
- Allenatori e Massaggiatori di società della Divisione Serie B femminile	€ 25,00

- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti	€ 25,00
- Allenatori e Massaggiatori di Società di Puro Settore Giovanile	€ 10,00
- Medici sociali di Società professionistiche	€ 150,00
- Medici sociali di società dilettantistiche	€ 80,00

6. Spese istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali

- Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B	€ 500,00
- Lega Italiana Calcio Professionistico	€ 250,00

7. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2025/2026 – Divisione Serie A Femminile Professionistica

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

- Calciatrici Giovani di Serie	€ 23,30
- Dirigenti società	€ 9,10
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici ai quali non si applica l'Accordo Collettivo	€ 13,80

Tasse di iscrizione ai campionati:

- Serie A	€ 12.000,00
- Campionato Primavera	€ 1.000,00

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2025/2026 – Divisione Serie B Femminile

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

- Calciatrici Serie B	€ 23,30
- Dirigenti società	€ 9,10
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici	€ 13,80

Tasse di iscrizione ai campionati:

- Serie B	€ 3.000,00
-----------	------------

9. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2025/2026 – Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

- Calciatori/Calciatrici "Giovani" – Pulcini ed Esordienti	€ 12,17
- Calciatori/Calciatrici "Giovani" – Giovanissimi e Allievi	€ 12,17
- Piccoli Amici e Primi Calci	€ 5,07
- Dirigenti Società	€ 9,10
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici	€ 13,80

Tasse di iscrizione ai campionati:

Campionati Giovanili Nazionali calcio a 11:

- Under 18 – Under 17 – Under 16 Società Professionistiche	€ 530,00
- Under 15 Società Professionistiche	€ 430,00

Campionati Giovanili Femminili:

- Under 17	€ 100,00
- Under 15	€ 100,00

Nota: La tassa si intende comprensiva della fase territoriale/regionale e della fase nazionale.

Allievi Regionali maschili calcio a 11 (Under 18 – Under 17 – Under 16):	
- Società Professionistiche	€ 380,00
- Società Dilettantistiche	€ 310,00
- Società di Puro Settore Giovanile	€ 260,00

Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11 (Under 15 – Under 14 – Under 14 Pro):	
- Società Professionistiche	€ 330,00
- Società Dilettantistiche	€ 260,00
- Società di Puro Settore Giovanile	€ 210,00

Nota: Con riferimento al Torneo Under 14 Pro, la tassa si intende comprensiva della fase territoriale/regionale e della fase nazionale.

- Allievi Provinciali maschili calcio a 11 (Under 17 – Under 16)	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11 (Under 15 – Under 14)	€ 100,00
- Allievi Regionali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Provinciali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Regionali femminili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Provinciali femminili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5	€ 100,00

Nota: La tassa è dovuta dalle Società per l'iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti Campionati.

Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso Campionato non è previsto alcun ulteriore addebito. Nel caso in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima squadra sia di una fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale, per accedere allo svolgimento di quest'ultima fase la Società è tenuta a versare la differenza economica tra l'importo della tassa prevista per il Campionato provinciale e quella prevista per il Campionato Regionale.

- Esordienti Under 13 Pro	€ 60,00
- Esordienti Provinciali	€ 60,00
- Pulcini Provinciali	€ 60,00

Nota: La tassa è dovuta dalle Società per l'iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti Tornei; con riferimento al Torneo Under 13 Pro, la tassa si intende comprensiva della fase territoriale/regionale e della fase nazionale.

10. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2025/2026 – Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale

*Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:	
- Calciatori	€ 12,15
- Dirigenti con funzioni tecniche Società	€ 9,10
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici	€ 13,80

*A carico della FIGC

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 77
Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 47/A della F.I.G.C., inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia, organizzate dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, per la Stagione Sportiva 2025/2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 47/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2025/2026)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della LND (stagione sportiva 2025/2026);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 relativi alle gare delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
- 3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati.
Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 84 **Stagione Sportiva 2025/2026**

PROGETTO SPERIMENTALE SECONDE SQUADRE “UNDER 21” LND CON DIRITTO DI PROMOZIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 30/A della F.I.G.C. del 18 luglio 2024, riportato integralmente dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 54 di pari data, si esplicano le modalità e i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo della L.N.D. relativi al rinnovo del progetto sperimentale – facoltativo per i Comitati – per lo svolgimento delle attività delle seconde squadre “Under 21” che, nella stagione sportiva 2025/2026, partecipano con diritto di promozione alla categoria superiore.

I. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E PASSAGGI DI CATEGORIA

La seconda squadra di calcio a 11 maschile dovrà iniziare la propria attività con la partecipazione al Campionato di Terza Categoria–Under 21 maschile (oppure al Campionato di Terza Categoria, con il limite di età “Under 21” per la seconda squadra, nei Comitati che non organizzano il Campionato di Terza Categoria–Under 21, od anche al Campionato di Seconda Categoria – sempre con il limite di età “Under 21” per la seconda squadra – per quei Comitati che non organizzano il Campionato di Terza Categoria–Under 21 e di Terza Categoria “tradizionale”), mentre le seconde squadre nelle attività di calcio femminile a 11 e di calcio a cinque maschile e femminile inizieranno dal livello dilettantistico più basso del Comitato Regionale organizzatore, sempre con il limite di età “Under 21” per la seconda squadra.

La seconda squadra, al termine del Campionato cui ha partecipato nella stagione sportiva 2025/2026, potrà essere promossa al Campionato di categoria superiore, ma non potrà mai partecipare al medesimo Campionato della prima squadra, né ad un Campionato di categoria superiore. La seconda squadra che ha conseguito nella stagione sportiva 2024/2025 la promozione al Campionato di categoria superiore dovrà parteciparvi rispettando il limite di età “Under 21”, con la possibilità di utilizzare gli atleti “fuori quota” di cui al successivo punto II del presente Comunicato Ufficiale.

Fermo restando quanto premesso, il massimo Campionato che, in prospettiva futura, potrà essere raggiunto da una seconda squadra dilettantistica di calcio a 11 maschile è quello di Promozione; il massimo Campionato che potrà essere raggiunto da una seconda squadra dilettantistica di calcio a 11 femminile è quello di Eccellenza; il massimo Campionato che potrà essere raggiunto da una seconda squadra dilettantistica di calcio a 5 maschile è quello di Serie C/C1; il massimo Campionato che potrà essere raggiunto da una seconda squadra dilettantistica di calcio a 5 femminile è quello di Serie C/C1.

Qualora al termine del Campionato di competenza, a seguito di promozione della seconda squadra, si verifichi un’ipotesi di compresenza della prima e della seconda squadra stessa nella medesima categoria, la seconda squadra dovrà partecipare al Campionato dilettantistico della categoria inferiore. Anche in caso di compresenza della prima e della seconda squadra nella medesima Coppa Italia o Coppa Regione/Provincia, la seconda squadra dovrà partecipare ad altra Competizione di Coppa di rango inferiore o, se non esistente, non potrà parteciparvi.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



II. ATLETI/ATLETE SECONDA SQUADRA

Per i Campionati di Calcio a 11, la seconda squadra potrà inserire nella distinta di gara fino a 20 atleti/atlete nati/e dal 1° gennaio 2004 in poi (Under 21) e, nel limite dei 20 atleti/atlete, inserire n. 3 atleti/atlete “fuori quota” nati/e dal 1° gennaio 2002 in poi (Under 23).

Per i Campionati di Calcio a 5, la seconda squadra potrà inserire nella distinta di gara fino a 12 atleti/atlete nati/e dal 1° gennaio 2004 in poi (Under 21) e, nel limite dei 12 atleti/atlete, inserire n. 1 atleta “fuori quota” nato/a dal 1° gennaio 2002 in poi (Under 23).

Nella distinta di gara della seconda squadra di calcio a 11, solo per la cosiddetta “regular season” potranno essere inseriti atleti/atlete delle sopra indicate fasce di età che sono stati impiegati fino ad un massimo di 5 gare ufficiali di campionato con la prima squadra nel corso della stagione sportiva 2025/2026, a condizione che dette gare abbiano conseguito un effetto valido ai fini della classifica; per le seconde squadre di calcio a 5, il predetto limite va calcolato sull’inserimento in distinta di gara del giocatore/giocatrice.

Per eventuali gare di spareggio o di play-off/play-out della seconda squadra di calcio a 11, nella relativa distinta di gara potranno essere inseriti soltanto atleti/atlete che non sono stati impiegati in gare ufficiali di campionato con la prima squadra nel corso della stagione sportiva 2025/2026; per le seconde squadre di calcio a 5, il predetto limite va calcolato sull’inserimento in distinta di gara del giocatore/giocatrice.

La violazione di qualsiasi disposizione di cui ai capoversi precedenti, comporterà a carico della seconda squadra la perdita della gara con il punteggio di 0-3 (0-6 per il Calcio a 5). La presente disposizione integra ad ogni effetto le prescrizioni disciplinari del Codice di Giustizia Sportiva.

III. SQUALIFICA ATLETA SECONDA SQUADRA

In caso di squalifica, l’atleta sarà inutilizzabile tanto nella prima quanto nella seconda squadra. L’atleta dovrà scontare la squalifica nella squadra in cui era utilizzato quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato la sanzione e, fino a quando la squalifica non è scontata, l’atleta è inutilizzabile anche nell’altra squadra.

IV. ISCRIZIONI AI CAMPIONATI

La seconda squadra che vorrà iscriversi ad un Campionato, nel rispetto di quanto indicato ai punti precedenti, dovrà presentare la domanda d’iscrizione e la relativa documentazione, comprensiva della dichiarazione di disponibilità di un impianto di giuoco e del pagamento dell’importo relativo ai diritti d’iscrizione, secondo le indicazioni contenute nel Comunicato Ufficiale della LND n. 1, pubblicato il 1° luglio 2025 (diritti di iscrizione e oneri), e nel rispetto dei termini stabiliti dal Comitato di competenza, pubblicati da quest’ultimo su proprio Comunicato Ufficiale.

Non è dovuta la tassa associativa per la seconda squadra e le spese di assicurazione sono assorbite in quelle dovute dalla Società di riferimento, mentre per l’acconto spese e organizzazione l’individuazione del relativo importo è demandata ai competenti Comitati.

Nel caso di rinuncia od esclusione della prima squadra di una Società dal campionato di propria competenza, anche la seconda squadra della medesima Società viene esclusa dalla competizione cui partecipa.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Le Società del Dipartimento Calcio Femminile e della Divisione Calcio a Cinque devono richiedere il nulla osta al rispettivo Dipartimento o Divisione per iscrivere una propria seconda squadra a partecipare – con diritto di promozione – ai Campionati dilettantistici di base organizzati dai Comitati Regionali.

V. ATTIVITA' SPORTIVA

La seconda squadra non può beneficiare di eventuale “ripescaggio” per il completamento degli organici dei Campionati della stagione sportiva 2026/2027.

La seconda squadra che a seguito di promozione acquisisce il titolo sportivo a partecipare al Campionato di categoria superiore nei limiti di cui ai precedenti punti, non potrà mai essere oggetto di scissione o conferimento d'azienda (art. 20 NOIF) da parte della Società.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



1° Luglio 2025

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE n. 3

Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla **disputa di gare in assenza di pubblico**, si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:

- a) ogni Società di Calcio a Undici può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **40 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara; ogni Società di Calcio a Cinque può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **30 tesserati** ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'Emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori della Lega, del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° Luglio 2025;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dalla Lega e dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:

1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



1° Luglio 2025

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE n. 5

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2025/2026, sarà valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I.

Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



Roma, 1° luglio 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 9

Oggetto: D. L. Sport n. 96 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport/ D.L. Economia n. 95 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 24-2025 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 24 – 2025

Oggetto: D. L. Sport n. 96 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport/ D.L. Economia n. 95 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

Nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025, sono stati pubblicati i Decreti Legge in oggetto.

Il D. L. Sport n.96, reca disposizioni urgenti con diverse misure per i grandi eventi sportivi, introduce norme in materia di giustizia sportiva e di contrasto al *match fixing*, costituisce un Fondo per la concessione di borse di studio in favore di studenti universitari per alti meriti sportivi, modifica l'art. 583-quater del Codice Penale estendendo agli Arbitri lo stesso livello di protezione penale previsto per gli Agenti di Polizia Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, detta disposizioni in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali. Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha preso atto che il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, presenterà un emendamento per le opere infrastrutturali necessarie per lo svolgimento del Campionato di Calcio Europeo UEFA 2032.

In dettaglio si riportano, di seguito, le norme che più interessano le Società e Associazioni destinatarie della presente Circolare.

Gli articoli da 1 a 5, dettano disposizioni per lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali "Milano-Cortina 2026" e disposizioni per il potenziamento delle misure di sicurezza e soccorso pubblico connesse allo svolgimento dei Giochi.

L'art. 6 reca misure urgenti in materia di Organi di Giustizia Sportiva e di contrasto al *match fixing*, onde facilitare da parte della Procura Generale del CONI, in caso di flussi anomali di scommesse, l'identificazione di eventuali soggetti tesserati o affiliati coinvolti nelle frodi.

L'art. 7 dispone per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista dello svolgimento della 38^a edizione della "America's Cup – Napoli 2027", affidando alla Società Sport e Salute S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, la programmazione, la definizione, la promozione, l'organizzazione e l'esecuzione delle attività funzionali alla realizzazione dell'evento.

Gli articoli 8 e 9 dispongono rispettivamente per la realizzazione della XX edizione dei "Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026" e del Comitato per le finali APT 2026-2028.

Con l'art. 10 sono disposte norme per aumentare la sicurezza nella pratica degli sport invernali modificando, tra l'altro, la pendenza delle piste blu e quelle da slitta e slittino.

L'art. 13 costituisce presso il Dipartimento per lo Sport un Fondo Sport, con una dotazione di un milione di euro, per la concessione, per il 2025, di borse di studio in favore di studenti universitari per alti meriti sportivi.

L'art. 15 reca disposizioni urgenti per la tutela degli Arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive. Viene modificato l'art. 583-quater C. P., che prevede la fattispecie di lesioni personali cagionate agli Agenti di Polizia Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, estendendo la stessa pena – reclusione da 2 a 5 anni per lesioni semplici, da 4 a 10 anni per lesioni gravi e da 8 a 16 anni per lesioni gravissime – a chi procura lesioni ai danni di un Arbitro o di altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

Il Decreto entra in vigore dal 1° luglio 2025.

Il D. L. Economia, n. 95, interviene, in particolare, sulla *sugar tax*, sulla concessione di un *bonus* alle lavoratrici madri, sullo stanziamento di Fondi per la rigenerazione urbana e il potenziamento delle reti

metropolitane e di trasporto rapido di massa e, infine, sulla concessione, anche per il 2026, del *superbonus* del 110%, seppure in forma limitata, in alcune zone colpite dal terremoto del 24 agosto 2014.

Di seguito, si riportano in dettaglio le norme che più possono interessare.

L'art. 3 reca misure per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto di massa.

L'art. 4 introduce una proroga del *superbonus* del 110% per il 2026 in alcune zone colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 – Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria – limitandolo a 100 milioni di euro.

L'art. 6 dispone in materia di integrazione al reddito delle lavoratrici madri con due o più figli. Sono stanziati 100 milioni in aggiunta ai 300 già previsti dalla Legge di Bilancio 2025, per le lavoratrici madri alle quali viene garantito un *bonus* di 40,00 euro al mese per 12 mesi per il 2025 che sarà corrisposto in unica soluzione a dicembre 2025. La somma è totalmente esente da tasse e contributi per le lavoratrici con 2 figli e fino al decimo anno di età del secondo, con redditi fino a 40 mila euro annui. Lo stesso *bonus* spetta alle lavoratrici con più di due figli e fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

L'art. 8 proroga la sospensione della *sugar tax* al 1° gennaio 2026.



Roma, 29 luglio 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 10

Oggetto: Fondo dote per la famiglia – art. 1 commi 270, 271 e 272 Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Apertura candidature ASD/SSD/ETS/ONLUS

Si trasmette, in allegato, la nota n. 10745 del 28 luglio 2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Sport -, inerente l'oggetto, pervenuta per il tramite della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



DPS-0010745-P-28/07/2025

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Alle Federazioni Sportive Nazionali
Alle Federazioni Sportive Paralimpiche
Alle Discipline Sportive Associate
Alle Discipline Sportive Paralimpiche
Agli Enti di Promozione Sportiva
Agli Enti di Promozione Paralimpica

OGGETTO: Fondo dote per la famiglia – art. 1 commi 270, 271 e 272 Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Apertura candidature ASD/SSD/ETS/ONLUS

In relazione a quanto in oggetto si rappresenta che la legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha istituito il “*Fondo dote per la famiglia*” con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2025.

Destinatari di tale misura sono le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale della attività sportiva dilettantistica (RASD), gli ETS di ambito sportivo iscritti al RUNTS e le ONLUS di ambito sportivo iscritte al registro di settore.

Beneficiari del contributo del valore massimo di € 300 per ogni minore, invece, sono le famiglie con figli a carico (massimo due per nucleo familiare) di età compresa tra i sei e i quattordici anni che versano in condizioni di maggior disagio. Il contributo verrà trasferito direttamente agli enti che erogheranno il corso.

Obiettivo primario della misura è quello di sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extrascolastici, incoraggiando la pratica dell’attività motoria ed un corretto stile di vita e consentendone l’accesso anche ai minori in difficoltà economiche.

Allo scopo di garantire il raggiungimento delle predette finalità, si invita a dare la massima diffusione della misura, informando gli enti affiliati della possibilità di presentare la propria candidatura attraverso la piattaforma dedicata, accessibile dal sito del Dipartimento per lo Sport dal 29 luglio 2025 all’8 settembre 2025.

Nel ringraziare anticipatamente per la consueta collaborazione, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Flavio Siniscalchi

28-07-2025 | 11:26:44 CEST

Flavio Siniscalchi

Presidenza del Consiglio dei Ministri



COMUNICATO UFFICIALE N. 12 – 2025/2026

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA C (di seguito solo Corso) che si svolgerà a Collegno (TO) dal 15/09/2025 al 13/12/2025.

1. Il Settore Tecnico della FIGC indice il Corso sopra indicato e ne affida l'organizzazione ad AIAC Service srl. La qualifica di **Allenatore UEFA C** è disciplinata dall'**art. 24** del **Regolamento del Settore Tecnico**.
2. Il Corso è riservato ai residenti della regione **Piemonte**, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età minima **18 anni**, compiuti alla data di scadenza della domanda;
 - b) certificazione di **idoneità** alla pratica sportiva **non agonistica**, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. Tale certificazione deve essere valida per tutta la durata del corso. Qualora la scadenza della stessa avvenisse durante lo svolgimento del corso, sarà compito del corsista provvedere tempestivamente al rinnovo della certificazione.

Per i calciatori professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Potranno essere ammessi anche coloro che, per accertati motivi di lavoro o di studio, hanno il domicilio nella regione **Piemonte**. In questo caso dovranno presentare copia del contratto di lavoro o di certificazione dell'Università (o di altro Istituto scolastico) o copia del tesseramento come calciatore/tecnico. **Non saranno accettate autocertificazioni di domicilio/residenza.**

Il Settore Tecnico può autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani **residenti all'estero**, previa presentazione di copia della certificazione dell'iscrizione all'**AIRE**, in corso di validità.

3. **Non potranno essere ammessi al Corso** i candidati che, nella stagione sportiva 2024/25 e in quella in corso, siano stati squalificati o abbiano patteggiato una squalifica:
 - a) per un periodo superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi;
 - b) per aver svolto mansioni riservate a tecnici di categoria superiore senza la specifica autorizzazione in deroga del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.

Inoltre, non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa,

per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della FIGC divenuto definitivo. In questo caso potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica.

4. Il Corso si svolgerà a **Collegno (TO)** e avrà una durata complessiva di **132 ore (104 ore in presenza e 28 ore in modalità online)**, secondo il seguente calendario:
- dal 15 al 20 settembre;
 - dal 29 settembre al 04 ottobre;
 - dal 13 al 18 ottobre;
 - dal 27 ottobre al 01 novembre;
 - dal 10 al 15 novembre;
 - dal 24 al 29 novembre.

Gli esami si terranno dall' 11 al 13/12/2025.

Le lezioni si svolgeranno dal **lunedì** al **venerdì** (dalle 18:00 alle 20:00 e dalle 20:30 alle 22:30) e il **sabato** (dalle 8:30 alle 10:30 e dalle 11:00 alle 13:00), con l'obbligo di frequenza. Le lezioni in modalità online si svolgeranno nell'arco di due settimane nel periodo compreso tra la terza e la quinta settimana, nelle stesse fasce orarie. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate.

Sarà cura dell'organizzazione fornire il protocollo previsto per le lezioni online. **Non sarà consentito seguire le lezioni "in movimento" e/o con telecamera "spenta". La violazione di tali norme sarà considerata a tutti gli effetti assenza.**

5. Il Settore Tecnico può autorizzare fino ad un **massimo di 14 ore di assenza**, oltre le quali tutte le ore andranno recuperate in un successivo Corso, al termine del quale potrà essere svolto l'esame. Qualora il numero di ore di **assenza** fosse **superiore a 30 ore** il corsista sarà **escluso**. In quest'ultimo caso sarà restituita solo la quota di immissione dei ruoli pari a 30,00 €.
6. Il numero degli **ammessi** al Corso è stabilito in un massimo di **40 allievi** provenienti dalle graduatorie e comprensivi di eventuali candidati di cui al punto 8, oltre ad un candidato in sovrannumero in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3, indicato dalla FIGC. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di **annullare** il Corso se il **numero** degli allievi partecipanti risultasse **inferiore a 30**.
7. Saranno formate due graduatorie: la **graduatoria A**, stilata per titoli tenendo conto delle attività di cui all'allegato A e la **graduatoria B**, riservata a quanti presenti nelle liste di censimento (dirigente-allenatore) degli ultimi tre anni fornite dai Comitati Regionali della LND. La graduatoria B sarà stilata secondo i seguenti criteri di priorità:
- a) tesseramento nelle ultime tre stagioni sportive (2022/23, 2023/24 e 2024/25);
 - b) tesseramento per due stagioni sportive negli ultimi tre anni nella stessa società;
 - c) tesseramento per due stagioni sportive negli ultimi tre anni in società diverse.

Come ulteriori discriminanti saranno valutati nell'ordine:

- a) laurea;

- b) corso CONI-FIGC;
- c) corso Grassroots Level E;
- d) maggior età anagrafica.

Gli allievi provenienti dalla graduatoria B potranno partecipare a un Corso Licenza D solo dopo due stagioni sportive dal conseguimento del titolo UEFA C.

Saranno **ammessi** al Corso i primi 15 candidati provenienti dalla graduatoria A, comprese le migliori quattro candidate donne e i candidati provenienti dalla graduatoria B fino al raggiungimento dei 40 ammessi.

8. Potranno essere ammessi al Corso:
 - a) un candidato, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3, indicato dal Presidente del Comitato Regionale della LND a cui sia stato deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative giovanili per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L'allievo abilitato avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate;
 - b) candidato con disabilità motoria. Dopo aver presentato domanda sul portale www.mycorsi.it dovranno inviare la documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari, entro la data di scadenza della domanda, per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico FIGC (sezionemedica.cov@figc.it), allegando l'attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità (certificato di invalidità e/o L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica. Per la natura stessa dello specifico ruolo e per l'organizzazione del Corso stesso non saranno esaminate disabilità di tipo sensoriale o intellettuale;
 - c) i responsabili delle prime squadre partecipanti al campionato di Eccellenza, con qualifica Licenza D, che abbiano ottenuto la promozione in Serie D nella stagione sportiva 2024/25;
 - d) allievi con cittadinanza estera presentati alla FIGC dalla federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Dovrà essere verificata, a cura dell'organizzatore, la **conoscenza della lingua italiana**.
9. La domanda di ammissione dovrà essere compilata sul sito www.mycorsi.it entro il **04/09/2025**. **Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine di scadenza**. I partecipanti al Corso non potranno frequentare, nello stesso periodo, un altro Corso organizzato dal Settore Tecnico.
10. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale verifica della validità formale delle relative dichiarazioni, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati all'apposita Commissione composta da:
 - a. il Presidente dell'AIAC o un suo delegato;
 - b. un delegato del Settore Tecnico della FIGC;
 - c. il Coordinatore del SGS o un suo delegato.
11. La graduatoria completa degli allievi sarà pubblicata sul sito www.mycorsi.it. Eventuali contestazioni andranno inoltrate per e-mail a corsiabilitazione@assoallenatori.it entro e non oltre **tre giorni** dalla data della pubblicazione.

12. **Per ogni informazione inerente alle graduatorie e agli aspetti logistici e organizzativi del Corso contattare l'organizzazione all'indirizzo e-mail corsiabilitazione@assoallenatori.it.**
13. Il programma delle lezioni, che potrà prevedere trasferte di studio, sarà comunicato per tempo agli ammessi al Corso che si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico.
14. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria. La rinuncia dovrà essere comunicata attraverso il proprio profilo sul sito www.mycorsi.it.
15. I partecipanti al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di **722,00 €**, comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 30,00 €.
16. Il Corso per l'abilitazione a UEFA C si concluderà con un **esame finale**. Per il conseguimento della Licenza sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie d'esame. In caso di insufficienza in una o due materie, la Commissione composta dai docenti di tutte le materie d'esame potrà decidere di far sostenere un esame di riparazione in alternativa alla bocciatura. In caso di bocciatura sarà restituita solo la quota di immissione nei ruoli pari a 30,00 €.
17. **L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso.** Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la **revoca dell'eventuale abilitazione conseguita**. Saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi.

Publicato in Firenze, 10/07/2025

Il Segretario
Paolo Piani

Il Vicepresidente
Giuliano Ragonesi

ALLEGATO A

La graduatoria A sarà stilata sulla base dei seguenti requisiti:

- a) attività di calciatore/calciatrice;
- b) attività di allenatore/allenatrice;
- c) attività di arbitro;
- d) qualifiche;
- e) titoli di studio.

a) ATTIVITÀ DI CALCIATORE / CALCIATRICE

Il punteggio, calcolato per stagione sportiva, verrà assegnato solo con una presenza in almeno una gara di campionato (autocertificata). Nel caso in cui il calciatore abbia militato in più di una società nel corso della stessa stagione, i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.

L'attività presso Federazione estera sarà valutata dalla Commissione.

pt.	
4,00	· Serie A
3,00	· Serie B
2,50	· Serie C / C1 / I Divisione
2,00	· Serie C2 / II Divisione · Primavera / Primavera 1 / Primavera 2
1,50	· Serie A femminile · Serie D / Interregionale / CND
1,00	· Primavera 3 / Primavera 4 / Berretti · Eccellenza
0,70	· Promozione · Serie A2 femminile / B femminile
0,50	· Prima Categoria · Serie C femminile
0,30	· Seconda Categoria · Serie D / Eccellenza femminile / Promozione femminile
0,10	· Terza Categoria
Per ogni gara Ufficiale Internazionale disputata in:	
0,50	· Nazionale A
0,30	· Nazionale U23, Nazionale U21, Nazionale Olimpica e Nazionale A femminile
0,20	· Nazionali Giovanili maschili e femminili · Rappresentativa Serie B / Serie C / Serie D · Nazionale U23 femminile

b) ATTIVITÀ DI ALLENATORE / ALLENATRICE

Il punteggio relativo all'attività svolta in ciascuna stagione sportiva sarà attribuito solo in caso di tesseramento e, negli specifici casi di deroga/autorizzazione, previa presentazione della relativa documentazione.

pt.	
3,00	· Responsabile Prima Squadra Eccellenza
2,00	· Responsabile Prima Squadra Promozione
1,00	· Responsabile Prima Squadra Prima Categoria · Responsabile Juniores Nazionale U19 · Responsabile Prima Squadra Serie C femminile
0,70	· Responsabile Prima Squadra Seconda Categoria · Responsabile Juniores Regionale U19 · Responsabile Prima Squadra D / Eccellenza / Promozione femminile
0,50	· Responsabile Prima Squadra Terza Categoria · Responsabile Juniores Provinciale U19
1,50	· Allenatore in Seconda Eccellenza
1,00	· Allenatore in Seconda Promozione
0,50	· Allenatore in Seconda Prima Categoria · Allenatore in Seconda Juniores Nazionale U19 · Allenatore in Seconda Serie C femminile
0,35	· Allenatore in Seconda Seconda Categoria · Allenatore in Seconda Juniores Regionale U19 · Allenatore in Seconda Serie D / Eccellenza / Promozione femminile
0,25	· Allenatore in Seconda Terza Categoria · Allenatore in Seconda Juniores Provinciale U19
0,75	· Collaboratore Eccellenza
0,50	· Collaboratore Promozione
0,25	· Collaboratore Prima Categoria · Collaboratore Juniores Nazionale U19 · Collaboratore Serie C femminile
0,10	· Collaboratore Seconda Categoria · Collaboratore Juniores Regionale U19 · Collaboratore Serie D / Eccellenza / Promozione femminile
0,10	· Collaboratore Terza Categoria · Collaboratore Juniores Provinciale U19

c) ATTIVITÀ DI ARBITRO

Riconosciuta solo con certificazione AIA per attività di almeno tre anni.

pt.	
1,00	· Arbitraggio

d) QUALIFICHE

Le qualifiche saranno riconosciute solo se il tecnico risulta iscritto nel Ruolo degli Attivi (art. 18, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico).

pt.		vedi nota
5,00	· Terza Categoria	*
4,00	· Licenza D	
3,00	· Dilettante	
2,00	· Osservatore calcistico / Match Analyst (per i Corsi svolti presso il Settore Tecnico)	**
2,00	· Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” (dalla stagione 2002/03) l’attribuzione del relativo punteggio è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato	
1,00	· Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” (dalla stagione 1999/00 alla stagione 2001/02) l’attribuzione del relativo punteggio è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato	
5,00	· Istruttore di Giovani Calciatori (abilitati fino alla stagione 1997/98)	***
2,50	· Istruttore di Calcio (stagione 2014/15)	
1,50	· Calcio a Cinque – Licenza A	****
1,00	· Calcio a Cinque / UEFA Futsal B	
3,00	· Preparatore Atletico	*****
1,00	· Preparatore Atletico Settore Giovanile	
2,00	· UEFA GK A / Portieri	*****
1,00	· UEFA GK B	
0,50	· Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile	
0,50	· Paralimpico e Beach Soccer – Licenza A / Licenza B	

Nota: i punteggi con lo stesso numero di asterischi non sono cumulabili tra loro.

e) TITOLI DI STUDIO

Per i titoli acquisiti all'estero allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR). **Il punteggio sarà assegnato solo in presenza del Diploma o certificato di Laurea che dovrà essere caricato sul portale www.mycorsi.it.**

pt.	
7,00	· Lauree magistrali in: · Scienze Motorie · Materie Psicopedagogiche
6,00	· Laurea triennale in Scienze Motorie (indirizzo calcio)
5,00	· Lauree triennali in: · Scienze Motorie · Materie Psicopedagogiche
5,00	· Diploma ISEF
4,00	· Laurea magistrale (altre Facoltà)
3,00	· Laurea triennale (altre Facoltà)
1,00	· Diploma di scuola media superiore

Nota: sono cumulabili le lauree di Facoltà diverse.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE n. 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 (nel prosieguo “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” o “RGPD”), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue.

- 1. Finalità del trattamento** - FIGC tratta i dati personali degli interessati ai fini della partecipazione degli stessi ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico e per le finalità necessarie a svolgere le attività sue proprie, per le quali si rinvia alle altre specifiche informative, e, quindi, per perseguire i legittimi interessi derivanti dal suo ruolo di istituzione di riferimento per l’organizzazione e l’amministrazione del giuoco del calcio in Italia, nonché della sua promozione. Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC dei compiti istituzionali ad essa demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti all’organizzazione e alla gestione dell’attività calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere. FIGC tratta i dati personali anche per adempiere ad obblighi di legge e per svolgere attività di interesse pubblico.
- 2. Modalità del trattamento** - FIGC raccoglie e tratta i dati personali spontaneamente comunicati, all’atto del tesseramento o della richiesta di partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico, direttamente dagli interessati o per loro conto da parte di genitori, agenti, società o leghe, nonché qualsiasi altro dato o informazione comunicati dagli interessati successivamente. Il trattamento può essere svolto sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è previsto che il titolare si avvalga di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento ai sensi della normativa applicabile.
- 3. Natura del conferimento dei Dati** - Il conferimento dei Dati è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità descritte al punto 1 e ha ad oggetto un trattamento necessario sia per dare seguito ad una richiesta dell’interessato finalizzata ad instaurare un rapporto con FIGC sia per il perseguimento dei legittimi interessi istituzionali e statuari della Federazione. Questo significa che FIGC potrà porre in essere operazioni di trattamento anche senza il consenso esplicito dell’interessato, purché per motivi attinenti alle finalità indicate.
- 4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere** - Il mancato conferimento dei Dati renderà impossibile per l’interessato la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico.
- 5. Comunicazione dei Dati** - I Dati potranno essere conosciuti dagli addetti al Settore Tecnico di FIGC. I Dati potranno essere condivisi, per il perseguimento delle finalità descritte, tra i competenti uffici della Federazione (inclusi quelli delle sue componenti) e anche con diversi soggetti terzi all’uopo nominati responsabili del trattamento, siano essi fornitori di beni o servizi o partner commerciali della Federazione. I Dati potranno dover essere comunicati alle società sportive, sia per motivi di tesseramento che di disciplina, alle leghe, alle sezioni, agli organizzatori delle gare, al CONI, come anche ad enti internazionali come altre federazioni, UEFA, FIFA, CIO, WADA. Tutti questi soggetti tratteranno i dati personali ricevuti quali titolari di autonomi trattamenti. I Dati saranno comunicati agli organi di giustizia sportiva, nazionale e internazionale. Inoltre si ricorda che FIGC è tenuta a comunicare i dati personali trattati alle autorità, quando è così richiesto ai sensi di legge.
- 6. Diffusione dei Dati** - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC, e/o per l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca.
- 7. Trasferimento dei Dati all’estero** - Nel caso in cui i dati personali debbano essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), se non è stato raccolto un preventivo ed esplicito consenso dell’interessato, FIGC assicura che l’eventuale trasferimento avverrà in virtù di clausole contrattuali standard ovvero di norme vincolanti d’impresa o di un idoneo codice di condotta. I riferimenti del meccanismo applicabile al caso specifico saranno comunicati in risposta ad eventuali richieste. Le comunicazioni dei dati personali a UEFA e FIFA avvengono sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione dell’Unione Europea.
- 8. Diritti dell’interessato** - Ciascun interessato ha il diritto di richiedere a FIGC di accedere ai propri dati personali, di rettificarli, cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti. Per contattare il titolare del trattamento è possibile inviare un’email all’indirizzo privacy@figc.it.
Inoltre, a norma del RGPD, FIGC ha designato un responsabile della protezione dei dati. che può essere contattato:

via email all’indirizzo protezionedati@figc.it

o inviando una raccomandata A/R a:

Responsabile della protezione dei dati
c/o Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via Gregorio Allegri n. 14
00198 – Roma

Qualora lo desiderasse, ciascun interessato ha anche il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; quella italiana è contattabile all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

L’informativa completa e quelle relative ad eventuali altri trattamenti sono consultabili nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it/privacy/ dove saranno resi disponibili anche eventuali aggiornamenti.



COMUNICATO UFFICIALE N. 23 – 2025/2026

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA C (di seguito solo Corso) che si svolgerà ad Alessandria dal 22/09/2025 al 20/12/2025.

1. Il Settore Tecnico della FIGC indice il Corso sopra indicato e ne affida l'organizzazione ad AIAC Service srl. La qualifica di **Allenatore UEFA C** è disciplinata dall'**art. 24** del **Regolamento** del **Settore Tecnico**.
2. Il Corso è riservato ai residenti delle province di **Alessandria e Asti**, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età minima **18 anni**, compiuti alla data di scadenza della domanda;
 - b) certificazione di **idoneità** alla pratica sportiva **non agonistica**, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. Tale certificazione deve essere valida per tutta la durata del corso. Qualora la scadenza della stessa avvenisse durante lo svolgimento del corso, sarà compito del corsista provvedere tempestivamente al rinnovo della certificazione.

Per i calciatori professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Potranno essere ammessi anche coloro che, per accertati motivi di lavoro o di studio, hanno il domicilio nelle province di **Alessandria e Asti**. In questo caso dovranno presentare copia del contratto di lavoro o di certificazione dell'Università (o di altro Istituto scolastico) o copia del tesseramento come calciatore/tecnico. **Non saranno accettate autocertificazioni di domicilio/residenza.**

Il Settore Tecnico può autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani **residenti all'estero**, previa presentazione di copia della certificazione dell'iscrizione all'**AIRE**, in corso di validità.

3. **Non potranno essere ammessi al Corso** i candidati che, nella stagione sportiva 2024/25 e in quella in corso, siano stati squalificati o abbiano patteggiato una squalifica:
 - a) per un periodo superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi;
 - b) per aver svolto mansioni riservate a tecnici di categoria superiore senza la specifica autorizzazione in deroga del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.

Inoltre, non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa,

per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della FIGC divenuto definitivo. In questo caso potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica.

4. Il Corso si svolgerà ad **Alessandria** e avrà una durata complessiva di **132 ore (104 ore in presenza e 28 ore in modalità online)**, secondo il seguente calendario:
 - dal 22 al 27 settembre;
 - dal 6 all'11 ottobre;
 - dal 20 al 25 ottobre;
 - dal 3 all'8 novembre;
 - dal 17 al 22 novembre;
 - dal 1° al 6 dicembre.

Gli esami si terranno dal 18/12 al 20/12/2025.

Le lezioni si svolgeranno dal **lunedì** al **venerdì** (dalle 18:00 alle 20:00 e dalle 20:30 alle 22:30) e il **sabato** (dalle 8:30 alle 10:30 e dalle 11:00 alle 13:00), con l'obbligo di frequenza. Le lezioni in modalità online si svolgeranno nell'arco di due settimane nel periodo compreso tra la terza e la quinta settimana, nelle stesse fasce orarie. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate.

Sarà cura dell'organizzazione fornire il protocollo previsto per le lezioni online. **Non sarà consentito seguire le lezioni "in movimento" e/o con telecamera "spenta". La violazione di tali norme sarà considerata a tutti gli effetti assenza.**

5. Il Settore Tecnico può autorizzare fino ad un **massimo di 14 ore di assenza**, oltre le quali tutte le ore andranno recuperate in un successivo Corso, al termine del quale potrà essere svolto l'esame. Qualora il numero di ore di **assenza** fosse **superiore a 30 ore** il corsista sarà **escluso**. In quest'ultimo caso sarà restituita solo la quota di immissione dei ruoli pari a 30,00 €.
6. Il numero degli **ammessi** al Corso è stabilito in un massimo di **40 allievi** provenienti dalle graduatorie e comprensivi di eventuali candidati di cui al punto 8, oltre ad un candidato in sovrannumero in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3, indicato dalla FIGC. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di **annullare** il Corso se il **numero** degli allievi partecipanti risultasse **inferiore a 30**.
7. Saranno formate due graduatorie: la **graduatoria A**, stilata per titoli tenendo conto delle attività di cui all'allegato A e la **graduatoria B**, riservata a quanti presenti nelle liste di censimento (dirigente-allenatore) degli ultimi tre anni fornite dai Comitati Regionali della LND. La graduatoria B sarà stilata secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) tesseramento nelle ultime tre stagioni sportive (2022/23, 2023/24 e 2024/25);
 - b) tesseramento per due stagioni sportive negli ultimi tre anni nella stessa società;
 - c) tesseramento per due stagioni sportive negli ultimi tre anni in società diverse.

Come ulteriori discriminanti saranno valutati nell'ordine:

- a) laurea;

- b) corso CONI-FIGC;
- c) corso Grassroots Level E;
- d) maggior età anagrafica.

Gli allievi provenienti dalla graduatoria B potranno partecipare a un Corso Licenza D solo dopo due stagioni sportive dal conseguimento del titolo UEFA C.

Saranno **ammessi** al Corso i primi 15 candidati provenienti dalla graduatoria A, comprese le migliori quattro candidate donne e i candidati provenienti dalla graduatoria B fino al raggiungimento dei 40 ammessi.

8. Potranno essere ammessi al Corso:
 - a) un candidato, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3, indicato dal Presidente del Comitato Regionale della LND a cui sia stato deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative giovanili per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L'allievo abilitato avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate;
 - b) candidato con disabilità motoria. Dopo aver presentato domanda sul portale www.mycorsi.it dovranno inviare la documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari, entro la data di scadenza della domanda, per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico FIGC (sezionemedica.cov@figc.it), allegando l'attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità (certificato di invalidità e/o L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica. Per la natura stessa dello specifico ruolo e per l'organizzazione del Corso stesso non saranno esaminate disabilità di tipo sensoriale o intellettuale;
 - c) i responsabili delle prime squadre partecipanti al campionato di Eccellenza, con qualifica Licenza D, che abbiano ottenuto la promozione in Serie D nella stagione sportiva 2024/25;
 - d) allievi con cittadinanza estera presentati alla FIGC dalla federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Dovrà essere verificata, a cura dell'organizzatore, la **conoscenza della lingua italiana**.
9. La domanda di ammissione dovrà essere compilata sul sito www.mycorsi.it entro il **11/09/2025**. **Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine di scadenza**. I partecipanti al Corso non potranno frequentare, nello stesso periodo, un altro Corso organizzato dal Settore Tecnico.
10. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale verifica della validità formale delle relative dichiarazioni, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati all'apposita Commissione composta da:
 - a. il Presidente dell'AIAC o un suo delegato;
 - b. un delegato del Settore Tecnico della FIGC;
 - c. il Coordinatore del SGS o un suo delegato.
11. La graduatoria completa degli allievi sarà pubblicata sul sito www.mycorsi.it. Eventuali contestazioni andranno inoltrate per e-mail a corsiabilitazione@assoallenatori.it entro e non oltre **tre giorni** dalla data della pubblicazione.

12. **Per ogni informazione inerente alle graduatorie e agli aspetti logistici e organizzativi del Corso contattare l'organizzazione all'indirizzo e-mail corsiabilitazione@assoallenatori.it.**
13. Il programma delle lezioni, che potrà prevedere trasferte di studio, sarà comunicato per tempo agli ammessi al Corso che si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico.
14. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria. La rinuncia dovrà essere comunicata attraverso il proprio profilo sul sito www.mycorsi.it.
15. I partecipanti al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di **722,00 €**, comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 30,00 €.
16. Il Corso per l'abilitazione a UEFA C si concluderà con un **esame finale**. Per il conseguimento della Licenza sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie d'esame. In caso di insufficienza in una o due materie, la Commissione composta dai docenti di tutte le materie d'esame potrà decidere di far sostenere un esame di riparazione in alternativa alla bocciatura. In caso di bocciatura sarà restituita solo la quota di immissione nei ruoli pari a 30,00 €.
17. **L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso.** Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la **revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.** Saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi.

Publicato in Firenze, 11/07/2025

Il Segretario
Paolo Piani

Il Vicepresidente
Giuliano Ragonesi

ALLEGATO A

La graduatoria A sarà stilata sulla base dei seguenti requisiti:

- a) attività di calciatore/calciatrice;
- b) attività di allenatore/allenatrice;
- c) attività di arbitro;
- d) qualifiche;
- e) titoli di studio.

a) ATTIVITÀ DI CALCIATORE / CALCIATRICE

Il punteggio, calcolato per stagione sportiva, verrà assegnato solo con una presenza in almeno una gara di campionato (autocertificata). Nel caso in cui il calciatore abbia militato in più di una società nel corso della stessa stagione, i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.

L'attività presso Federazione estera sarà valutata dalla Commissione.

pt.	
4,00	· Serie A
3,00	· Serie B
2,50	· Serie C / C1 / I Divisione
2,00	· Serie C2 / II Divisione · Primavera / Primavera 1 / Primavera 2
1,50	· Serie A femminile · Serie D / Interregionale / CND
1,00	· Primavera 3 / Primavera 4 / Berretti · Eccellenza
0,70	· Promozione · Serie A2 femminile / B femminile
0,50	· Prima Categoria · Serie C femminile
0,30	· Seconda Categoria · Serie D / Eccellenza femminile / Promozione femminile
0,10	· Terza Categoria
Per ogni gara Ufficiale Internazionale disputata in:	
0,50	· Nazionale A
0,30	· Nazionale U23, Nazionale U21, Nazionale Olimpica e Nazionale A femminile
0,20	· Nazionali Giovanili maschili e femminili · Rappresentativa Serie B / Serie C / Serie D · Nazionale U23 femminile

b) ATTIVITÀ DI ALLENATORE / ALLENATRICE

Il punteggio relativo all'attività svolta in ciascuna stagione sportiva sarà attribuito solo in caso di tesseramento e, negli specifici casi di deroga/autorizzazione, previa presentazione della relativa documentazione.

pt.	
3,00	· Responsabile Prima Squadra Eccellenza
2,00	· Responsabile Prima Squadra Promozione
1,00	· Responsabile Prima Squadra Prima Categoria · Responsabile Juniores Nazionale U19 · Responsabile Prima Squadra Serie C femminile
0,70	· Responsabile Prima Squadra Seconda Categoria · Responsabile Juniores Regionale U19 · Responsabile Prima Squadra D / Eccellenza / Promozione femminile
0,50	· Responsabile Prima Squadra Terza Categoria · Responsabile Juniores Provinciale U19
1,50	· Allenatore in Seconda Eccellenza
1,00	· Allenatore in Seconda Promozione
0,50	· Allenatore in Seconda Prima Categoria · Allenatore in Seconda Juniores Nazionale U19 · Allenatore in Seconda Serie C femminile
0,35	· Allenatore in Seconda Seconda Categoria · Allenatore in Seconda Juniores Regionale U19 · Allenatore in Seconda Serie D / Eccellenza / Promozione femminile
0,25	· Allenatore in Seconda Terza Categoria · Allenatore in Seconda Juniores Provinciale U19
0,75	· Collaboratore Eccellenza
0,50	· Collaboratore Promozione
0,25	· Collaboratore Prima Categoria · Collaboratore Juniores Nazionale U19 · Collaboratore Serie C femminile
0,10	· Collaboratore Seconda Categoria · Collaboratore Juniores Regionale U19 · Collaboratore Serie D / Eccellenza / Promozione femminile
0,10	· Collaboratore Terza Categoria · Collaboratore Juniores Provinciale U19

c) ATTIVITÀ DI ARBITRO

Riconosciuta solo con certificazione AIA per attività di almeno tre anni.

pt.	
1,00	· Arbitraggio

d) QUALIFICHE

Le qualifiche saranno riconosciute solo se il tecnico risulta iscritto nel Ruolo degli Attivi (art. 18, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico).

pt.		vedi nota
5,00	· Terza Categoria	*
4,00	· Licenza D	
3,00	· Dilettante	
2,00	· Osservatore calcistico / Match Analyst (per i Corsi svolti presso il Settore Tecnico)	**
2,00	· Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” (dalla stagione 2002/03) l’attribuzione del relativo punteggio è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato	
1,00	· Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” (dalla stagione 1999/00 alla stagione 2001/02) l’attribuzione del relativo punteggio è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato	
5,00	· Istruttore di Giovani Calciatori (abilitati fino alla stagione 1997/98)	***
2,50	· Istruttore di Calcio (stagione 2014/15)	
1,50	· Calcio a Cinque – Licenza A	****
1,00	· Calcio a Cinque / UEFA Futsal B	
3,00	· Preparatore Atletico	*****
1,00	· Preparatore Atletico Settore Giovanile	
2,00	· UEFA GK A / Portieri	*****
1,00	· UEFA GK B	
0,50	· Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile	
0,50	· Paralimpico e Beach Soccer – Licenza A / Licenza B	

Nota: i punteggi con lo stesso numero di asterischi non sono cumulabili tra loro.

e) TITOLI DI STUDIO

Per i titoli acquisiti all'estero allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR). **Il punteggio sarà assegnato solo in presenza del Diploma o certificato di Laurea che dovrà essere caricato sul portale www.mycorsi.it.**

pt.	
7,00	· Lauree magistrali in: · Scienze Motorie · Materie Psicopedagogiche
6,00	· Laurea triennale in Scienze Motorie (indirizzo calcio)
5,00	· Lauree triennali in: · Scienze Motorie · Materie Psicopedagogiche
5,00	· Diploma ISEF
4,00	· Laurea magistrale (altre Facoltà)
3,00	· Laurea triennale (altre Facoltà)
1,00	· Diploma di scuola media superiore

Nota: sono cumulabili le lauree di Facoltà diverse.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE n. 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 (nel prosieguo “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” o “RGPD”), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue.

- 1. Finalità del trattamento** - FIGC tratta i dati personali degli interessati ai fini della partecipazione degli stessi ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico e per le finalità necessarie a svolgere le attività sue proprie, per le quali si rinvia alle altre specifiche informative, e, quindi, per perseguire i legittimi interessi derivanti dal suo ruolo di istituzione di riferimento per l’organizzazione e l’amministrazione del giuoco del calcio in Italia, nonché della sua promozione. Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC dei compiti istituzionali ad essa demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti all’organizzazione e alla gestione dell’attività calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere. FIGC tratta i dati personali anche per adempiere ad obblighi di legge e per svolgere attività di interesse pubblico.
- 2. Modalità del trattamento** - FIGC raccoglie e tratta i dati personali spontaneamente comunicati, all’atto del tesseramento o della richiesta di partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico, direttamente dagli interessati o per loro conto da parte di genitori, agenti, società o leghe, nonché qualsiasi altro dato o informazione comunicati dagli interessati successivamente. Il trattamento può essere svolto sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è previsto che il titolare si avvalga di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento ai sensi della normativa applicabile.
- 3. Natura del conferimento dei Dati** - Il conferimento dei Dati è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità descritte al punto 1 e ha ad oggetto un trattamento necessario sia per dare seguito ad una richiesta dell’interessato finalizzata ad instaurare un rapporto con FIGC sia per il perseguimento dei legittimi interessi istituzionali e statutari della Federazione. Questo significa che FIGC potrà porre in essere operazioni di trattamento anche senza il consenso esplicito dell’interessato, purché per motivi attinenti alle finalità indicate.
- 4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere** - Il mancato conferimento dei Dati renderà impossibile per l’interessato la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico.
- 5. Comunicazione dei Dati** - I Dati potranno essere conosciuti dagli addetti al Settore Tecnico di FIGC. I Dati potranno essere condivisi, per il perseguimento delle finalità descritte, tra i competenti uffici della Federazione (inclusi quelli delle sue componenti) e anche con diversi soggetti terzi all’uopo nominati responsabili del trattamento, siano essi fornitori di beni o servizi o partner commerciali della Federazione. I Dati potranno dover essere comunicati alle società sportive, sia per motivi di tesseramento che di disciplina, alle leghe, alle sezioni, agli organizzatori delle gare, al CONI, come anche ad enti internazionali come altre federazioni, UEFA, FIFA, CIO, WADA. Tutti questi soggetti tratteranno i dati personali ricevuti quali titolari di autonomi trattamenti. I Dati saranno comunicati agli organi di giustizia sportiva, nazionale e internazionale. Inoltre si ricorda che FIGC è tenuta a comunicare i dati personali trattati alle autorità, quando è così richiesto ai sensi di legge.
- 6. Diffusione dei Dati** - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC, e/o per l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca.
- 7. Trasferimento dei Dati all’estero** - Nel caso in cui i dati personali debbano essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), se non è stato raccolto un preventivo ed esplicito consenso dell’interessato, FIGC assicura che l’eventuale trasferimento avverrà in virtù di clausole contrattuali standard ovvero di norme vincolanti d’impresa o di un idoneo codice di condotta. I riferimenti del meccanismo applicabile al caso specifico saranno comunicati in risposta ad eventuali richieste. Le comunicazioni dei dati personali a UEFA e FIFA avvengono sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione dell’Unione Europea.
- 8. Diritti dell’interessato** - Ciascun interessato ha il diritto di richiedere a FIGC di accedere ai propri dati personali, di rettificarli, cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti. Per contattare il titolare del trattamento è possibile inviare un’email all’indirizzo privacy@figc.it.
Inoltre, a norma del RGPD, FIGC ha designato un responsabile della protezione dei dati. che può essere contattato:

via email all’indirizzo protezionedati@figc.it

o inviando una raccomandata A/R a:

Responsabile della protezione dei dati
c/o Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via Gregorio Allegri n. 14
00198 – Roma

Qualora lo desiderasse, ciascun interessato ha anche il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; quella italiana è contattabile all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

L’informativa completa e quelle relative ad eventuali altri trattamenti sono consultabili nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it/privacy/ dove saranno resi disponibili anche eventuali aggiornamenti.



COMUNICATO UFFICIALE N. 39 – 2025/2026

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore LICENZA D (di seguito solo Corso) che si svolgerà a Fossano (CN) dal 15/09/2025 al 13/12/2025.

1. Il Settore Tecnico della FIGC indice il Corso sopra indicato e ne affida l'organizzazione ad AIAC Service srl. La qualifica di **Allenatore Licenza D** è disciplinata dall'art. 23 del **Regolamento del Settore Tecnico**.

Per coloro che hanno ottenuto la Licenza UEFA C all'estero, il conseguimento della Licenza D non comporterà l'acquisizione della Licenza UEFA B, poiché il corso UEFA C italiano ha un programma didattico di durata superiore.

2. Il Corso è riservato ai residenti della regione **Piemonte**, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età minima **23 anni**, compiuti alla data di scadenza della domanda;
 - b) certificazione di **idoneità** alla pratica sportiva **non agonistica**, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. Tale certificazione deve essere valida per tutta la durata del corso. Qualora la scadenza della stessa avvenisse durante il suo svolgimento, sarà compito del corsista provvedere tempestivamente al rinnovo della certificazione.

Per i calciatori professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Potranno essere ammessi anche coloro che, per accertati motivi di lavoro o di studio, hanno il domicilio nella regione **Piemonte**. In questo caso dovranno presentare copia del contratto di lavoro o di certificazione dell'Università (o di altro Istituto scolastico) o copia del tesseramento come calciatore/tecnico. **Non saranno accettate autocertificazioni di domicilio/residenza.**

Il Settore Tecnico può autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani **residenti all'estero**, previa presentazione di copia della certificazione dell'iscrizione all'**AIRE**, in corso di validità.

3. **Non potranno essere ammessi al Corso** i candidati che, nella stagione sportiva 2024/2025 e in quella in corso, siano stati squalificati o abbiano patteggiato una squalifica:
 - a) per un periodo superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi;

- b) per aver svolto mansioni riservate a tecnici di categoria superiore senza la specifica autorizzazione in deroga del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.

Inoltre, non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della FIGC divenuto definitivo. In questo caso potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica.

4. Il Corso si svolgerà a **Fossano (CN)** e avrà una durata complessiva di **122 ore (96 ore in presenza e 26 in modalità online e)**, secondo il seguente calendario:
- dal 15 al 20 settembre;
 - dal 29 settembre al 4 ottobre;
 - dal 13 al 18 ottobre;
 - dal 27 ottobre al 1° novembre;
 - dal 10 al 15 novembre;
 - dal 24 al 29 novembre.

Gli esami si terranno dall'11 al 13 dicembre 2025.

Le lezioni si svolgeranno dal **lunedì** al **venerdì** (dalle 18:00 alle 20:00 e dalle 20:30 alle 22:30) e il **sabato** (dalle 8:30 alle 10:30 e dalle 11:00 alle 13:00), con l'obbligo di frequenza. Le lezioni in modalità online si svolgeranno nell'arco di due settimane nel periodo compreso tra la terza e la quinta settimana, nelle stesse fasce orarie. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate.

Sarà cura dell'organizzazione fornire il protocollo previsto per le lezioni online. **Non sarà consentito seguire le lezioni "in movimento" e/o con telecamera "spenta". La violazione di tali norme sarà considerata a tutti gli effetti assenza.**

5. Il Settore Tecnico può autorizzare fino a un **massimo di 14 ore di assenza**, oltre le quali le ore andranno recuperate in un successivo Corso, al termine del quale potrà essere svolto l'esame. Qualora il numero di ore di **assenza** fosse **superiore a 28 ore** il corsista sarà **escluso** dal Corso. In quest'ultimo caso sarà restituita solo la quota di immissione nei ruoli pari a 30 €.
6. Il numero degli **ammessi** al Corso è stabilito in un massimo di **40 allievi** provenienti dalla graduatoria e comprensivi di eventuali candidati di cui al punto 7, oltre ad un candidato in sovrannumero, in possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3, indicato dalla FIGC. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di **annullare** il Corso se il **numero** degli allievi partecipanti risultasse **inferiore a 30**.
7. Potranno essere ammessi al Corso:
- a) un candidato, in possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3, indicato dal Presidente del Comitato Regionale della LND a cui sia stato deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative Juniores per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L'allievo abilitato avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo due stagioni sportive;
 - b) candidati con disabilità motoria. Dopo aver presentato domanda sul portale www.mycorsi.it dovranno inviare la documentazione attestante il

possesso dei requisiti necessari, entro la data di scadenza della domanda, per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico FIGC (sezionemedica.cov@figc.it), allegando l'attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità (certificato di invalidità e/o L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica. Per la natura stessa dello specifico ruolo e per l'organizzazione del Corso stesso non saranno esaminate disabilità di tipo sensoriale o intellettivo;

- c) gli allenatori non abilitati delle società promosse dalla Terza alla Seconda Categoria se confermati dalle stesse società;
 - d) gli allenatori non abilitati delle società promosse in Eccellenza o Promozione femminile se confermati dalle stesse società;
 - e) gli allievi con cittadinanza estera presentati alla FIGC dalla Federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Dovrà essere verificata, a cura dell'organizzazione, la **conoscenza della lingua italiana**.
8. A completamento dei posti disponibili sarà formata una graduatoria stilata per titoli tenendo conto delle attività di cui all'allegato A. Saranno **ammessi** al Corso i primi **40** della **graduatoria**, comprese le migliori quattro candidate donne.
 9. La domanda di ammissione dovrà essere compilata sul sito www.mycorsi.it entro il **04/09/2025**. **Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine di scadenza**. I partecipanti al Corso non potranno frequentare, nello stesso periodo, un altro Corso organizzato dal Settore Tecnico.
 10. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale verifica della validità formale delle relative dichiarazioni, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati all'apposita Commissione composta da:
 - a) il Presidente dell'AIAC o un suo delegato;
 - b) un delegato del Settore Tecnico della FIGC;
 - c) il Presidente del Comitato Regionale della LND o un suo delegato.
 11. La graduatoria completa degli allievi sarà pubblicata sul sito www.mycorsi.it. Eventuali contestazioni andranno inoltrate per e-mail a corsiabilitazione@assoallenatori.it **entro e non oltre tre giorni** dalla data della pubblicazione.
 12. **Per ogni informazione inerente alle graduatorie e agli aspetti logistici e organizzativi del Corso contattare l'organizzazione all'indirizzo e-mail corsiabilitazione@assoallenatori.it**.
 13. Il programma delle lezioni, che potrà prevedere trasferte di studio, sarà comunicato per tempo agli ammessi al Corso che si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico.
 14. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria. La rinuncia dovrà essere comunicata attraverso il proprio profilo sul sito www.mycorsi.it.
 15. I partecipanti al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di **662,00 €**, comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 30,00 €.

16. Il Corso per l'abilitazione a Licenza D si concluderà con un **esame finale**. Per il conseguimento della Licenza sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie d'esame. In caso di insufficienza in una o due materie, in alternativa alla bocciatura la Commissione, composta dai docenti di tutte le materie d'esame, potrà decidere di far sostenere un esame di riparazione. In caso di bocciatura sarà restituita solo la quota di immissione nei ruoli pari a 30,00 €.
17. **L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso.** Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la **revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.** Saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi.

Pubblicato in Firenze, 21/07/2025

Il Segretario
Paolo Piani

Il Vicepresidente
Giuliano Ragonesi

ALLEGATO A

La graduatoria A sarà stilata sulla base dei seguenti requisiti:

- a) attività di calciatore/calciatrice;
- b) attività di allenatore/allenatrice;
- c) attività di arbitro;
- d) qualifiche;
- e) titoli di studio.

a) ATTIVITÀ DI CALCIATORE / CALCIATRICE

Il punteggio, calcolato per stagione sportiva, verrà assegnato solo con una presenza in almeno una gara di campionato (autocertificata). Nel caso in cui il calciatore abbia militato in più di una società nel corso della stessa stagione, i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.

L'attività presso Federazione estera sarà valutata dalla Commissione.

pt.	
4,00	· Serie A
3,00	· Serie B
2,50	· Serie C / Lega Pro / I Divisione
2,00	· Serie C2 / II Divisione · Primavera / Primavera 1 / Primavera 2
1,50	· Serie A femminile · Serie D / Interregionale / CND
1,00	· Primavera 3 / Primavera 4 / Berretti · Eccellenza
0,70	· Promozione · Serie A2 femminile / B femminile
0,50	· Prima Categoria · Serie C femminile
0,30	· Seconda Categoria · Serie C femminile
0,20	· Eccellenza / Promozione femminile
0,10	· Terza Categoria
Per ogni gara Ufficiale Internazionale disputata in:	
0,50	· Nazionale A
0,30	· Nazionale U23 / Nazionale U21 / Nazionale Olimpica / Nazionale A femminile
0,20	· Nazionali Giovanili maschili e femminili · Rappresentativa di Serie A / Serie B / Serie C / Serie D · Nazionale U23 femminile

b) ATTIVITÀ DI ALLENATORE / ALLENATRICE

Il punteggio relativo all'attività svolta in ciascuna stagione sportiva sarà attribuito solo in caso di tesseramento e, negli specifici casi di deroga/autorizzazione, previa presentazione della relativa documentazione.

pt.	
3,00	<ul style="list-style-type: none">· Allenatore in Prima squadra giovanile Serie A
2,50	<ul style="list-style-type: none">· Allenatore in Prima squadra giovanile Serie B· Responsabile Prima squadra I categoria
2,00	<ul style="list-style-type: none">· Allenatore in Prima squadra giovanile Serie C/Lega Pro/I-II div.· Allenatore in Seconda squadra giovanile Serie A· Responsabile Prima squadra II categoria
1,50	<ul style="list-style-type: none">· Allenatore in Prima Juniores Nazionale U19· Allenatore in Seconda squadra giovanile Serie B· Responsabile Prima squadra III categoria· Responsabile Rappresentative Giovanili Regionali LND/SGS
1,00	<ul style="list-style-type: none">· Allenatore in Prima Juniores Regionale/Provinciale U19· Allenatore in Prima squadra giovanile Serie D/Interregionale/CND· Allenatore in Seconda squadra giovanile Serie C/Lega Pro/I-II div.· Responsabile Rappresentativa giovanile Provinciali LND/SGS· Collaboratore Settore giovanile Serie A
0,80	<ul style="list-style-type: none">· Allenatore in Prima squadra giovanile LND/SGS· Allenatore in Seconda Juniores nazionale U19· Collaboratore settore giovanile Serie B· Responsabile Prima squadra Serie C femminile (con deroga)
0,70	<ul style="list-style-type: none">· Allenatore in Seconda Juniores Regionale/Provinciale U19· Allenatore in Seconda squadra giov. Serie D/Interregionale/CND· Allenatore in Seconda I, II, III categoria· Collaboratore settore giovanile Serie C/Lega Pro/ I-II div.· Responsabile Prima squadra Serie D femminile
0,60	<ul style="list-style-type: none">· Collaboratore settore giovanile Serie D/Interregionale/CND· Allenatore in Seconda squadra giovanile LND/SGS· Responsabile Prima squadra Eccellenza/Promozione femminile
0,40	<ul style="list-style-type: none">· Collaboratore settore giovanile società LND/SGS· Collaboratore I, II, III categoria

ATTIVITÀ DI ARBITRO

Riconosciuta solo con certificazione AIA per attività di almeno tre anni.

pt.	
1,00	· Arbitraggio

c) QUALIFICHE

Le qualifiche saranno riconosciute solo se il tecnico risulta iscritto nel Ruolo degli Attivi (art. 18, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico).

pt.		vedi nota
5,00	· UEFA C	
5,00	· Dilettante	
2,00	· Osservatore calcistico / Match Analyst (per i Corsi svolti presso il Settore Tecnico)	
2,00	· Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” (dalla stagione 2002/03) l’attribuzione del relativo punteggio è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato	*
1,00	· Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” (dalla stagione 1999/00 alla stagione 2001/02) l’attribuzione del relativo punteggio è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato	
4,00	· Istruttore di Giovani Calciatori (abilitati fino alla stagione 1997/98)	**
2,50	· Istruttore di Calcio (stagione 2014/15)	
1,50	· Calcio a Cinque – Licenza A	***
1,00	· Calcio a Cinque / UEFA Futsal B	
3,00	· Preparatore Atletico	****
1,00	· Preparatore Atletico Settore Giovanile	
2,00	· UEFA GK A / Portieri	*****
1,00	· UEFA GK B	
0,50	· Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile	
0,50	· Allenatore dei Portieri Calcio a Cinque	
0,50	· Paralimpico e Beach Soccer – Licenza A / Licenza B	

Nota: i punteggi con lo stesso numero di asterischi non sono cumulabili tra loro.

d) TITOLI DI STUDIO

Per i titoli acquisiti all'estero allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR). **Il punteggio sarà assegnato solo in presenza del Diploma o certificato di Laurea che dovrà essere caricato sul portale www.mycorsi.it.**

pt.	
7,00	· Lauree magistrali in: · Scienze Motorie · Materie Psicopedagogiche
6,00	· Laurea triennale in Scienze Motorie (indirizzo calcio)
5,00	· Lauree triennali in: · Scienze Motorie · Materie Psicopedagogiche
5,00	· Diploma ISEF
4,00	· Laurea magistrale (altre Facoltà)
3,00	· Laurea triennale (altre Facoltà)
1,00	· Diploma di scuola media superiore

Nota: sono cumulabili le lauree di Facoltà diverse.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE n. 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 (nel prosieguo “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” o “RGPD”), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue.

- 1. Finalità del trattamento** - FIGC tratta i dati personali degli interessati ai fini della partecipazione degli stessi ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico e per le finalità necessarie a svolgere le attività sue proprie, per le quali si rinvia alle altre specifiche informative, e, quindi, per perseguire i legittimi interessi derivanti dal suo ruolo di istituzione di riferimento per l’organizzazione e l’amministrazione del giuoco del calcio in Italia, nonché della sua promozione. Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC dei compiti istituzionali ad essa demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti all’organizzazione e alla gestione dell’attività calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere. FIGC tratta i dati personali anche per adempiere ad obblighi di legge e per svolgere attività di interesse pubblico.
- 2. Modalità del trattamento** - FIGC raccoglie e tratta i dati personali spontaneamente comunicati, all’atto del tesseramento o della richiesta di partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico, direttamente dagli interessati o per loro conto da parte di genitori, agenti, società o leghe, nonché qualsiasi altro dato o informazione comunicati dagli interessati successivamente. Il trattamento può essere svolto sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è previsto che il titolare si avvalga di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento ai sensi della normativa applicabile.
- 3. Natura del conferimento dei Dati** - Il conferimento dei Dati è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità descritte al punto 1 e ha ad oggetto un trattamento necessario sia per dare seguito ad una richiesta dell’interessato finalizzata ad instaurare un rapporto con FIGC sia per il perseguimento dei legittimi interessi istituzionali e statuari della Federazione. Questo significa che FIGC potrà porre in essere operazioni di trattamento anche senza il consenso esplicito dell’interessato, purché per motivi attinenti alle finalità indicate.
- 4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere** - Il mancato conferimento dei Dati renderà impossibile per l’interessato la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico.
- 5. Comunicazione dei Dati** - I Dati potranno essere conosciuti dagli addetti al Settore Tecnico di FIGC. I Dati potranno essere condivisi, per il perseguimento delle finalità descritte, tra i competenti uffici della Federazione (inclusi quelli delle sue componenti) e anche con diversi soggetti terzi all’uopo nominati responsabili del trattamento, siano essi fornitori di beni o servizi o partner commerciali della Federazione. I Dati potranno dover essere comunicati alle società sportive, sia per motivi di tesseramento che di disciplina, alle leghe, alle sezioni, agli organizzatori delle gare, al CONI, come anche ad enti internazionali come altre federazioni, UEFA, FIFA, CIO, WADA. Tutti questi soggetti tratteranno i dati personali ricevuti quali titolari di autonomi trattamenti. I Dati saranno comunicati agli organi di giustizia sportiva, nazionale e internazionale. Inoltre si ricorda che FIGC è tenuta a comunicare i dati personali trattati alle autorità, quando è così richiesto ai sensi di legge.
- 6. Diffusione dei Dati** - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC, e/o per l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca.
- 7. Trasferimento dei Dati all’estero** - Nel caso in cui i dati personali debbano essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), se non è stato raccolto un preventivo ed esplicito consenso dell’interessato, FIGC assicura che l’eventuale trasferimento avverrà in virtù di clausole contrattuali standard ovvero di norme vincolanti d’impresa o di un idoneo codice di condotta. I riferimenti del meccanismo applicabile al caso specifico saranno comunicati in risposta ad eventuali richieste. Le comunicazioni dei dati personali a UEFA e FIFA avvengono sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione dell’Unione Europea.
- 8. Diritti dell’interessato** - Ciascun interessato ha il diritto di richiedere a FIGC di accedere ai propri dati personali, di rettificarli, cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti. Per contattare il titolare del trattamento è possibile inviare un’email all’indirizzo privacy@figc.it.
Inoltre, a norma del RGPD, FIGC ha designato un responsabile della protezione dei dati. che può essere contattato:

via email all’indirizzo protezionedati@figc.it

o inviando una raccomandata A/R a:

Responsabile della protezione dei dati
c/o Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via Gregorio Allegri n. 14
00198 – Roma

Qualora lo desiderasse, ciascun interessato ha anche il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; quella italiana è contattabile all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

L’informativa completa e quelle relative ad eventuali altri trattamenti sono consultabili nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it/privacy/ dove saranno resi disponibili anche eventuali aggiornamenti.



COMUNICATO UFFICIALE N. 43 – 2025/2026

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore LICENZA D (di seguito solo Corso) che si svolgerà a Novara dal 15/09/2025 al 13/12/2025.

1. Il Settore Tecnico della FIGC indice il Corso sopra indicato e ne affida l'organizzazione ad AIAC Service srl. La qualifica di **Allenatore Licenza D** è disciplinata dall'art. 23 del **Regolamento del Settore Tecnico**.

Per coloro che hanno ottenuto la Licenza UEFA C all'estero, il conseguimento della Licenza D non comporterà l'acquisizione della Licenza UEFA B, poiché il corso UEFA C italiano ha un programma didattico di durata superiore.

2. Il Corso è riservato ai residenti delle province di **Novara, Biella, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli**, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età minima **23 anni**, compiuti alla data di scadenza della domanda;
 - b) certificazione di **idoneità** alla pratica sportiva **non agonistica**, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. Tale certificazione deve essere valida per tutta la durata del corso. Qualora la scadenza della stessa avvenisse durante il suo svolgimento, sarà compito del corsista provvedere tempestivamente al rinnovo della certificazione.

Per i calciatori professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Potranno essere ammessi anche coloro che, per accertati motivi di lavoro o di studio, hanno il domicilio nelle province di **Novara, Biella, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli**. In questo caso dovranno presentare copia del contratto di lavoro o di certificazione dell'Università (o di altro Istituto scolastico) o copia del tesseramento come calciatore/tecnico. **Non saranno accettate autocertificazioni di domicilio/residenza.**

Il Settore Tecnico può autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani **residenti all'estero**, previa presentazione di copia della certificazione dell'iscrizione all'**AIRE**, in corso di validità.

3. **Non potranno essere ammessi al Corso** i candidati che, nella stagione sportiva 2024/2025 e in quella in corso, siano stati squalificati o abbiano patteggiato una squalifica:
 - a) per un periodo superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi;

- b) per aver svolto mansioni riservate a tecnici di categoria superiore senza la specifica autorizzazione in deroga del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.

Inoltre, non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della FIGC divenuto definitivo. In questo caso potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica.

4. Il Corso si svolgerà a **Novara** e avrà una durata complessiva di **122 ore (96 ore in presenza e 26 in modalità online e)**, secondo il seguente calendario:

- dal 15 al 20 settembre;
- dal 29 settembre al 4 ottobre;
- dal 13 al 18 ottobre;
- dal 27 ottobre al 1° novembre;
- dal 10 al 15 novembre;
- dal 24 al 29 novembre.

Gli esami si terranno dall'11 al 13 dicembre 2025.

Le lezioni si svolgeranno dal **lunedì** al **venerdì** (dalle 18:00 alle 20:00 e dalle 20:30 alle 22:30) e il **sabato** (dalle 8:30 alle 10:30 e dalle 11:00 alle 13:00), con l'obbligo di frequenza. Le lezioni in modalità online si svolgeranno nell'arco di due settimane nel periodo compreso tra la terza e la quinta settimana, nelle stesse fasce orarie. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate.

Sarà cura dell'organizzazione fornire il protocollo previsto per le lezioni online. **Non sarà consentito seguire le lezioni "in movimento" e/o con telecamera "spenta". La violazione di tali norme sarà considerata a tutti gli effetti assenza.**

5. Il Settore Tecnico può autorizzare fino a un **massimo di 14 ore di assenza**, oltre le quali le ore andranno recuperate in un successivo Corso, al termine del quale potrà essere svolto l'esame. Qualora il numero di ore di **assenza** fosse **superiore a 28 ore** il corsista sarà **escluso** dal Corso. In quest'ultimo caso sarà restituita solo la quota di immissione nei ruoli pari a 30 €.
6. Il numero degli **ammessi** al Corso è stabilito in un massimo di **40 allievi** provenienti dalla graduatoria e comprensivi di eventuali candidati di cui al punto 7, oltre ad un candidato in sovrannumero, in possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3, indicato dalla FIGC. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di **annullare** il Corso se il **numero** degli allievi partecipanti risultasse **inferiore a 30**.
7. Potranno essere ammessi al Corso:
- a) un candidato, in possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3, indicato dal Presidente del Comitato Regionale della LND a cui sia stato deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative Juniores per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L'allievo abilitato avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo due stagioni sportive;
 - b) candidati con disabilità motoria. Dopo aver presentato domanda sul portale www.mycorsi.it dovranno inviare la documentazione attestante il

possesso dei requisiti necessari, entro la data di scadenza della domanda, per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico FIGC (sezionemedica.cov@figc.it), allegando l'attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità (certificato di invalidità e/o L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica. Per la natura stessa dello specifico ruolo e per l'organizzazione del Corso stesso non saranno esaminate disabilità di tipo sensoriale o intellettivo;

- c) gli allenatori non abilitati delle società promosse dalla Terza alla Seconda Categoria se confermati dalle stesse società;
 - d) gli allenatori non abilitati delle società promosse in Eccellenza o Promozione femminile se confermati dalle stesse società;
 - e) gli allievi con cittadinanza estera presentati alla FIGC dalla Federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Dovrà essere verificata, a cura dell'organizzazione, la **conoscenza della lingua italiana**.
8. A completamento dei posti disponibili sarà formata una graduatoria stilata per titoli tenendo conto delle attività di cui all'allegato A. Saranno **ammessi** al Corso i primi **40** della **graduatoria**, comprese le migliori quattro candidate donne.
 9. La domanda di ammissione dovrà essere compilata sul sito www.mycorsi.it entro il **04/09/2025**. **Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine di scadenza**. I partecipanti al Corso non potranno frequentare, nello stesso periodo, un altro Corso organizzato dal Settore Tecnico.
 10. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale verifica della validità formale delle relative dichiarazioni, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati all'apposita Commissione composta da:
 - a) il Presidente dell'AIAC o un suo delegato;
 - b) un delegato del Settore Tecnico della FIGC;
 - c) il Presidente del Comitato Regionale della LND o un suo delegato.
 11. La graduatoria completa degli allievi sarà pubblicata sul sito www.mycorsi.it. Eventuali contestazioni andranno inoltrate per e-mail a corsiabilitazione@assoallenatori.it **entro e non oltre tre giorni** dalla data della pubblicazione.
 12. **Per ogni informazione inerente alle graduatorie e agli aspetti logistici e organizzativi del Corso contattare l'organizzazione all'indirizzo e-mail corsiabilitazione@assoallenatori.it**.
 13. Il programma delle lezioni, che potrà prevedere trasferte di studio, sarà comunicato per tempo agli ammessi al Corso che si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico.
 14. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria. La rinuncia dovrà essere comunicata attraverso il proprio profilo sul sito www.mycorsi.it.
 15. I partecipanti al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di **662,00 €**, comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 30,00 €.

16. Il Corso per l'abilitazione a Licenza D si concluderà con un **esame finale**. Per il conseguimento della Licenza sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie d'esame. In caso di insufficienza in una o due materie, in alternativa alla bocciatura la Commissione, composta dai docenti di tutte le materie d'esame, potrà decidere di far sostenere un esame di riparazione. In caso di bocciatura sarà restituita solo la quota di immissione nei ruoli pari a 30,00 €.
17. **L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso.** Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la **revoca dell'eventuale abilitazione conseguita**. Saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi.

Publicato in Firenze, 21/07/2025

Il Segretario
Paolo Piani

Il Vicepresidente
Giuliano Ragonesi

ALLEGATO A

La graduatoria A sarà stilata sulla base dei seguenti requisiti:

- a) attività di calciatore/calciatrice;
- b) attività di allenatore/allenatrice;
- c) attività di arbitro;
- d) qualifiche;
- e) titoli di studio.

a) ATTIVITÀ DI CALCIATORE / CALCIATRICE

Il punteggio, calcolato per stagione sportiva, verrà assegnato solo con una presenza in almeno una gara di campionato (autocertificata). Nel caso in cui il calciatore abbia militato in più di una società nel corso della stessa stagione, i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.

L'attività presso Federazione estera sarà valutata dalla Commissione.

pt.	
4,00	· Serie A
3,00	· Serie B
2,50	· Serie C / Lega Pro / I Divisione
2,00	· Serie C2 / II Divisione · Primavera / Primavera 1 / Primavera 2
1,50	· Serie A femminile · Serie D / Interregionale / CND
1,00	· Primavera 3 / Primavera 4 / Berretti · Eccellenza
0,70	· Promozione · Serie A2 femminile / B femminile
0,50	· Prima Categoria · Serie C femminile
0,30	· Seconda Categoria · Serie C femminile
0,20	· Eccellenza / Promozione femminile
0,10	· Terza Categoria
Per ogni gara Ufficiale Internazionale disputata in:	
0,50	· Nazionale A
0,30	· Nazionale U23 / Nazionale U21 / Nazionale Olimpica / Nazionale A femminile
0,20	· Nazionali Giovanili maschili e femminili · Rappresentativa di Serie A / Serie B / Serie C / Serie D · Nazionale U23 femminile

b) ATTIVITÀ DI ALLENATORE / ALLENATRICE

Il punteggio relativo all'attività svolta in ciascuna stagione sportiva sarà attribuito solo in caso di tesseramento e, negli specifici casi di deroga/autorizzazione, previa presentazione della relativa documentazione.

pt.	
3,00	<ul style="list-style-type: none">· Allenatore in Prima squadra giovanile Serie A
2,50	<ul style="list-style-type: none">· Allenatore in Prima squadra giovanile Serie B· Responsabile Prima squadra I categoria
2,00	<ul style="list-style-type: none">· Allenatore in Prima squadra giovanile Serie C/Lega Pro/I-II div.· Allenatore in Seconda squadra giovanile Serie A· Responsabile Prima squadra II categoria
1,50	<ul style="list-style-type: none">· Allenatore in Prima Juniores Nazionale U19· Allenatore in Seconda squadra giovanile Serie B· Responsabile Prima squadra III categoria· Responsabile Rappresentative Giovanili Regionali LND/SGS
1,00	<ul style="list-style-type: none">· Allenatore in Prima Juniores Regionale/Provinciale U19· Allenatore in Prima squadra giovanile Serie D/Interregionale/CND· Allenatore in Seconda squadra giovanile Serie C/Lega Pro/I-II div.· Responsabile Rappresentativa giovanile Provinciali LND/SGS· Collaboratore Settore giovanile Serie A
0,80	<ul style="list-style-type: none">· Allenatore in Prima squadra giovanile LND/SGS· Allenatore in Seconda Juniores nazionale U19· Collaboratore settore giovanile Serie B· Responsabile Prima squadra Serie C femminile (con deroga)
0,70	<ul style="list-style-type: none">· Allenatore in Seconda Juniores Regionale/Provinciale U19· Allenatore in Seconda squadra giov. Serie D/Interregionale/CND· Allenatore in Seconda I, II, III categoria· Collaboratore settore giovanile Serie C/Lega Pro/ I-II div.· Responsabile Prima squadra Serie D femminile
0,60	<ul style="list-style-type: none">· Collaboratore settore giovanile Serie D/Interregionale/CND· Allenatore in Seconda squadra giovanile LND/SGS· Responsabile Prima squadra Eccellenza/Promozione femminile
0,40	<ul style="list-style-type: none">· Collaboratore settore giovanile società LND/SGS· Collaboratore I, II, III categoria

ATTIVITÀ DI ARBITRO

Riconosciuta solo con certificazione AIA per attività di almeno tre anni.

pt.	
1,00	· Arbitraggio

c) QUALIFICHE

Le qualifiche saranno riconosciute solo se il tecnico risulta iscritto nel Ruolo degli Attivi (art. 18, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico).

pt.		vedi nota
5,00	· UEFA C	
5,00	· Dilettante	
2,00	· Osservatore calcistico / Match Analyst (per i Corsi svolti presso il Settore Tecnico)	
2,00	· Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” (dalla stagione 2002/03) l’attribuzione del relativo punteggio è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato	*
1,00	· Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” (dalla stagione 1999/00 alla stagione 2001/02) l’attribuzione del relativo punteggio è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato	
4,00	· Istruttore di Giovani Calciatori (abilitati fino alla stagione 1997/98)	**
2,50	· Istruttore di Calcio (stagione 2014/15)	
1,50	· Calcio a Cinque – Licenza A	***
1,00	· Calcio a Cinque / UEFA Futsal B	
3,00	· Preparatore Atletico	****
1,00	· Preparatore Atletico Settore Giovanile	
2,00	· UEFA GK A / Portieri	
1,00	· UEFA GK B	*****
0,50	· Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile	
0,50	· Allenatore dei Portieri Calcio a Cinque	
0,50	· Paralimpico e Beach Soccer – Licenza A / Licenza B	

Nota: i punteggi con lo stesso numero di asterischi non sono cumulabili tra loro.

d) TITOLI DI STUDIO

Per i titoli acquisiti all'estero allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR). **Il punteggio sarà assegnato solo in presenza del Diploma o certificato di Laurea che dovrà essere caricato sul portale www.mycorsi.it.**

pt.	
7,00	· Lauree magistrali in: · Scienze Motorie · Materie Psicopedagogiche
6,00	· Laurea triennale in Scienze Motorie (indirizzo calcio)
5,00	· Lauree triennali in: · Scienze Motorie · Materie Psicopedagogiche
5,00	· Diploma ISEF
4,00	· Laurea magistrale (altre Facoltà)
3,00	· Laurea triennale (altre Facoltà)
1,00	· Diploma di scuola media superiore

Nota: sono cumulabili le lauree di Facoltà diverse.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE n. 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 (nel prosieguo “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” o “RGPD”), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue.

- 1. Finalità del trattamento** - FIGC tratta i dati personali degli interessati ai fini della partecipazione degli stessi ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico e per le finalità necessarie a svolgere le attività sue proprie, per le quali si rinvia alle altre specifiche informative, e, quindi, per perseguire i legittimi interessi derivanti dal suo ruolo di istituzione di riferimento per l’organizzazione e l’amministrazione del giuoco del calcio in Italia, nonché della sua promozione. Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC dei compiti istituzionali ad essa demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti all’organizzazione e alla gestione dell’attività calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere. FIGC tratta i dati personali anche per adempiere ad obblighi di legge e per svolgere attività di interesse pubblico.
- 2. Modalità del trattamento** - FIGC raccoglie e tratta i dati personali spontaneamente comunicati, all’atto del tesseramento o della richiesta di partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico, direttamente dagli interessati o per loro conto da parte di genitori, agenti, società o leghe, nonché qualsiasi altro dato o informazione comunicati dagli interessati successivamente. Il trattamento può essere svolto sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è previsto che il titolare si avvalga di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento ai sensi della normativa applicabile.
- 3. Natura del conferimento dei Dati** - Il conferimento dei Dati è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità descritte al punto 1 e ha ad oggetto un trattamento necessario sia per dare seguito ad una richiesta dell’interessato finalizzata ad instaurare un rapporto con FIGC sia per il perseguimento dei legittimi interessi istituzionali e statuari della Federazione. Questo significa che FIGC potrà porre in essere operazioni di trattamento anche senza il consenso esplicito dell’interessato, purché per motivi attinenti alle finalità indicate.
- 4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere** - Il mancato conferimento dei Dati renderà impossibile per l’interessato la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico.
- 5. Comunicazione dei Dati** - I Dati potranno essere conosciuti dagli addetti al Settore Tecnico di FIGC. I Dati potranno essere condivisi, per il perseguimento delle finalità descritte, tra i competenti uffici della Federazione (inclusi quelli delle sue componenti) e anche con diversi soggetti terzi all’uopo nominati responsabili del trattamento, siano essi fornitori di beni o servizi o partner commerciali della Federazione. I Dati potranno dover essere comunicati alle società sportive, sia per motivi di tesseramento che di disciplina, alle leghe, alle sezioni, agli organizzatori delle gare, al CONI, come anche ad enti internazionali come altre federazioni, UEFA, FIFA, CIO, WADA. Tutti questi soggetti tratteranno i dati personali ricevuti quali titolari di autonomi trattamenti. I Dati saranno comunicati agli organi di giustizia sportiva, nazionale e internazionale. Inoltre si ricorda che FIGC è tenuta a comunicare i dati personali trattati alle autorità, quando è così richiesto ai sensi di legge.
- 6. Diffusione dei Dati** - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC, e/o per l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca.
- 7. Trasferimento dei Dati all’estero** - Nel caso in cui i dati personali debbano essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), se non è stato raccolto un preventivo ed esplicito consenso dell’interessato, FIGC assicura che l’eventuale trasferimento avverrà in virtù di clausole contrattuali standard ovvero di norme vincolanti d’impresa o di un idoneo codice di condotta. I riferimenti del meccanismo applicabile al caso specifico saranno comunicati in risposta ad eventuali richieste. Le comunicazioni dei dati personali a UEFA e FIFA avvengono sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione dell’Unione Europea.
- 8. Diritti dell’interessato** - Ciascun interessato ha il diritto di richiedere a FIGC di accedere ai propri dati personali, di rettificarli, cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti. Per contattare il titolare del trattamento è possibile inviare un’email all’indirizzo privacy@figc.it.
Inoltre, a norma del RGPD, FIGC ha designato un responsabile della protezione dei dati. che può essere contattato:

via email all’indirizzo protezionedati@figc.it

o inviando una raccomandata A/R a:

Responsabile della protezione dei dati
c/o Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via Gregorio Allegri n. 14
00198 – Roma

Qualora lo desiderasse, ciascun interessato ha anche il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; quella italiana è contattabile all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

L’informativa completa e quelle relative ad eventuali altri trattamenti sono consultabili nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it/privacy/ dove saranno resi disponibili anche eventuali aggiornamenti.



COMUNICATO UFFICIALE N. 60 – 2025/2026

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore LICENZA D (di seguito solo Corso) che si svolgerà a Torino dal 22/09/2025 al 20/12/2025.

1. Il Settore Tecnico della FIGC indice il Corso sopra indicato e ne affida l'organizzazione al Comitato Regionale LND Piemonte. La qualifica di **Allenatore Licenza D** è disciplinata dall'**art. 23 del Regolamento del Settore Tecnico**.

Per coloro che hanno ottenuto la Licenza UEFA C all'estero, il conseguimento della Licenza D non comporterà l'acquisizione della Licenza UEFA B, poiché il corso UEFA C italiano ha un programma didattico di durata superiore.

2. Il Corso è riservato ai residenti delle regioni **Piemonte e Valle d'Aosta**, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età minima **23 anni**, compiuti alla data di scadenza della domanda;
 - b) certificazione di **idoneità** alla pratica sportiva **non agonistica**, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. Tale certificazione deve essere valida per tutta la durata del corso. Qualora la scadenza della stessa avvenisse durante il suo svolgimento, sarà compito del corsista provvedere tempestivamente al rinnovo della certificazione.

Per i calciatori professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Potranno essere ammessi anche coloro che, per accertati motivi di lavoro o di studio, hanno il domicilio nelle regioni **Piemonte e Valle d'Aosta**. In questo caso dovranno presentare copia del contratto di lavoro o di certificazione dell'Università (o di altro Istituto scolastico) o copia del tesseramento come calciatore/tecnico. **Non saranno accettate autocertificazioni di domicilio/residenza.**

Il Settore Tecnico può autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani **residenti all'estero**, previa presentazione di copia della certificazione dell'iscrizione all'**AIRE**, in corso di validità.

3. **Non potranno essere ammessi al Corso** i candidati che, nella stagione sportiva 2024/2025 e in quella in corso, siano stati squalificati o abbiano patteggiato una squalifica:
 - a) per un periodo superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi;

- b) per aver svolto mansioni riservate a tecnici di categoria superiore senza la specifica autorizzazione in deroga del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.

Inoltre, non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della FIGC divenuto definitivo. In questo caso potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica.

4. Il Corso si svolgerà a **Torino** e avrà una durata complessiva di **122 ore (96 ore in presenza e 26 in modalità online e)**, secondo il seguente calendario:
- dal 22 al 27 settembre;
 - dal 6 all'11 ottobre;
 - dal 20 al 25 ottobre;
 - dal 3 all'8 novembre;
 - dal 17 al 22 novembre;
 - dal 1° al 6 dicembre.

Gli esami si terranno dal 18 al 20 dicembre 2025.

Le lezioni si svolgeranno dal **lunedì** al **venerdì** (dalle 18:00 alle 20:00 e dalle 20:30 alle 22:30) e il **sabato** (dalle 8:30 alle 10:30 e dalle 11:00 alle 13:00), con l'obbligo di frequenza. Le lezioni in modalità online si svolgeranno nell'arco di due settimane nel periodo compreso tra la terza e la quinta settimana, nelle stesse fasce orarie. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate.

Sarà cura dell'organizzazione fornire il protocollo previsto per le lezioni online. **Non sarà consentito seguire le lezioni "in movimento" e/o con telecamera "spenta". La violazione di tali norme sarà considerata a tutti gli effetti assenza.**

5. Il Settore Tecnico può autorizzare fino a un **massimo di 14 ore di assenza**, oltre le quali le ore andranno recuperate in un successivo Corso, al termine del quale potrà essere svolto l'esame. Qualora il numero di ore di **assenza** fosse **superiore a 28 ore** il corsista sarà **escluso** dal Corso. In quest'ultimo caso sarà restituita solo la quota di immissione nei ruoli pari a 30 €.
6. Il numero degli **ammessi** al Corso è stabilito in un massimo di **40 allievi** provenienti dalla graduatoria e comprensivi di eventuali candidati di cui al punto 7, oltre ad un candidato in sovrannumero, in possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3, indicato dalla FIGC. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di **annullare** il Corso se il **numero** degli allievi partecipanti risultasse **inferiore a 30**.
7. Potranno essere ammessi al Corso:
- a) un candidato, in possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3, indicato dal Presidente del Comitato Regionale della LND a cui sia stato deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative Juniores per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L'allievo abilitato avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo due stagioni sportive;
 - b) candidati con disabilità motoria. Dopo aver presentato domanda sul portale www.mycorsi.it dovranno inviare la documentazione attestante il

possesso dei requisiti necessari, entro la data di scadenza della domanda, per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico FIGC (sezionemedica.cov@figc.it), allegando l'attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità (certificato di invalidità e/o L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica. Per la natura stessa dello specifico ruolo e per l'organizzazione del Corso stesso non saranno esaminate disabilità di tipo sensoriale o intellettivo;

- c) gli allenatori non abilitati delle società promosse dalla Terza alla Seconda Categoria se confermati dalle stesse società;
 - d) gli allenatori non abilitati delle società promosse in Eccellenza o Promozione femminile se confermati dalle stesse società;
 - e) gli allievi con cittadinanza estera presentati alla FIGC dalla Federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Dovrà essere verificata, a cura dell'organizzazione, la **conoscenza della lingua italiana**.
8. A completamento dei posti disponibili sarà formata una graduatoria stilata per titoli tenendo conto delle attività di cui all'allegato A. Saranno **ammessi** al Corso i primi **40** della **graduatoria**, comprese le migliori quattro candidate donne.
 9. La domanda di ammissione dovrà essere compilata sul sito www.mycorsi.it entro il **11/09/2025**. **Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine di scadenza**. I partecipanti al Corso non potranno frequentare, nello stesso periodo, un altro Corso organizzato dal Settore Tecnico.
 10. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale verifica della validità formale delle relative dichiarazioni, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati all'apposita Commissione composta da:
 - a) il Presidente del Comitato Regionale della LND o un suo delegato;
 - b) un delegato del Settore Tecnico della FIGC;
 - c) il Presidente dell'AIAC o un suo delegato.
 11. La graduatoria completa degli allievi sarà pubblicata sul sito www.mycorsi.it. Eventuali contestazioni andranno inoltrate per e-mail a piemontevda@lnd.it **entro e non oltre tre giorni** dalla data della pubblicazione.
 12. **Per ogni informazione inerente alle graduatorie e agli aspetti logistici e organizzativi del Corso contattare l'organizzazione all'indirizzo e-mail piemontevda@lnd.it.**
 13. Il programma delle lezioni, che potrà prevedere trasferte di studio, sarà comunicato per tempo agli ammessi al Corso che si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico.
 14. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria. La rinuncia dovrà essere comunicata attraverso il proprio profilo sul sito www.mycorsi.it.
 15. I partecipanti al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di **662,00 €**, comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 30,00 €.

16. Il Corso per l'abilitazione a Licenza D si concluderà con un **esame finale**. Per il conseguimento della Licenza sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie d'esame. In caso di insufficienza in una o due materie, in alternativa alla bocciatura la Commissione, composta dai docenti di tutte le materie d'esame, potrà decidere di far sostenere un esame di riparazione. In caso di bocciatura sarà restituita solo la quota di immissione nei ruoli pari a 30,00 €.

17. **L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso.** Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la **revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.** Saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi.

Pubblicato in Firenze, 25/07/2025

Il Segretario
Paolo Piani

Il Vicepresidente
Giuliano Ragonesi

ALLEGATO A

La graduatoria A sarà stilata sulla base dei seguenti requisiti:

- a) attività di calciatore/calciatrice;
- b) attività di allenatore/allenatrice;
- c) attività di arbitro;
- d) qualifiche;
- e) titoli di studio.

a) ATTIVITÀ DI CALCIATORE / CALCIATRICE

Il punteggio, calcolato per stagione sportiva, verrà assegnato solo con una presenza in almeno una gara di campionato (autocertificata). Nel caso in cui il calciatore abbia militato in più di una società nel corso della stessa stagione, i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.

L'attività presso Federazione estera sarà valutata dalla Commissione.

pt.	
4,00	· Serie A
3,00	· Serie B
2,50	· Serie C / Lega Pro / I Divisione
2,00	· Serie C2 / II Divisione · Primavera / Primavera 1 / Primavera 2
1,50	· Serie A femminile · Serie D / Interregionale / CND
1,00	· Primavera 3 / Primavera 4 / Berretti · Eccellenza
0,70	· Promozione · Serie A2 femminile / B femminile
0,50	· Prima Categoria · Serie C femminile
0,30	· Seconda Categoria · Serie C femminile
0,20	· Eccellenza / Promozione femminile
0,10	· Terza Categoria
Per ogni gara Ufficiale Internazionale disputata in:	
0,50	· Nazionale A
0,30	· Nazionale U23 / Nazionale U21 / Nazionale Olimpica / Nazionale A femminile
0,20	· Nazionali Giovanili maschili e femminili · Rappresentativa di Serie A / Serie B / Serie C / Serie D · Nazionale U23 femminile

b) ATTIVITÀ DI ALLENATORE / ALLENATRICE

Il punteggio relativo all'attività svolta in ciascuna stagione sportiva sarà attribuito solo in caso di tesseramento e, negli specifici casi di deroga/autorizzazione, previa presentazione della relativa documentazione.

pt.	
3,00	<ul style="list-style-type: none">· Allenatore in Prima squadra giovanile Serie A
2,50	<ul style="list-style-type: none">· Allenatore in Prima squadra giovanile Serie B· Responsabile Prima squadra I categoria
2,00	<ul style="list-style-type: none">· Allenatore in Prima squadra giovanile Serie C/Lega Pro/I-II div.· Allenatore in Seconda squadra giovanile Serie A· Responsabile Prima squadra II categoria
1,50	<ul style="list-style-type: none">· Allenatore in Prima Juniores Nazionale U19· Allenatore in Seconda squadra giovanile Serie B· Responsabile Prima squadra III categoria· Responsabile Rappresentative Giovanili Regionali LND/SGS
1,00	<ul style="list-style-type: none">· Allenatore in Prima Juniores Regionale/Provinciale U19· Allenatore in Prima squadra giovanile Serie D/Interregionale/CND· Allenatore in Seconda squadra giovanile Serie C/Lega Pro/I-II div.· Responsabile Rappresentativa giovanile Provinciali LND/SGS· Collaboratore Settore giovanile Serie A
0,80	<ul style="list-style-type: none">· Allenatore in Prima squadra giovanile LND/SGS· Allenatore in Seconda Juniores nazionale U19· Collaboratore settore giovanile Serie B· Responsabile Prima squadra Serie C femminile (con deroga)
0,70	<ul style="list-style-type: none">· Allenatore in Seconda Juniores Regionale/Provinciale U19· Allenatore in Seconda squadra giov. Serie D/Interregionale/CND· Allenatore in Seconda I, II, III categoria· Collaboratore settore giovanile Serie C/Lega Pro/ I-II div.· Responsabile Prima squadra Serie D femminile
0,60	<ul style="list-style-type: none">· Collaboratore settore giovanile Serie D/Interregionale/CND· Allenatore in Seconda squadra giovanile LND/SGS· Responsabile Prima squadra Eccellenza/Promozione femminile
0,40	<ul style="list-style-type: none">· Collaboratore settore giovanile società LND/SGS· Collaboratore I, II, III categoria

ATTIVITÀ DI ARBITRO

Riconosciuta solo con certificazione AIA per attività di almeno tre anni.

pt.	
1,00	· Arbitraggio

c) QUALIFICHE

Le qualifiche saranno riconosciute solo se il tecnico risulta iscritto nel Ruolo degli Attivi (art. 18, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico).

pt.		vedi nota
5,00	· UEFA C	
5,00	· Dilettante	
2,00	· Osservatore calcistico / Match Analyst (per i Corsi svolti presso il Settore Tecnico)	
2,00	· Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” (dalla stagione 2002/03) l’attribuzione del relativo punteggio è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato	*
1,00	· Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” (dalla stagione 1999/00 alla stagione 2001/02) l’attribuzione del relativo punteggio è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato	
4,00	· Istruttore di Giovani Calciatori (abilitati fino alla stagione 1997/98)	**
2,50	· Istruttore di Calcio (stagione 2014/15)	
1,50	· Calcio a Cinque – Licenza A	***
1,00	· Calcio a Cinque / UEFA Futsal B	
3,00	· Preparatore Atletico	****
1,00	· Preparatore Atletico Settore Giovanile	
2,00	· UEFA GK A / Portieri	*****
1,00	· UEFA GK B	
0,50	· Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile	
0,50	· Allenatore dei Portieri Calcio a Cinque	
0,50	· Paralimpico e Beach Soccer – Licenza A / Licenza B	

Nota: i punteggi con lo stesso numero di asterischi non sono cumulabili tra loro.

d) TITOLI DI STUDIO

Per i titoli acquisiti all'estero allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR). **Il punteggio sarà assegnato solo in presenza del Diploma o certificato di Laurea che dovrà essere caricato sul portale www.mycorsi.it.**

pt.	
7,00	· Lauree magistrali in: · Scienze Motorie · Materie Psicopedagogiche
6,00	· Laurea triennale in Scienze Motorie (indirizzo calcio)
5,00	· Lauree triennali in: · Scienze Motorie · Materie Psicopedagogiche
5,00	· Diploma ISEF
4,00	· Laurea magistrale (altre Facoltà)
3,00	· Laurea triennale (altre Facoltà)
1,00	· Diploma di scuola media superiore

Nota: sono cumulabili le lauree di Facoltà diverse.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE n. 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 (nel prosieguo “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” o “RGPD”), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue.

- 1. Finalità del trattamento** - FIGC tratta i dati personali degli interessati ai fini della partecipazione degli stessi ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico e per le finalità necessarie a svolgere le attività sue proprie, per le quali si rinvia alle altre specifiche informative, e, quindi, per perseguire i legittimi interessi derivanti dal suo ruolo di istituzione di riferimento per l’organizzazione e l’amministrazione del giuoco del calcio in Italia, nonché della sua promozione. Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC dei compiti istituzionali ad essa demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti all’organizzazione e alla gestione dell’attività calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere. FIGC tratta i dati personali anche per adempiere ad obblighi di legge e per svolgere attività di interesse pubblico.
- 2. Modalità del trattamento** - FIGC raccoglie e tratta i dati personali spontaneamente comunicati, all’atto del tesseramento o della richiesta di partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico, direttamente dagli interessati o per loro conto da parte di genitori, agenti, società o leghe, nonché qualsiasi altro dato o informazione comunicati dagli interessati successivamente. Il trattamento può essere svolto sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è previsto che il titolare si avvalga di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento ai sensi della normativa applicabile.
- 3. Natura del conferimento dei Dati** - Il conferimento dei Dati è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità descritte al punto 1 e ha ad oggetto un trattamento necessario sia per dare seguito ad una richiesta dell’interessato finalizzata ad instaurare un rapporto con FIGC sia per il perseguimento dei legittimi interessi istituzionali e statuari della Federazione. Questo significa che FIGC potrà porre in essere operazioni di trattamento anche senza il consenso esplicito dell’interessato, purché per motivi attinenti alle finalità indicate.
- 4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere** - Il mancato conferimento dei Dati renderà impossibile per l’interessato la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico.
- 5. Comunicazione dei Dati** - I Dati potranno essere conosciuti dagli addetti al Settore Tecnico di FIGC. I Dati potranno essere condivisi, per il perseguimento delle finalità descritte, tra i competenti uffici della Federazione (inclusi quelli delle sue componenti) e anche con diversi soggetti terzi all’uopo nominati responsabili del trattamento, siano essi fornitori di beni o servizi o partner commerciali della Federazione. I Dati potranno dover essere comunicati alle società sportive, sia per motivi di tesseramento che di disciplina, alle leghe, alle sezioni, agli organizzatori delle gare, al CONI, come anche ad enti internazionali come altre federazioni, UEFA, FIFA, CIO, WADA. Tutti questi soggetti tratteranno i dati personali ricevuti quali titolari di autonomi trattamenti. I Dati saranno comunicati agli organi di giustizia sportiva, nazionale e internazionale. Inoltre si ricorda che FIGC è tenuta a comunicare i dati personali trattati alle autorità, quando è così richiesto ai sensi di legge.
- 6. Diffusione dei Dati** - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC, e/o per l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca.
- 7. Trasferimento dei Dati all’estero** - Nel caso in cui i dati personali debbano essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), se non è stato raccolto un preventivo ed esplicito consenso dell’interessato, FIGC assicura che l’eventuale trasferimento avverrà in virtù di clausole contrattuali standard ovvero di norme vincolanti d’impresa o di un idoneo codice di condotta. I riferimenti del meccanismo applicabile al caso specifico saranno comunicati in risposta ad eventuali richieste. Le comunicazioni dei dati personali a UEFA e FIFA avvengono sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione dell’Unione Europea.
- 8. Diritti dell’interessato** - Ciascun interessato ha il diritto di richiedere a FIGC di accedere ai propri dati personali, di rettificarli, cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti. Per contattare il titolare del trattamento è possibile inviare un’email all’indirizzo privacy@figc.it.
Inoltre, a norma del RGPD, FIGC ha designato un responsabile della protezione dei dati. che può essere contattato:

via email all’indirizzo protezionedati@figc.it

o inviando una raccomandata A/R a:

Responsabile della protezione dei dati
c/o Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via Gregorio Allegri n. 14
00198 – Roma

Qualora lo desiderasse, ciascun interessato ha anche il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; quella italiana è contattabile all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

L’informativa completa e quelle relative ad eventuali altri trattamenti sono consultabili nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it/privacy/ dove saranno resi disponibili anche eventuali aggiornamenti.